

**8^a Ambiente, transizione ecologica, energia,
lavori pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica e 9^a Industria, commercio, turismo,
agricoltura e produzione agroalimentare**

BOZZE DI STAMPA

14 settembre 2023

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,
recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di
attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (854)**

ORDINI DEL GIORNO

G/854/1/8 e 9

Sabrina LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche, finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854),

premesso che:

l'articolo 1 prevede un intervento legislativo al fine di evitare pratiche commerciali scorrette relative all'aumento prezzi praticati sui voli nazionali e, in particolare, il comma 1 dispone che sia vietata la fissazione dinamica delle tariffe da parte della compagnie aeree qualora essa venga applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole, durante un periodo di picco della domanda legata alla stagionalità, ovvero in concomitanza di uno stato di

emergenza nazionale, conducendo ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200 per cento superiore alla tariffa media del volo;

l'aumento di prezzo previsto dal comma 1, lettera c), rischia di essere passibile di eventuali contrasti con la normativa europea in tema di concorrenza, nonché rischia di vedere una riduzione dell'offerta di rotte aeree, con conseguente aumento della tariffa media del volo;

valutato che:

la *ratio* dell'articolo 1 dovrebbe consistere nella riduzione delle tariffe per le rotte nazionali di collegamento con le isole e che, un eventuale aumento della tariffa media a seguito di una riduzione delle tratte aeree avrebbe l'effetto di una non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 medesimo;

uno dei maggiori problemi legati al collegamento con le isole, oltre il rincaro delle tariffe, consiste nell'assenza di collegamenti adeguati e costanti tali per cui, al di fuori dei picchi stagionali, vi è una assenza di collegamenti costanti ed adeguati,

impegna il Governo a:

prevedere l'istituzione di un tavolo, anche permanente, con le compagnie aeree interessate dalle suddette rotte nazionali di collegamento con le isole, al fine di pervenire a un'intesa che garantisca una stabilità delle tariffe senza ridurre il numero di rotte aeree nazionali con le isole.

G/854/2/8 e 9

MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854),

premesso che,

il decreto in esame prevede disposizioni in materia di microelettronica e tecnologie critiche;

considerato che,

i dispositivi a semiconduttore sono fondamentali per il funzionamento di numerose tecnologie e influenzano la vita quotidiana di miliardi di persone in tutto il mondo. Le vendite di semiconduttori sono in crescita, con una proiezione di superare i 1.000 miliardi di dollari entro il 2030;

gli Stati Uniti hanno perso la leadership nella produzione di semiconduttori, mentre Taiwan, Corea del Sud, Cina e Giappone ne sono diventati i principali produttori. L'Unione europea detiene solo il 10 per cento di questo mercato, principalmente a causa della mancanza di grandi aziende produttrici in Europa;

dal 2021 si è verificata una grave carenza globale di semiconduttori, causando problemi nell'approvvigionamento di prodotti come computer, telefoni, dispositivi medici e veicoli e portando a tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti;

gli Stati Uniti, in risposta alla grave carenza di offerta di dispositivi a semiconduttore a livello globale e alle predette tensioni strategiche, hanno adottato iniziative volte a rafforzare la propria autonomia strategica nell'approvvigionamento e a spostare il baricentro della produzione mondiale di chip, al momento in Asia orientale, la più importante delle quali è il CHIPS and Science act, approvato definitivamente il 9 agosto 2022;

in linea con gli indirizzi dell'amministrazione statunitense, a seguito della firma di una dichiarazione congiunta da parte di 22 Stati membri dell'Unione europea, inclusa l'Italia, la Commissione europea ha lanciato nel giugno 2021 l'Alleanza sulle tecnologie di processori e semiconduttori finalizzata al rafforzamento delle filiere domestiche, con particolare riferimento alla capacità manifatturiera e l'8 febbraio 2022 lo European Chips Act;

nel luglio 2021, l'amministratore delegato della Intel Corporation Patrick Gelsinger, in linea con la strategia statunitense di sicurezza nazionale e di drastica riduzione della dipendenza dalla catena di approvvigionamento dei dispositivi a semiconduttore dai paesi asiatici, ha preso parte a importanti incontri istituzionali, le istituzioni UE e i governi di Francia, Germania ed Italia, nonché con altri Stati membri dell'UE, nei quali ha manifestato interesse per la realizzazione in Europa di diverse tipologie di impianti per la fabbricazione di semiconduttori;

l'amministratore delegato di Intel, in occasione degli incontri con il Governo italiano, ha confermato l'interesse a collocare impianti per la produzione di semiconduttori anche nel nostro Paese e che la scelta della collocazione di tali impianti sarebbe stata presa a breve, esprimendo un sentimento di forte ottimismo nei confronti dell'Italia;

il 25 settembre 2022, come riportato da notizie di stampa, il Governo italiano e Intel avevano preannunciato un'intesa per la realizzazione in Italia, nel Comune di Vigasio, in provincia di Vicenza, di un impianto per il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori, prevedendo un investimento iniziale di circa 4,5 miliardi di euro e la creazione di 1.500 posti di lavoro diretti e altri 3.500 nella filiera, anche grazie a un finanziamento da parte del Governo italiano del 40 per cento dell'investimento totale di Intel;

nel mese di gennaio 2023, il Governo italiano ha pubblicamente affermato di essere in contatto costante sia con Intel sia con le istituzioni europee per cercare di garantire l'insediamento in Italia di un impianto per la produzione di semiconduttori;

tra maggio e giugno 2023, la strategia delineata da Intel è stata tradotta in concreto con una serie di accordi per la realizzazione di impianti per la fabbricazione di semiconduttori in territorio europeo e in Israele;

lo scorso 16 giugno l'amministratore delegato di Intel ha dichiarato che Intel prevede di investire fino a 4,6 miliardi di dollari per la realizzazione di una nuova struttura di assemblaggio e collaudo di semiconduttori vicino a Breslavia, in Polonia, che darà lavoro a 2.000 lavoratori e creerà diverse migliaia di posti di lavoro aggiuntivi durante la fase di costruzione e l'assunzione da parte dei fornitori;

il 18 giugno, il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato che Intel spenderà 25 miliardi di dollari per una nuova fabbrica a Kiryat Gat, in Israele, che aprirà nel 2027 e darà lavoro a diverse migliaia di addetti;

lo scorso 19 giugno 2023, Intel ha firmato un accordo con il governo tedesco per realizzare un investimento in Germania pari a 30 miliardi di euro, con 10 miliardi di finanziamenti a fondo perduto da parte dell'esecutivo nel sito di Magdeburgo;

da recenti notizie di stampa si apprende che a partire dal 2027, la Germania diventerà il punto di riferimento per il settore in Europa, con un investimento totale di 43 miliardi di euro da parte del governo tedesco, di cui 15 miliardi in aiuti di Stato per la costruzione di tre nuovi stabilimenti, uno da parte dell'azienda taiwanese TSMC e due da parte dell'azienda americana Intel, sfruttando le deroghe agli aiuti di stato previste dal citato European Chips Act. Oltre agli aiuti di Stato, la strategia tedesca prevede sgravi fiscali per le aziende già presenti nel Paese, azioni per incrementare il numero di studenti locali e stranieri che si laureano in discipline connesse alla microelettronica e per attrarre personale già formato dall'estero;

a fronte di tali importanti accadimenti non si hanno più notizie degli investimenti di Intel in Italia, la cui mancata realizzazione prefigurerebbe la perdita di una grande opportunità per la creazione di posti di lavoro di qualità, lo sviluppo territoriale, il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani;

le ripercussioni negative della situazione che si è venuta a creare allontanano l'obiettivo del rafforzamento dell'autonomia strategica del nostro Paese, e più in generale Europea, che consiste in una quota maggiore di approvvigionamento domestico di tali dispositivi, cruciali per la competitività tecnologica del nostro sistema economico e per la produzione di beni finiti indispensabili per il mantenimento di livelli elevati di qualità della vita,

su tali vicende, al Senato, sono stati depositati atti di sindacato ispettivo e una mozione (mozione 1/00055), a cui finora non sono state date risposte e su cui il Governo non ha assunto alcun impegno,

ritenuto che,

le misure contenute nel presente decreto-legge, alla luce di quanto descritto, appaiono del tutto insufficienti se confrontate con le strategie strut-

turate come quelle adottate da Germania, Stati Uniti, Francia, Israele, Polonia e Corea del Sud,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni iniziativa volta a favorire l'Italia come sede di attività di lavorazione di semiconduttori, e a rafforzare le semplificazioni burocratiche e le misure di incentivazione per l'attrazione di investimenti e lo stabilimento sul territorio nazionale di attività produttive finalizzate a rafforzare l'autonomia strategica italiana ed europea nell'approvvigionamento di semiconduttori;

2) a tentare di ravvivare il dialogo con il Gruppo Intel, allo scopo di assicurare la realizzazione in Italia di almeno un impianto per il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori, adottando tutte le misure necessarie a tale fine, compresa la partecipazione ad una quota del finanziamento necessaria per la realizzazione dell'impianto;

3) ad adottare politiche ed interventi volti al conseguimento di adeguati livelli di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale, al fine di accrescere le opportunità di creazione di nuovi posti di lavoro di qualità, di sviluppo territoriale, di trasferimento tecnologico e rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani;

4) a farsi promotore, nelle sedi istituzionali europee, affinché tutti gli investimenti strategici in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale, siano sostenuti non soltanto da investimenti nazionali ma anche da un fondo comune europeo.

G/854/3/8 e 9

NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante "disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici" (A.S. 854),

premesso che:

l'articolo 10 del citato decreto-legge reca misure urgenti nel settore della pesca volte al contenimento della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*);

considerato che:

il granchio blu o granchio reale blu è una specie aliena per il Mar Mediterraneo, originaria delle coste atlantiche dell'America, che raggiunge anche il chilo di peso. Nel territorio nazionale, la detta specie si sta espandendo in

maniera incontrollata nei fondali della costa Adriatica oltre che nelle lagune, sterminando vongole veraci, cozze, uova e larve di pesci, altri pesci e molluschi;

secondo quanto evidenziato dalle organizzazioni di settore, il fenomeno sta assumendo le proporzioni di una vera e propria "calamità naturale", con nefaste conseguenze per numerose imprese operanti nel settore, oltre che dal punto di vista della conservazione della biodiversità acquatica locale;

l'arrivo del menzionato crostaceo predatore rappresenta solo l'ultimo esempio di specie aliene che occupano copiosamente le acque nazionali per effetto dei cambiamenti climatici e del connesso surriscaldamento delle temperature, causando ingenti danni sul piano ambientale, paesaggistico ed economico,

impegna il Governo a:

a) avviare, attraverso la collaborazione delle Università, delle Autorità e degli Enti differentemente coinvolti, specifici progetti di studio e di ricerca sulla specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) al fine di porre in essere le più efficaci strategie di contrasto alla relativa diffusione, nel rispetto degli equilibri ambientali e della biodiversità degli ecosistemi acquatici;

b) definire, approvare e attuare, in sinergia con le Regioni e le Province autonome nonché con le Autorità e gli Enti interessati, un piano per il controllo e di progressiva riduzione numerica del granchio blu sul territorio nazionale.

G/854/4/8 e 9

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge (AS 854) di conversione del decreto legge n. 104/2023 recante: "Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici",

premesso che:

l'articolo 13 del disegno di legge in esame prevede che il Consiglio dei ministri possa dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano;

per "grandi programmi d'investimento esteri" si intendono, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 citato, programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all'importo di un miliardo di euro;

il Gruppo Metinvest B.V. e Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (nel seguito, Danieli) avrebbe manifestato interesse a realizzare un investimento industriale in Italia, contemplante la realizzazione di uno stabilimento siderurgico, con riferimento al quale sono stati individuati alcuni siti sul territorio nazionale ed è in essere un'attività di approfondimento in ordine alla sua attuabilità;

lo stabilimento siderurgico verrebbe localizzato nei Terreni di Punta sud nel Comune di San Giorgio Nogaro adiacenti la laguna di Marano e Grado individuata ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" rispettivamente quale zona speciale di conservazione (ZSC) e zona di protezione speciale (ZPS) all'interno della rete europea Natura 2000;

l'ambito lagunare riveste inoltre una particolare valenza ambientale, risultando sottoposto a molteplici vincoli e supporta la presenza di considerevoli attività nei settori commerciali e produttivi, della nautica da diporto turistico-ricreativa nonché nel settore della pesca e della molluschicoltura;

con Legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento di Bilancio per gli anni 2022-2024) la Regione autonoma FVG è stata autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma, al fine di perseguire lo sviluppo del tessuto economico-produttivo regionale e la crescita della filiera siderurgica presente nell'agglomerato industriale di interesse regionale dell'Aussa-Corno e più in particolare di un investimento industriale strategico di valenza sovranazionale da localizzarsi nei terreni di Punta sud, cui si provvede con un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022,

impegna il Governo

a escludere dalla normativa in oggetto i programmi di investimento che pregiudichino la conservazione e la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" o che interessino aree già dichiarate in stato di emergenza ambientale.

G/854/5/8 e 9

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame concerne la predisposizione di misure a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

una situazione di particolare delicatezza occupazionale stanno vivendo i 312 lavoratori già occupati nell'area "ex Whirlpool" della zona Napoli Nord;

come noto, dopo essersi aggiudicato l'avviso pubblico, lo scorso 25 luglio, il gruppo Teatek ha costituito la società progetto Italian Green Factory Spa per la realizzazione dell'investimento, attività di impresa e del piano industriale per l'ex sito Whirlpool;

alla luce delle condizioni poste nel suddetto avviso pubblico, è previsto il rilevamento e quindi l'assunzione dei 312 lavoratori facenti parte del bacino dei licenziati ex Whirlpool con obbligo ed impegno specifico alla loro ricollocazione agli stessi patti e condizioni sia economiche che normative in godimento alla data di intervenuta risoluzione alle dipendenze della stessa Whirlpool;

medesimo obbligo di riqualificazione e trasformazione riguarda anche le aree su cui incidavano gli impianti ex Whirlpool, tenuto conto della nuova vocazione industriale che sarà riferibile allo sviluppo di impianti finalizzati al mondo delle energie rinnovabili;

i lavoratori in questione attualmente usufruiscono dell'indennità di sostegno al reddito (Naspi), il cui termine è fissato per il prossimo 31 ottobre;

è di tutta evidenza la necessità di individuare le soluzioni più opportune che assicurino la continuità reddituale per detti lavoratori, accompagnandoli durante tutto il percorso di riqualificazione professionale e in vista del progressivo reinserimento lavorativo, non appena saranno stati realizzati i dovuti interventi sulle aree e sugli impianti;

nella auspicata ipotesi dell'immediata assunzione dei lavoratori in questione, andrebbe resa disponibile la possibilità di ricorrere alla CIGS per i lavoratori in questione,

impegna il Governo:

a proseguire nell'azione di sostegno del rilancio produttivo dell'area "ex Whirlpool" della zona Napoli Nord, assicurando ogni misura utile ad assicurare la continuità occupazionale e reddituale dei 312 lavoratori già occupati in detti impianti, anche prevedendo specifiche misure normative volte ad autorizzare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria durante tutta la fase di riqualificazione delle aree e degli impianti e i percorsi di riqualificazione professionale.

G/854/6/8 e 9

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato, in sede di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premessi che:

tra gli obiettivi della Commissione europea previsti nella Comunicazione "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale", vi è l'adeguamento e l'implementazione delle reti di telecomunicazioni con vantaggi in termini di digitalizzazione delle piccole e medie imprese, nonché di superamento del divario digitale tra le diverse aree del Paese;

la domanda di servizi internet da parte di imprese, Pubblica amministrazione e cittadini è in forte crescita ;

è necessario promuovere la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione e rendere le stesse sicure rispetto alle minacce cibernetiche che mettono a rischio attività economiche considerate strategiche,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un contributo a carico dei soggetti che offrono, attraverso la rete Internet, servizi, contenuti e applicazioni di tipo "rich media", responsabili di almeno il 5 per cento del traffico dati così come rilevato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esclusi i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici che operano in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, da destinare agli investimenti per l'adeguamento delle reti alla crescita del traffico dati e per l'implementazione di infrastrutture di nuova generazione.

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

01.1

MISIANI, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA,
IRTO

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Bonus carburanti)

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono non può superare l'importo di 100 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

01.2

MISIANI, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Bonus sociale luce e gas)

1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 110 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 110 milioni di euro per l'anno 2023.»

01.3

MISIANI, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga del regime di maggior tutela)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»

01.4

MISIANI, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finanziamento delle misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole:« con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti:« con dotazione pari a 200 milioni di euro»;

b) le parole:« un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:« un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro»

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

01.5

MIRABELLI, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO, MISIANI

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

1. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2023.

2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro Per l'anno 2023.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 120 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

01.6

MISIANI, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Misure per l'adeguamento dei canoni di locazione in caso di inflazione)

1. Per gli anni 2023 e 2024, l'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica nei casi in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.»

01.7

MANCA, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO, MISIANI, MIRABELLI, NICITA

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga dei termini per la presentazione delle domande al Fondo di garanzia prima casa)

1. All'articolo 4-*sexies*, del decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "30 settembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".»

1.1

NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Sostituire il comma 1, con il seguente:« 1. Al fine di favorire la crescita del traffico aereo passeggeri sul territorio nazionale, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è istituito un Tavolo per la definizione di uno o più accordi tra governo e le compagnie aeree operanti nel nostro territorio, che, nel rispetto delle regole europee sulla concorrenza, della forma e degli

aspetti di carattere giuridico, finalizzati a calmierare l'andamento dei prezzi di vendita dei biglietti aerei applicati su rotte nazionali e dei servizi accessori, in particolare durante i periodi di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale, nonché a garantire l'utilizzo di procedure di determinazione delle tariffe che non utilizzino sistemi di profilazione dell'utente. Al Tavolo partecipano i rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'interno nonché i rappresentanti designati dalle compagnie aeree operanti sul territorio nazionale e i rappresentanti dei consumatori.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3

1.2

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le isole» aggiungere, in fine, le seguenti: «con i territori geograficamente svantaggiati»

1.3

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «durante» inserire le seguenti: «ovvero verso»

1.4

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.5

Sabrina LICHERI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) conduce ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200 per cento superiore alla tariffa media del volo, praticata nell'anno precedente;»

1.6

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «200» con la seguente: «50».

1.7

SIGISMONDI, POGLIESE

Al comma 3, dopo le parole: «pregiudizio al comportamento economico per l'utente», aggiungere le seguenti: «nonché l'applicazione di tariffe maggiorate nei casi in cui l'utente si avvalga di soggetti terzi per la prenotazione.».

1.8

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei casi di cancellazione del volo, le compagnie aeree che operano su rotte nazionali e rotte di collegamento tra il territorio nazionale e il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea le compagnie aeree assicurano l'applicazione della Carta dei diritti del passeggero ai sensi del Regolamento (CE) 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, riconoscendo in ogni caso, oltre al diritto al rimborso ovvero alla riprotezione, il diritto alla compensazione pecuniaria».

1.9

NICITA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. In considerazione della grave fragilità del sistema di trasporto aereo in Sicilia, a causa dell'insufficiente sviluppo delle infrastrutture aeroportuali e la frequenza con la quale l'aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania sospende l'erogazione del servizio di trasporto aereo per le eruzioni dell'Etna, con conseguenti ricadute per i passeggeri, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano di gestione delle emergenze del sistema di trasporto aereo siciliano, indicando le modalità di trasporto dei passeggeri ai luoghi di destinazione ove costretti ad atterrare in altre tratte, nonché la quota di rimborso a carico dello Stato per l'acquisto di titoli di trasporto alternativi. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le risorse aggiuntive con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 da stanziare a tal fine.»*

1.10

NICITA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. Con riferimento alle rotte nazionali di collegamento con le isole di Sardegna e Sicilia, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere dell'Autorità dei Trasporti e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, definisce con apposito decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti nelle suddette isole, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi nei periodi di cui al comma 1, lettera b). Con il medesimo decreto sono definite le risorse annuali disponibili per l'attuazione del presente comma con oneri a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»*

1.11

FINA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. È fatto divieto, per le compagnie aeree, di utilizzare sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di sistemi biometrici nei casi in cui la prenotazione non sia avvenuta direttamente sul sito della compagnia".»

Art. 2

2.1

NICITA

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa, per gli affari regionali e le autonomie, nonché i Presidenti delle regioni Sardegna e Sicilia, previo parere della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, avvia le procedure di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, per determinare i servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto delle suddette regioni ovvero le ulteriori tratte, cui applicare entro il 31 dicembre del 2023, gli oneri di servizio pubblico. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è definita l'entità del finanziamento aggiuntivo da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197.»*

2.0.1

Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla disciplina della continuità territoriale per la Sardegna)

1. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Tra i soggetti di cui al comma 3, lettera b), hanno diritto a una tariffa agevolata i residenti in Sardegna e i nati nella medesima regione, nonché il coniuge e i figli dei nati nella stessa, i disabili, gli studenti universitari fino al compimento del trentesimo anno di età, i giovani dai 2 ai 25 anni e gli anziani sopra i settanta anni di età."»

2.0.2

NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di contrastare gli incrementi di costi di trasporto da e verso per la Regione Sicilia dovuti ai fenomeni inflattivi e ai costi dell'energia, con apposito DPCM, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito, per i residenti della Regione Sicilia, il prezzo massimo del biglietto o dei servizi accessori per i servizi di traghettamento con veicolo tra la città di Messina e Villa S. Giovanni, nella misura del 200 per cento del costo medio di acquisto del carburante per i chilometri coperti, per categoria di veicolo, del mese precedente. Con il medesimo DPCM è determinata l'entità delle risorse da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n.197, da corrispondere agli operatori che effettuano il trasporto.»

2.0.3

IRTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di contrastare gli incrementi di costi di trasporto da e verso per la Regione Sicilia dovuti ai fenomeni inflattivi e ai costi dell'energia, con apposito DPCM, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito, per i residenti della Regione Sicilia e della Regione Calabria, il prezzo massimo del biglietto o dei servizi accessori per i servizi di traghettamento con veicolo tra Villa S. Giovanni e la città di Messina, nella misura del 200 per cento del costo medio di acquisto del carburante per i chilometri coperti, per categoria di veicolo, del mese precedente. Con il medesimo DPCM è determinata l'entità delle risorse da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n.197, da corrispondere agli operatori che effettuano il trasporto.»

2.0.4

NICITA, MARTELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In favore dei soggetti residenti o domiciliati nel raggio di 30 chilometri da impianti di raffineria di petroli, è riconosciuto un contributo a copertura dei costi di acquisto di carburanti per autotrazione. Per tale finalità è stanziata la somma di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per l'accesso a beneficio di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per

autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

2.0.5

MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022." »

Art. 3

3.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 3.

(Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma)

1. Verificata la promulgazione del DPCM e dei due decreti attuativi previsti all'art. 10 bis rispettivamente ai commi 8), 3) e 4) del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12 in esito della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, connessa all'attuazione del decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, i comuni, in aggiunta a quanto previsto al punto c) dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono rilasciare e conseguentemente decidere di attivare, in via sperimentale titoli autorizzatori aggiuntivi per l'esercizio del servizio di taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale. I titoli autorizzatori di cui al primo periodo, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di altri dodici mesi per esigenze di potenziamento del servizio ulteriormente emerse dalla ricognizione dei dati di cui al primo periodo. I predetti titoli autorizzatori possono essere rilasciati, nella misura di una singola unità pro capite, esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 21 del 1992 alla data di entrata in vigore del presente decreto, e vengono eventualmente attivati dai comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, nel numero ritenuto congruo rispetto alle esigenze dell'utenza, con specifica turnazione paritaria tra tutti gli aventi diritto, i quali possono valorizzarle mediante:

a) l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992;

b) la gestione in proprio, secondo le modalità di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 21 del 1992. Il complesso dei titoli autorizzatori temporanei rilasciati ai sensi del punto c) dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e integrato di quanto previsto al presente comma non può essere superiore al 10% delle licenze ordinarie in esercizio.

2. Verificata la promulgazione del DPCM e dei due decreti attuativi previsti all'art. 10 bis rispettivamente ai commi 8), 3) e 4) c) del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12 al fine di far fronte al consistente incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, in esito della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui al l'articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 104, e ai principi di cui al

punto 1) della lettera m) del medesimo articolo 37, comma 2, a incrementare il numero delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂.

3. Il contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza è fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi. Lo schema di bando, recante l'indicazione del contributo e le modalità di calcolo del medesimo, è trasmesso all'Autorità di regolazione dei trasporti per un preventivo parere. Trascorsi quindici giorni dalla ricezione dello schema senza che l'Autorità si sia pronunciata o abbia chiesto ulteriori elementi istruttori il comune può comunque procedere all'indizione del concorso straordinario. Il termine di cui al terzo periodo può essere interrotto dall'Autorità per una sola volta per esigenze di approfondimento istruttorio e decorre nuovamente dal momento di ricezione del riscontro da parte del comune. Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando.

4. Ai soggetti vincitori del concorso di cui al comma 3 è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂, da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2024, l'incentivo di cui al comma 4 per l'acquisto di veicoli non inquinanti è altresì riconosciuto:

a) ai titolari di licenza taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;

b) ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.

6. La misura di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti in misura «de minimis».

7. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle disponibilità delle risorse presenti in bilancio derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, mediante la previsione di una riserva sino al limite complessivo di 40 milioni di euro. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, le misure di cui al comma 5 possono essere prorogate sino al 31 dicembre 2026.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata apposita intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane, finalizzate ad accelerare la velocità commerciale dei servizi taxi, nonché per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, idonee a garantire un ordinato utilizzo del servizio specialmente nelle zone ad intenso traffico di passeggeri quali le stazioni ed aerostazioni, indicando contestualmente anche le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e già finalizzate agli scopi. Dalla stipula dell'intesa di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8 bis. Al fine di rispondere alle peculiarità ed alle esigenze territoriali ed assicurare una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale, le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio con conducente.

9. Alla legge n. 21 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'art 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono consentire ai titolari di licenze taxi di avvalersi, con modalità e nel numero ritenuti congrui dai comuni stessi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie, di norma, aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

5-ter. Per le finalità di cui al comma *5-bis*, il titolare di licenza presenta al comune entro il giorno precedente all'avvio del servizio realizzato con la seconda guida, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma *5-bis*, almeno il giorno precedente all'avvio del richiamato servizio.

5-quater. I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.»;

b) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: «apposita commissione regionale » sono inserite le seguenti: « , con cadenza, di norma, mensile, »;

10. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 la lettera a) e' soppressa.»

3.2

PAITA, FREGOLENT

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nelle more della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, connessa all'attuazione del decreto di cui all'articolo *10-bis*, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, i comuni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, rilasciano entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi. Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, sono rilasciate tramite concorso per esigenze di potenziamento strutturale del servizio».

3.3

NICITA, MARTELLA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da:* «Nelle more della ricognizione» *fino a:* «10 febbraio 2019, n. 12,» *con le seguenti:* «Al fine di far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma a fronte degli incrementi straordinari della domanda legata a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori

alla media stagionale, la ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, è effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge.»;

b) sostituire le parole da: «i comuni» fino a: «dalla medesima legge n. 21 del 1992» con le seguenti: «All'esito della ricognizione, i comuni, possono rilasciare, per periodi limitati, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi per far fronte alle situazioni di incremento straordinario della domanda sul proprio territorio e alle esigenze dell'utenza residente. Per tale finalità, il regolamento comunale sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea stabilisce il numero dei veicoli aggiuntivi da adibire per periodi limitati al servizio di taxi la cui consistenza è definita in rapporto ai grandi eventi in programma sul territorio, all'andamento dei flussi stagionali delle presenze turistiche e alle esigenze dell'utenza residente, nonché la durata massima delle medesime, comunque non superiori a 12 mesi e rinnovabili per un massimo di ulteriori 12 mesi. Per il rilascio delle licenze aggiuntive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 2022.».

3.4

LOMBARDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, sostituire le parole «possono rilasciare» con le seguenti: « entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, rilasciano»;

2) sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «La licenza supplementare di cui al primo periodo è rilasciata a titolo gratuito ed è liberamente cedibile a terzi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 della medesima legge, come modificato dal successivo comma 9. La licenza supplementare è cedibile esclusivamente per il medesimo territorio per il quale ha validità la licenza originaria ed è ceduta dal soggetto licenziatario mediante inserimento in una piattaforma informatica aperta al pubblico istituita e gestita dall'Autorità per i Trasporti, per un corrispettivo determinato sulla base della contrattazione individuale, mediante contratto di cessione avente data certa. Il cessionario acquista la licenza senza limiti di validità e gode degli stessi diritti ed obblighi degli attuali licenziatari. I cessionari sono iscritti al ruolo a seguito di formale richiesta in cui venga docu-

mentato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 come modificato dal successivo comma 9.»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le licenze supplementari che non siano state cedute a terzi entro il termine di 24 mesi perdono validità e il Comune emittente le riemette ponendole in vendita per ulteriori 24 mesi attraverso la medesima piattaforma di cui al comma 2 sulla base di offerte competitive formulate dai singoli interessati purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 come modificato dalla presente legge e in possesso dei requisiti prescritti. Il ricavato della cessione è di pertinenza del Comune.»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Espletata la procedura di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni possono bandire nuove licenze per far fronte a comprovate ulteriori esigenze del mercato sulla base delle verifiche condotte ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 come modificato dalla presente legge.»;

d) al comma 4, sostituire le parole «vincitori del concorso di cui al comma 3» con le seguenti: «che acquistano le licenze supplementari di cui al comma 1, inclusi coloro che lo abbiano fatto attraverso la procedura di cui al comma 2»;

e) dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. Alle licenze di cui al presente articolo si applica la disciplina di sostituzione alla guida di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.»;

f) al comma 9, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, le parole «presso la sede o la rimessa» sono abrogate;
- 2) il comma 2 è abrogato.

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente «2-bis Le regioni perseguono l'obiettivo della massima espansione possibile dell'offerta di autoservizi pubblici non di linea ed un sistema improntato a principi di equità e concorrenza a tutela dei consumatori e del maggior efficientamento del trasporto locale. A tal fine la regione ed i comuni e le città metropolitane istituiscono appositi uffici che curino la raccolta e pubblicazione degli indicatori e standard di qualità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 2, lett. m) punto 4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della disciplina regolamentare emanata in sua applicazione. Gli uffici di cui al periodo precedente si coordinano con i comitati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ove costituiti.»;

2) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. Le regioni verificano, d'intesa con i comuni e le città metropolitane, che siano utilizzati idonei aggiornati strumenti di intermediazione tra domanda ed offerta del servizio di trasporto mediante piattaforme tecnologiche aperte a tutti i fornitori dei servizi previsti dalla presente legge ed a tutti i consumatori ovvero clienti, in modo da assicurare facilità di accesso, trasparenza nella indicazioni delle condizioni e dei costi del servizio, con chiara evidenza degli sconti disponibili nonché tramite la possibilità di verificare l'adeguatezza del servizio da parte del consumatore e cliente.

6-*ter*. L'Autorità di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, esercita i propri poteri di controllo sulle regioni e sui comuni e città metropolitane affinché sia garantita in favore dell'utenza la fornitura di una adeguata offerta in condizione di concorrenza e trasparenza».

c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I requisiti per l'iscrizione al ruolo di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) aver compiuto i 25 anni di età e possedere idonea patente di guida per il veicolo da destinare al servizio da almeno 5 anni;

b) avere a disposizione, anche a titolo di mero godimento ovvero di noleggio, un veicolo idoneo alla prestazione del servizio, dotato di idoneo sistema di navigazione, anche mediante applicazione informatica, che consenta il corretto orientamento all'interno dell'area comunale o comprensoriale. I comuni licenzianti possono stabilire ulteriori requisiti delle autoveicoli miranti alla riduzione dell'inquinamento;

c) avere conseguito un certificato di abilitazione professionale rilasciato ai sensi dell'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

d) non aver riportato condanna definitiva per reati non colposi puniti con pena detentiva superiore ad anni 2, ovvero per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio, ovvero reati commessi alla guida di autoveicoli e/o mezzi di trasporto con uso di sostanze alcoliche o psicotrope;

e) non aver subito quale sanzione accessoria l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione da una professione o arte, interdizione legale, interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

f) non essere sottoposto a misure antimafia ovvero a misure di prevenzione;

g) nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) aver ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 codice penale.».

d) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole "sono riferite ad un singolo veicolo o natante" sono sostituite dalle seguenti: "sono riferite al singolo soggetto che ottenga la licenza";

2) al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "di cui al comma 1".»

e) all'articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati a fronte del pagamento di un corrispettivo calcolato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.

2. Le tariffe di cui al comma 1 vengono determinate in applicazione dei seguenti criteri vincolanti:

a) le tariffe stabiliscono esclusivamente il valore massimo da calcolare in relazione alla distanza chilometrica ed eventuali tempi di attesa dal momento in cui il veicolo raggiunge il punto di prelievo del passeggero;

b) le tariffe possono in ogni caso prevedere condizioni favorevoli per le seguenti fattispecie:

1) in favore delle persone che abbiano compiuto almeno 65 anni di età;

2) in favore delle donne per i servizi prestati dopo le ore 22:00;

3) in favore delle persone con ridotta mobilità, ai sensi dell'articolo 14;

4) corse effettuate in giornate e orari nei quali è stato deciso dalle autorità competenti il blocco del traffico privato;

5) corse che abbiano come punto di partenza o di arrivo ospedali e/o case di cura;

6) corse che abbiano come punto di partenza o di arrivo locali notturni;

c) gli sconti riconosciuti in ragione delle condizioni di favore di cui alla lettera b) ovvero in ragione di specifiche iniziative promozionali devono essere sempre adeguatamente pubblicizzati e comunicati ai potenziali clienti, nonché applicati sotto forma di riduzione percentuale della tariffa di cui alla lettera a);

d) devono essere previste modalità per l'erogazione del servizio cumulativo in favore di più persone che condividano l'intera tratta ovvero parte di essa e che provvedano a richiedere un servizio collettivo;

e) è fatta salva in ogni caso la possibilità di determinare la tariffa in misura fissa;

f) in ogni caso, qualora si applichi la tariffa chilometrica la stessa inizia ad esser determinata solo dal momento in cui il trasportato sale a bordo del veicolo ovvero raggiunga il punto di prelievo concordato;

g) gli eventuali supplementi per particolari servizi, quali a titolo esemplificativo, il prelievo presso il domicilio del cliente, la prenotazione, il trasporto di bagagli particolarmente ingombranti, il servizio notturno e/o festivo, devono essere sempre adeguatamente pubblicizzati e comunicati ai potenziali clienti prima dell'inizio della corsa e applicati sotto forma di quota fissa aggiuntiva»

2) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli esercenti il servizio di noleggio con conducente possono accettare i singoli servizi anche al di fuori delle rispettive rimesse o sedi";

3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Il pagamento del servizio deve esser sempre reso possibile, a scelta del cliente, anche mediante carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, incluse le carte prepagate. In caso di inadempienza la sanzione è quella prevista dalle disposizioni vigenti e in caso di ripetute violazioni può esser disposta la sospensione della licenza fino ad un massimo di tre giorni per ciascuna violazione segnalata.

4-*ter*. Il servizio di prenotazione può avvenire mediante servizio telefonico ovvero idonea applicazione informatica nel rispetto del principio di non discriminazione e con l'obbligo a carico dei gestori di tale servizio di gestire le chiamate e/o le prenotazioni in favore di soggetti che operino mediante il servizio di noleggio con conducente, qualora questi ne facciano richiesta.»

g) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. I soggetti che risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente iscritti al ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente legge restano iscritti al ruolo e devono adeguarsi ai requisiti introdotti con il presente articolo entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.»

9-*ter*. Il cessionario della licenza supplementare di cui al comma 1 può richiedere ai gestori del servizio di prenotazione di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, come introdotto dalla presente disposizione, di vedersi assegnare corse o prenotazioni.»

3.5

DI GIROLAMO

Al comma 1, dopo le parole «licenze aggiuntive», aggiungere le seguenti «, non cedibili a terzi,»

3.6

NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale»;

2) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, sono attivabili dal Comune per periodi limitati e per una durata comunque non superiore a dodici mesi per far fronte ai picchi di domanda legati a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche.»;

3) al terzo periodo, dopo le parole: «Le predette licenze possono essere rilasciate,» aggiungere le seguenti: «previa procedura selettiva,»;

b) al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80% a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai Comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lette b), ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»;

c) al comma 9, lettera a), capoverso "5-quater" aggiungere in fine le seguenti parole: «anche mediante integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'effettiva offerta di trasporto e, dove disponibile, nella piattaforma MaaS, in grado di reperire e utilizzare dati geolocalizzati sulla disponibilità in tempo reale di servizi multimodali di mobilità sul territorio.»

3.7

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale.»;

2) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, sono attivabili dal Comune per periodi limitati e per una durata comunque non superiore a dodici mesi per far fronte ai picchi di domanda legati a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche.»;

3) *al terzo periodo, dopo le parole:* «Le predette licenze possono essere rilasciate,» *inserire le seguenti:* «previa procedura selettiva,».

b) *al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

«I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80% a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai Comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»

c) *al comma 9, lettera a), cpv. 5-quater, dopo le parole:* «nei turni dichiarati», *inserire le seguenti:*

«anche mediante integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'effettiva offerta di trasporto e, dove disponibile, nella piattaforma MaaS, in grado di reperire e utilizzare dati geolocalizzati sulla disponibilità in tempo reale di servizi multimodali di mobilità sul territorio».

3.8

FREGOLENT

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *al primo periodo, sopprimere le parole:* «legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale.»;

2) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze

dell'utenza, sono attivabili dal Comune per periodi limitati e per una durata comunque non superiore a dodici mesi per far fronte ai picchi di domanda legati a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche.»;

3) *al terzo periodo, dopo le parole:* «Le predette licenze possono essere rilasciate,» aggiungere le seguenti: «previa procedura selettiva,»;

b) *al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80 per cento a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ultimo periodo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»

c) *al comma 9, lettera a), al capoverso 5-quater, dopo le parole «nei turni dichiarati» aggiungere le seguenti:* «anche mediante integrazione del servizio nei sistemi locali di MaaS, in grado di reperire e utilizzare dati atti a geolocalizzare l'effettiva offerta sul territorio».

3.9

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

3.10

GASPARRI, PAROLI, SILVESTRO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Le predette licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze» *con le seguenti:* «L'ulteriore licenza può essere rilasciata esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenza».

3.11

DE PRIAMO, SIGISMONDI, POGLIESE

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Le predette licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di li-

cenze» con le seguenti: «L'ulteriore licenza può` essere rilasciata esclusivamente in favore dei soggetti già` titolari di licenza».

3.12

SILVESTRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda i comuni rilasciano, su istanza e in via sperimentale, autorizzazioni aggiuntive temporanee per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura. Le autorizzazioni di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a ventiquattro mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori ventiquattro mesi per esigenze di potenziamento del servizio. Le autorizzazioni di cui al presente comma sono rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i quali sono tenuti ad assumere lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per tutta la durata del rilascio della autorizzazione aggiuntiva di cui al presente comma.»;

b) sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente "Una rimessa deve essere situata nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione".

b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può essere di una classe inferiore rispetto al veicolo indisponibile. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo.";

c) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

i) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta, con cadenza almeno mensile, i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'iscrizione nel ruolo si intende perfezionata e valida non appena superato l'esame e presentata, attraverso posta elettronica certificata, ogni certificazione richiesta dalla Camera di Commercio ed è ottemperato il pagamento dei diritti di segreteria e dei bolli. Il Ruolo dei conducenti ottenuto presso la CCIAA provinciale ove risiede il richiedente consente la partecipazione a bandi di concorso per il rilascio di autorizzazioni o licenze in ogni Pubblica Amministrazione Locale che cade nel territorio dello Stato italiano ed è riconosciuto quale requisito valido su tutto il territorio italiano."

ii) al comma 6 le parole da "o in qualità di dipendente" fino a "del dipendente medesimo" sono sostituite dalle seguenti "L'iscrizione al ruolo non è necessaria per il dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o per il sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo."

d) all'articolo 10, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-*bis*. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, ai titolari di licenze taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

5-*ter*. Per le finalità di cui al comma 5-*bis*, il titolare di licenza presenta al comune entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5-*bis*, almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa.

5-*quater*. I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.";

e) all'articolo 13 il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; l'esercizio dell'attività può essere effettuata senza limiti territoriali e per il tempo concordato tra le parti se svolto in forza di un contratto di servizio a tempo; la prestazione del servizio non è obbligatoria. La prenotazione, anche elettronica, deve

essere tenuta a bordo della vettura o presso la sede, anche in formato digitale, e deve essere esibita in caso di controlli."

3.13

FREGOLENT

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda i comuni rilasciano, su istanza e in via sperimentale, autorizzazioni aggiuntive temporanee per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura. Le autorizzazioni di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a ventiquattro mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori ventiquattro mesi per esigenze di potenziamento del servizio. Le autorizzazioni di cui al presente comma sono rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i quali sono tenuti ad assumere lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per tutta la durata del rilascio della autorizzazione aggiuntiva di cui al presente comma»;

b) al comma 9, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) all'articolo 3, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente "Una rimessa deve essere situata nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione";

b-bis) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può essere di una classe inferiore rispetto al veicolo indisponibile. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo".

b-ter) all'articolo 6,

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta, con cadenza almeno mensile, i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'iscrizione nel ruolo si intende perfezionata e valida non appena superato l'esame e presentata, attra-

verso posta elettronica certificata, ogni certificazione richiesta dalla Camera di Commercio ed è ottemperato il pagamento dei diritti di segreteria e dei bolli. Il Ruolo dei conducenti ottenuto presso la CCIAA provinciale ove risiede il richiedente consente la partecipazione a bandi di concorso per il rilascio di autorizzazioni o licenze in ogni Pubblica Amministrazione Locale che cade nel territorio dello Stato italiano ed è riconosciuto quale requisito valido su tutto il territorio italiano";

2) al comma 6, le parole da "o in qualità di dipendente" fino a "del dipendente medesimo" sono sostituite dalle seguenti "L'iscrizione al ruolo non è necessaria per il dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o per il sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo";

b-quater) all'articolo 13, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; l'esercizio dell'attività può essere effettuata senza limiti territoriali e per il tempo concordato tra le parti se svolto in forza di un contratto di servizio a tempo; la prestazione del servizio non è obbligatoria. La prenotazione, anche elettronica, deve essere tenuta a bordo della vettura o presso la sede, anche in formato digitale, e deve essere esibita in caso di controlli"».

3.14

PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. I Comuni possono rilasciare su istanza e in via sperimentale, autorizzazioni aggiuntive temporanee per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale, nonché per sostenere eventuali nuove condizioni contrattuali degli operatori con soggetti pubblici e /o privati. Le autorizzazioni di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a ventiquattro mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori ventiquattro mesi per esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati di cui al primo periodo. Costituirà titolo preferenziale per il rilascio il possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno una autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, a prescindere dal Comune che l'abbia rilasciata.

Le autorizzazioni di cui al presente comma sono rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente alla data di entrata in vigore del presen-

te decreto, a condizione che assumano lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, assunti a seguito del rilascio della autorizzazione aggiuntiva di cui al presente comma. "

b) sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. Alla legge n. 21 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, primo periodo, dopo le parole "che ha rilasciato l'autorizzazione" sono inserite le seguenti: "In caso di autorizzazioni in più comuni, il vettore ha l'obbligo di avere una sede operativa in uno solo dei comuni che hanno rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, ovvero presso la sede legale dell'impresa".

b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

d-bis) le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può essere di una classe inferiore rispetto al veicolo indisponibile. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo.

c) all'articolo 6 il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta, i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'iscrizione nel ruolo si intende perfezionata e valida non appena superato l'esame e presentata, attraverso posta elettronica certificata, ogni certificazione richiesta dalla Camera di Commercio ed è ottemperato il pagamento dei diritti di segreteria e dei bolli. Il Ruolo dei conducenti ottenuto presso la CCIAA provinciale ove risiede il richiedente consente la partecipazione a bandi di concorso per il rilascio di autorizzazioni o licenze in ogni Pubblica Amministrazione Locale che cade nel territorio dello Stato italiano ed è riconosciuto quale requisito valido su tutto il territorio italiano.

d) all'articolo 6, comma 6 le parole da "o in qualità di dipendente" fino a "del dipendente medesimo" sono sostituite dalle seguenti "L'iscrizione al ruolo non è necessaria per il dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o per il sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo."

e) all'articolo 10, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del

diritto degli utenti alla mobilità, ai titolari di licenze taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

5-ter. Per le finalità di cui al comma *5-bis*, il titolare di licenza presenta al comune entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma *5-bis*, almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa.

5-quater. I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati."

f) all'articolo 13 il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; l'esercizio dell'attività non ha limiti territoriali se svolto in forza di un contratto di servizio a tempo; la prestazione del servizio non è obbligatoria. La prenotazione, anche elettronica, deve essere tenuta a bordo della vettura o presso la sede, anche in formato digitale, e deve essere esibita in caso di controlli."

3.15

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«*1-bis.* All'articolo *10-bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «*6-bis.* Nelle more dell'istituzione del registro informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni che abbiano già istituito un registro informatico delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, possono, in deroga a quanto previsto dal comma 6, rilasciare nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio.»».

3.16

DE PRIAMO, SIGISMONDI, POGLIESE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, nelle more della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 104, e ai principi di cui al punto 1) della lettera m) del medesimo articolo 37, comma 2, a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 10 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. La predetta percentuale potrà essere estesa tramite scorrimento della graduatoria di un ulteriore 10 per cento qualora, trascorsi sei mesi dalla messa in servizio delle licenze rilasciate e adottate appieno le misure di cui al comma 1 e al successivo comma 9 del presente articolo, le autorità competenti ne ravvisino la comprovata necessità a seguito di persistente domanda del servizio non adeguatamente soddisfatta. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂.».

3.17

DE PRIAMO, SIGISMONDI, POGLIESE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, nelle more della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 104, e ai principi di cui al punto 1) della lettera m) del medesimo articolo 37, comma 2, a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 15 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in

possesto dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. La predetta percentuale potrà essere estesa tramite scorrimento della graduatoria di un ulteriore 5 per cento qualora, trascorsi sei mesi dalla messa in servizio delle licenze rilasciate e adottate appieno le misure di cui al comma 1 e al successivo comma 9 del presente articolo, le autorità competenti ne ravvisino la comprovata necessità a seguito di persistente domanda del servizio non adeguatamente soddisfatta. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂.».

3.18

NICITA, MARTELLA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « in deroga alla» con le seguenti: « nel rispetto della procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge »;

b) dopo le parole: « a incrementare» aggiungere le seguenti: « previo adeguamento del regolamento comunale sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea»

c) sostituire le parole: « in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate» con le seguenti: « secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto alla mobilità degli utenti.»

3.19

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate,»

3.20

GASPARRI, PAROLI, SILVESTRO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «al 20 per cento» con le seguenti: «al 10 per cento».

3.21

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole: «nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂» inserire le seguenti: «, con priorità per i veicoli elettrici, ed esclusi i veicoli alimentati da motori endotermici.».

3.22

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole: «nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂» inserire le seguenti: «, con priorità per i veicoli elettrici.».

3.23

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di potenziare il servizio di trasporto e di tutelare il benessere degli equidi, i comuni su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma.».

3.24

NATURALE, DI GIROLAMO

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al fine di potenziare il servizio di trasporto e di tutelare il benessere degli equidi, i comuni, su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma.».

3.25

MATERA

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «della licenza» inserire le seguenti: «di cui al comma 2».

3.26

DE PRIAMO, SIGISMONDI, POGLIESE

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «per l'esercizio del servizio di taxi,» aggiungere le seguenti: «che in nessun caso potrà essere inferiore al prezzo rilevato dai dati dei trasferimenti di licenza forniti dall'Agenzia delle Entrate.»

b) al sesto periodo, dopo le parole: «destinati integralmente,» aggiungere le seguenti: «esenti da tassazione».

3.27

GASPARRI, PAROLI, SILVESTRO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «per l'esercizio del servizio di taxi,» aggiungere le seguenti: «che in nessun caso potrà essere inferiore al prezzo rilevato dai dati dei trasferimenti di licenza forniti dall'Agenzia delle Entrate.» e al sesto periodo, dopo le parole: «destinati integralmente,» aggiungere le seguenti: «esenti da tassazione».

3.28

DI GIROLAMO

Al comma 3, sopprimere le parole «Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto».

3.29

DI GIROLAMO

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

3.30

DI GIROLAMO, NATURALE

Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80% a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai Comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».

3.31

DI GIROLAMO

Al comma 4, sostituire le parole: «ai fini dell'acquisto dei veicoli» con le seguenti: «ai fini dell'acquisto in proprietà, concessione in leasing o noleggio a lungo termine»

3.32

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 4, dopo le parole: «ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂» inserire le seguenti: «, con priorità per i veicoli elettrici, ed esclusi i veicoli alimentati da motori endotermici.».

3.33

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 4, dopo le parole: «ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂» inserire «, con priorità per i veicoli elettrici.».

3.34

MATERA

Al comma 4 e al primo periodo del comma 7 sostituire le parole: «dai provvedimenti attuativi» con le seguenti: «dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi.».

3.35

DI GIROLAMO

Al comma 5, sostituire le parole: «per l'acquisto di veicoli» con le seguenti: «per l'acquisto in proprietà, concessione in leasing o noleggio a lungo termine.».

3.36

DI GIROLAMO

Al comma 5, lettere a) e b), sostituire la parola: «sostituiscono» con la seguente: «rottamano.».

3.37

BASSO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: « 6-bis. Ai fini del riconoscimento delle malattie professionali e del lavoro usurante agli autisti del trasporto pubblico non di linea, presso l'INAIL è istituito il Registro elettronico delle patologie e dei decessi derivanti dall'attività professionale di autista del trasporto pubblico non di linea. E' fatto obbligo ai medici del lavoro e ai medici del servizio sanitario, denunciare patologie e decessi presso il Registro. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministro dei Tra-

sporti e il Ministro della Salute di concerto con la Conferenza Unificata, emaneranno un decreto attuativo per la istituzione e la regolazione del Registro.»

3.38

FREGOLENT

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «nelle aree urbane,» inserire le seguenti: «distinguendo tra corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva dei soli mezzi propri del trasporto pubblico locale e degli autoservizi pubblici non di linea e corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva di velocipedi e motocicli,».

3.39

BASSO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: « 8-bis. Al fine di rispondere alle peculiarità ed alle esigenze territoriali ed assicurare una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale, le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente.»

3.40

DI GIROLAMO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai fini del riconoscimento delle malattie professionali e del lavoro usurante, agli autisti del trasporto pubblico non di linea, presso l'INAIL, è istituito il Registro elettronico delle patologie e dei decessi derivanti dall'attività professionale di autista del trasporto pubblico non di linea. I medici del lavoro e i medici del servizio sanitario nazionale devono indicare le patologie e le cause di decesso al Registro elettronico. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, il Ministro dei Tra-

sporti di concerto con il Ministro della Salute adotta con decreto la istituzione e la regolazione del Registro di cui al presente comma.».

3.41

FREGOLENT

Al comma 9, lettera a), capoverso «5-bis)» apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità i Comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono consentire ai titolari di licenze taxi di avvalersi, con modalità e nel numero ritenuti congrui dai comuni stessi, di sostituiti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive, a carattere stagionale, diverse da quelle svolte dai titolari»;

b) sopprimere il terzo periodo.

3.42

NICITA, MARTELLA

Al comma 9, dopo le parole: « degli utenti alla mobilità,» aggiungere le seguenti: « i comuni, previo adeguamento del proprio regolamento sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, possono consentire» e sostituire le parole da: « è sempre consentito avvalersi» con le seguenti: « di avvalersi, con le modalità e nel numero definiti nel medesimo regolamento»

3.43

DE PRIAMO, SIGISMONDI, POGLIESE

Al comma 9, lettera a), capoverso «5-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «del diritto degli utenti alla mobilità,» inserire le seguenti: «previa disposizione comunale,»;

b) al primo periodo, sopprimere la parola: «sempre».

3.44

GASPARRI, PAROLI, SILVESTRO

Al comma 9, lettera a), capoverso «5-bis», primo periodo, dopo le parole: «del diritto degli utenti alla mobilità», inserire le seguenti: «previa disposizione comunale,» e al medesimo comma primo periodo, sopprimere la parola : «sempre».

3.45

FREGOLENT

Al comma 9, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso 5-bis), primo periodo, sostituire le parole: «è sempre consentito» con le seguenti: «è consentito, in misura comunque non superiore al 20 per cento dell'insieme delle imprese titolari di licenze per il servizio taxi operanti nel proprio comune,» e, al secondo periodo, le parole «e devono espletare l'attività in conformità alla normativa vigente» con le seguenti: «, in quanto titolari di impresa artigiana di trasporto si iscrivono all'albo delle imprese artigiane ed espletano l'attività di sostituto alla guida come seconda guida in forza di un rapporto con il titolare della licenza regolato da un contratto di gestione»;

b) al capoverso 5-ter), sostituire le parole: «entro il giorno precedente» con le seguenti: «entro trenta giorni precedenti» e le parole «almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa» con le seguenti: «in modo tale da consentire ai comuni di pianificare e assegnare i turni integrativi del servizio taxi secondo canoni di razionalità ed efficienza».

3.46

MATERA

Al comma 9, lettera a), capoverso «5-ter», sopprimere le parole: «almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa».

3.47

DI GIROLAMO

Al comma 9, lettera b) sostituire la parola: «almeno» con la seguente: «anche».

3.48

LOMBARDO

Al comma 9, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) all'articolo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) le modalità per lo svolgimento del servizio, agevolando con tariffe differenziate modalità di condivisione tra gli utenti e prevedendo altresì la possibilità di avvalersi di tariffe prestabilite preventivamente con gli operatori ovvero gli intermediari";

b-ter) all'articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. In via sperimentale, e comunque entro il 31 dicembre 2024, al fine di garantire la massima trasparenza tariffaria e assicurare le più efficienti modalità di accesso al servizio, ferma restando la comunicazione all'autorità amministrativa territoriale di riferimento, nei casi di richiesta del servizio tramite operatori telefonici, applicazioni mobili, strumentazioni basate sulla rete internet e altre forme di interconnessione o intermediazione, i taxi, in deroga alle disposizioni vigenti, possono applicare all'utenza, previa comunicazione del prezzo, tariffe determinate prima dell'erogazione del servizio, ovvero tariffe flessibili, determinate in ragione della corsa concordata, mediante una maggiorazione o riduzione, non superiore al 30 per cento, della tariffa chilometrica"».

3.49

DI GIROLAMO, NATURALE

Al comma 9, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 10, comma 5-quater, dopo le parole: «nei turni dichiarati» sono aggiunte le seguenti: «anche mediante integrazione del servizio nei sistemi locali di MaaS, in grado di reperire e utilizzare dati atti a geolocalizzare l'effettiva offerta sul territorio»;"

3.50

FRANCESCHELLI, NICITA

Sopprimere il comma 10.

3.51

GASPARRI, PAROLI, SILVESTRO

Al comma 10 sostituire le parole: «le lettere a) e c) sono soppresse» con le seguenti: «la lettera c) è soppresa. È altresì concesso in deroga alla soppressione della lettera c) e sino a dismissione delle stesse, l'utilizzo delle licenze già operanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».

3.52

DE PRIAMO, SIGISMONDI, POGLIESE

Al comma 10, sostituire le parole: «le lettere a) e c) sono soppresse.» con le seguenti: «la lettera c) e` soppresa. E` altresì concesso in deroga a tale soppressione e sino a dismissione delle stesse, l'utilizzo delle licenze già operanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».

3.53

FREGOLENT

Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati dai Comuni ai sensi del citato articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».

3.54

DI GIROLAMO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis) Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 9-ter, è aggiunto il seguente:

«9-quater. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, in legge 11 febbraio 2019, n. 12, sentita la Conferenza unificata, prevede altresì modalità di interoperabilità con le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzeria e natante. L'accesso alle ZTL e alle altre facilitazioni concesse agli altri veicoli del trasporto pubblico è da considerarsi un diritto non comprimibile da atti amministrativi regionali e comunali."»

b) All'articolo 85 comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la parola «*Chiunque*» sono inserite le seguenti «*senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21*»;

2) le parole da «*ovvero*» fino a «*all'autorizzazione*» sono soppresse;

3) le parole da «*? 173*» fino a «*? 1.731*» sono sostituite dalle seguenti «*da ? 1.812 a ? 7.249*»;

4) è aggiunto, infine, il seguente periodo «*Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza*».

c) All'articolo 85, comma 4-bis l'ultimo periodo è soppresso.

3.0.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Misure urgenti per l'ampliamento dei
contributi straordinari per il caro bollette)*

1. All'articolo 1, comma 29, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022."»

3.0.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo".».

Art. 4

4.1

NICITA, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « 7 agosto 2023» con le seguenti: « al 30 agosto 2023»;

b) dopo le parole: « Regione Sardegna» aggiungere le seguenti: « nonché a causa degli eventi atmosferici estremi che hanno colpito la Liguria e la Lombardia nel mese di Agosto»;

c) sostituire le parole: « 15 milioni» con le seguenti: « 25 milioni»;

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: « 15 milioni» con le seguenti: « 25 milioni».

4.2

POTENTI, MINASI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 1, sostituire le parole: " 7 agosto 2023", con le seguenti: " 22 agosto 2023"; e dopo le parole: " Regione Sardegna" inserire le seguenti: "e dell'Isola d'Elba".

4.3

LOMBARDO

Al comma 1, sostituire le parole «della Regione Siciliana e della Regione Sardegna» con le seguenti «nazionale».

4.4

LOMBARDO

Al comma 1, dopo le parole «territorio della Regione Siciliana» inserire le seguenti: «, della Regione Calabria, della Regione Puglia».

4.5

MATERA

Al comma 1, sostituire le parole: «costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche dell'isola, la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l'acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti» con le seguenti: «costi sostenuti a causa delle difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche dell'isola, della mancata fruizio-

ne dei servizi originariamente prenotati, dell'acquisto di servizi non previsti e della riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti nonché degli altri costi derivanti dai predetti eventi eccezionali».

4.0.1

DE POLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis

(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020)

"1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo."

4.0.2

IANNONE, MENNUNI, SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-*bis*

*(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020)*

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei

successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.».

4.0.3

FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni

dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo».

4.0.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale

di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo."

4.0.5

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 5 agosto 2021, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, quali costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma 1, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.».

4.0.6

MURELLI, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

*(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020)*

"1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali preno-

tati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.»

4.0.7

POGLIESE, SIGISMONDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure a tutela dei viaggiatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione» sono sostituite dalle seguenti «ferma restando la possibilità di proporre ricorso in sede giurisdizionale, è possibile esperire un tentativo di conciliazione».

2. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificata dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai processi iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dalla presente legge.».

4.0.8

PAROLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure a tutela dei viaggiatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera h) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione» sono sostituite con le seguenti «ferma restando la possibilità di proporre ricorso in sede giurisdizionale, è possibile esperire un tentativo di conciliazione».

2. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificata dal comma 1 del

presente articolo, si applicano ai processi iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dalla presente legge.».

4.0.9

FINA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure a tutela dei viaggiatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione» sono sostituite dalle seguenti «ferma restando la possibilità di proporre ricorso in sede giurisdizionale, è possibile esperire un tentativo di conciliazione».

2. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificate dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai processi iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto.».

4.0.10

PAITA, FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Ulteriori misure urgenti a tutela dei viaggiatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera h) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione» sono sostituite con le seguenti «ferma restando la possibilità di proporre ricorso in sede giurisdizionale, è possibile esperire un tentativo di conciliazione».

2. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificata dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai processi iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

4.0.11

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure a tutela dei viaggiatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione» sono sostituite con le seguenti: «ferma restando la possibilità di proporre ricorso in sede giurisdizionale, è possibile esperire un tentativo di conciliazione».

2. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificata dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai processi iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dalla presente legge.».

4.0.12

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)

1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 220 milioni di euro per l'anno 2023, compresi gli effetti derivanti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

2. Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 175 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 4.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo determinati in 395 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4. Detto importo è trasferito, entro il 31 dicembre 2023, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

4. All'articolo 1, comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: «56 per cento».

4.0.13

DAMIANI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure per accelerare gli investimenti immobiliari previsti dal PNRR nel settore turistico)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per il rilancio del settore turistico italiano e di rispettare il termine per la realizzazione degli investimenti sugli immobili ad alto potenziale turistico, il gestore del Fondo Nazionale del Turismo, di cui all'articolo 178, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, può procedere, in via eccezionale entro e non oltre il 31 marzo 2024, all'ac-

quisizione dei predetti immobili, per il tramite di un fondo dal medesimo gestito, anche senza che i soggetti venditori siano tenuti alla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistica-edilizia, nonché al rilascio delle dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per la validità degli atti e delle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La disposizione di cui al periodo precedente vale ai soli fini dell'acquisizione dei suddetti immobili e non si applica ai successivi atti dispositivi o di godimento degli stessi.»

4.0.14

MURELLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 4-bis

*(Rappresentanza delle associazioni di pazienti nei
Comitati consultivi dell'Agenzia Italiana del Farmaco)*

1. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, con decreto del Ministero della Salute sono adottate le necessarie norme regolamentari per la convocazione e la partecipazione nei comitati consultivi dell'Agenzia dei rappresentanti delle associazioni di pazienti più rappresentative per area di patologia.

Art. 5

5.1

MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA,
MISIANI, FINA, IRTO

Al comma 1, premettere i seguenti: « 01. In coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 *final* dell'8 febbraio 2022, riguardante "Una normativa sui chip per l'Europa", al fine di contribuire a rafforzare la capacità produttiva europea di chip a semiconduttore, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori, è stanziata la somma

di 400 milioni per l'anno 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 da destinare all'attuazione di accordi con imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, finalizzati alla realizzazione nel territorio nazionale di uno o più stabilimenti per la produzione di chip a semiconduttore, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori.

01-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024 e a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026;

b) quanto a quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro 30 settembre 2024 presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022;

c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante misure di razionalizzazione della spesa pubblica. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 agosto 2024 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nonché forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indi-

cazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica e sono indicati i provvedimenti mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui alla presente lettera.»

5.2

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti "dal 1° gennaio 2023».

Conseguentemente, sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 24 milioni di euro nel 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede:

a) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024, e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.»

5.3

MATERA

Al comma 3, dopo le parole: «attività di ricerca e sviluppo» inserire le seguenti: «relative al settore dei semiconduttori».

5.4

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono in ogni caso escluse dal credito di imposta di cui al comma 1, in coerenza con gli obiettivi della comunicazione della Commissio-

ne europea (COM 2022) 45 final dell'8 febbraio 2022, le imprese controllate o che collaborano con imprese controllate da entità di Paesi che non condividono i principi dell'Unione europea».

b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «procedure applicative» inserire le seguenti: "ai fini del rispetto dei principi di cui al comma 3-bis, nonché "

5.5

DE PRIAMO, SIGISMONDI, POGLIESE

Al comma 4, sostituire la parola: «richiedono» con le seguenti: «possono richiedere».

5.6

CANTALAMESSA, BIZZOTTO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 4, sostituire la parola: «richiedono» con le seguenti: «possono richiedere».

5.7

PAROLI

*Al comma 4, sostituire la parola «richiedono» con le seguenti:
«possono richiedere».*

5.8

FREGOLENT

Al comma 4 sostituire la parola: «richiedono» con le seguenti: «possono richiedere».

5.0.1

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Credito di imposta per le produzioni sostenibili delle bioraffinerie)

1. Alle imprese con stabilimenti produttivi in Italia classificati come impianti energivori e soggetti al Sistema Europeo di Scambio di Quote di Emissione (ETS) di cui alla Direttiva 2003/87/CE e successive modifiche, che producano materie plastiche biodegradabili in forme primarie o intermedi chimici utilizzando in misura non inferiore al 60 per cento materie prime rinnovabili nel rispetto dei criteri di cui al regolamento EU 2021/2139, punto 3.17, lett. c), è riconosciuto nei limiti delle risorse di cui al comma 5, un credito d'imposta pari al 100 per cento delle spese sostenute per le quote di CO₂ acquistate in ottemperanza al sistema ETS dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sino al 31 dicembre 2027.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è comunque riconosciuto sino all'adozione di misure europee che riconoscano dei crediti CO₂ per lo stoccaggio di carbonio organico nelle materie plastiche e intermedi chimici realizzati in tutto o in parte a partire da materie prime rinnovabili.

3. Il credito d'imposta riconosciuto dovrà essere investito negli stessi impianti di cui al comma 1 o in impianti integrati, ovvero ausiliari o connessi, per rendere gli impianti stessi più efficienti e/o per ridurre l'impatto dei prodotti e/o dell'energia.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità per l'accesso e il riconoscimento del credito d'imposta.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.2

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)

1. Alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 6, la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: «devono»;

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis) I Comuni, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono individuare le zone del proprio territorio preposte all'installazione delle stazioni radio base durante il successivo anno. I gestori possono presentare l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, solo in relazione alle zone previamente individuate dal Comune di riferimento. Quando l'istanza di autorizzazione presentata dal gestore si riferisce a zone diverse da quelle individuate dal Comune per installare le stazioni radio base essa non può essere accolta".».

5.0.3

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per la ricerca e lo sviluppo di approcci alternativi in campo scientifico)

1. L'importo di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 è incrementato, per l'anno 2023, ai fini dell'attuazione dell'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per un importo pari a 10 milioni di euro da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per

il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

5.0.4

DE CARLO, NOCCO, SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 5-*bis*.

(Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il Made in Italy)

1. Al fine di incentivare e sviluppare le potenzialità della filiera nazionale foresta - legno e di favorire il riposizionamento strategico delle aziende italiane rispetto alla concorrenza dei mercati esteri, anche potenziando le possibilità di approvvigionamento della materia prima, all'articolo 149, comma 1, lettera *c*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera *g*)» sono sostituite dalle seguenti: «indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera *g*).».

Art. 6

6.1

PAROLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 12 decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"4-*sexies*. In caso di assunzione a tempo indeterminato, indipendentemente dal canale di reclutamento utilizzato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo Ente, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concor-

rono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di specifici istituti contrattuali.".

6.0.1

PAROLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti in materia di università)

1. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al VI quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'Abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 le parole: "7 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".»

Art. 7

7.1

BASSO, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: « alle tecnologie di produzione alimentare» aggiungere le seguenti: « alle infrastrutture portuali, ivi comprese le banchine in concessione,»

7.2

SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. L'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è abrogato.».

Art. 8

8.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al comma 419 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni».

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1-bis, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8.2

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 227, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «duecentoquaranta giorni»;

b) al comma 228, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la possibilità di intervento del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

c) al comma 235, le parole: «aumentato del 500 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aumentato del 700 per cento».

8.3

PAROLI, SILVESTRO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La quota di cui al precedente periodo destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29, è adeguata a partire dall'anno 2023 e per gli anni successivi proporzionalmente alla variazione del prezzo medio annuo della quota EUA registrato tra il 2020 e l'anno di concessione dell'aiuto.»

8.4

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: «delle somme di cui al primo periodo» sono inserite le seguenti: «non possono essere avviate le procedure di delocalizzazione dei macchinari, dei materiali e delle produzioni e»."

Art. 9

9.1

DI GIROLAMO, NAVE, BEVILACQUA

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

9.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

c-ter. Il Fondo di rotazione, di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, è rifinanziato per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare a enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, per le attività di formazione, studio, ricerca scientifica, sviluppo di metodi e di nuovi approcci metodologici (NAM) che escludono gli esseri animali per le sperimentazioni scientifiche".

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

9.0.1

PUCCIARELLI, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Risanamento e di riconversione della centrale di La Spezia ai fini del rilancio delle attività imprenditoriali, del sostegno dei programmi di investimento, della salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'accelerazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili).

1. Al fine di accelerare il rilancio delle attività imprenditoriali del Paese e la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito, presso il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, un comitato di coordinamento finalizzato a individuare soluzioni e le risorse economiche necessarie a garantire il rilancio delle attività imprenditoriali nonché il sostegno dei programmi di investimento e di sviluppo imprenditoriale dell'area industriale di La Spezia, con la partecipazione delle istituzioni locali, delle parti sociali e degli operatori economici nonché di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. La partecipazione alle riunioni del comitato di cui al comma 1 non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

9.0.2

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)

1. Al fine di agevolare il processo di transizione digitale delle amministrazioni pubbliche, nonché di assicurare l'efficace attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 27, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«In relazione ai contratti necessari ad adempiere agli obblighi di migrazione di cui all'articolo 33-*septies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le variazioni compensative possono essere proposte fino al termine di durata dei predetti contratti, comunque non oltre il 31 dicembre 2035.».

9.0.3

DAMIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)

1. Al fine di agevolare il processo di transizione digitale delle amministrazioni pubbliche, nonché di assicurare l'efficace attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 27, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In relazione ai contratti necessari ad adempiere agli obblighi di migrazione di cui all'articolo 33-*septies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le variazioni compensative possono essere proposte fino al termine di durata dei predetti contratti, comunque non oltre il 31 dicembre 2035.».

9.0.4

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Impianti di interesse strategico nazionale)

1. Sono considerati di interesse strategico nazionale gli stabilimenti industriali siti in Italia che producono materie plastiche biodegradabili in forme primarie o intermedi chimici utilizzando in misura non inferiore al 60 per cento materie prime rinnovabili nel rispetto dei criteri di cui al regolamento UE 2021/2139, punto 3.17, lettera c), definiti come "bioraffinerie".

2. Le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessari alla realizzazione e all'operatività delle bioraffinerie di cui al comma 1 sono anch'essi considerati di interesse strategico nazionale e l'approvazione del relativo progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. Si applica il comma 2 dell'articolo 9 del presente decreto-legge».

9.0.5

AMIDEI, BALBONI, POGLIESE, SIGISMONDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure urgenti per lo sviluppo e la valorizzazione del turismo sostenibile)

1. Le idrovie Locarno-Milano-Venezia, Cremona-mare Adriatico, Fissero-Tartaro-Canalbianco, Litoranea Veneta, Idrovia del Sile, Idrovia Padova Venezia Naviglio Brenta, Idrovia Padova - Monselice- Chioggia, Idrovia Po di Volano e i laghi Maggiore, di Lugano, di Como, Iseo, di Garda, Trasimeno, Bolsena e Bracciano sono dichiarati di preminente interesse turistico nazionale.

2. Lo sviluppo e la valorizzazione turistica delle vie d'acqua di cui al comma 1 sono disciplinati dal Piano strategico di sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027.».

Art. 10

10.1

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1 sostituire le parole: «1° agosto 2023» con le seguenti: «1° luglio 2023».

10.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, BASSO, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "2,9 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti: "15 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024";

b) sostituire le parole: "che provvedono alla cattura ed allo smaltimento" con le seguenti: "colpiti, destinati al ristoro dei danni subiti nonché a favorire l'avviamento allo smaltimento a seguito della cattura";

c) sostituire le parole da. "dell'autorizzazione di spesa" fino alla fine del comma con le seguenti: "del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

10.3

MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "2,9 milioni" con le seguenti: "20 milioni";

b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: "Si applicano altresì le misure di sostegno di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la cui autorizzazione di spesa è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

10.4

MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "2,9 milioni" con le seguenti: "20 milioni";

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: "Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

10.5

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire le parole «dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca» con le seguenti: «dei consorzi, delle imprese di acquacoltura

e della pesca nonché delle imprese di lavorazione e trasformazione circolare dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca»;

2) *sostituire le parole* «ed allo smaltimento» *con le seguenti*: «, allo smaltimento e alla trasformazione ai fini alimentari, non alimentari e commerciali»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente*: «1-bis. Le operazioni di cattura e smaltimento di cui al comma 1 sono, rispettivamente, svolte attraverso l'applicazione di metodi di pesca selettiva non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e mediante l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre gli effetti dannosi a livello ambientale e sanitario.».

10.6

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole* «dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca» *con le seguenti*: «dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca nonché delle imprese di lavorazione dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca»;

2) *sostituire le parole* «ed allo smaltimento» *con le seguenti*: «, allo smaltimento e alla trasformazione ai fini alimentari e commerciali»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente*: «1-bis. Le operazioni di cattura e smaltimento di cui al comma 1 sono, rispettivamente, svolte attraverso l'applicazione di metodi di pesca selettiva non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e mediante l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre gli effetti dannosi a livello ambientale e sanitario.».

10.7

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole* «dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca» *con le seguenti*: «dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca nonché delle imprese di lavorazione e trasformazione circolare dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca»;

b) *sostituire le parole* «ed allo smaltimento» *con le seguenti*: «e alla trasformazione ai fini alimentari, non alimentari e commerciali».

10.8

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole* «dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca» *con le seguenti*: «dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca nonché delle imprese di lavorazione dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca»;

b) *sostituire le parole* «ed allo smaltimento» *con le seguenti*: «e alla trasformazione ai fini alimentari e commerciali».

10.9

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, dopo le parole: «imprese di acquacoltura» *inserire le seguenti*: «, con particolare riferimento ai consorzi ed alle imprese di mitilicoltura,».

10.10

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1 sopprimere le parole: «ed allo smaltimento».

10.11

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1 sostituire le parole: «ed allo smaltimento» *con le seguenti*: «e alla trasformazione ai fini alimentari e commerciali».

10.12

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente, pari a 500.000 euro, è destinata al sostegno dei consorzi e delle imprese di miticoltura.»

10.13

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le operazioni di cattura e smaltimento di cui al comma 1 sono, rispettivamente, svolte attraverso l'applicazione di metodi di pesca selettiva non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e mediante l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre gli effetti dannosi a livello ambientale e sanitario.»

10.14

DE CARLO, NOCCO, SIGISMONDI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura, colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 500.000 euro. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri di individuazione delle perdite indennizzabili subite e le modalità di erogazione delle predette somme. Agli oneri derivanti dal periodo precedente pari a 500.000 euro, per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»

10.15

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO, FINA, IRTO

Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le aree geografiche colpite dall'emergenza, i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i costi ammissibili ed i criteri di riparto, nonché i criteri, le modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi per il ristoro dei danni correlati alla diffusione del granchio blu.";

10.16

MATERA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati le aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, i beneficiari del sostegno previsto dal comma 1, le modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1».

10.17

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 2, dopo le parole: «e delle foreste» inserire le seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

10.18

FRANCESCHELLI, MARTELLA, BASSO, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Al comma 2, dopo le parole: "e delle foreste" inserire le seguenti: "d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni".

10.19

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Gli stanziamenti economici, di cui al comma 1, sono corrisposti nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità e conservazione definiti dalla politica comune della pesca (PCP), ai sensi dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1139/2021, previa verifica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai consorzi e alle imprese dell'acquacoltura e della pesca per monitorare il rispetto dei criteri e delle priorità stabiliti dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura («FEAM-PA»), nonché le disposizioni normative relative alle acque di zavorra.".

10.20

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è disposta nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità e conservazione stabiliti dalla politica comune della pesca (PCP) ed è elargita, previa verifica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai consorzi e alle imprese dell'acquacoltura e della pesca che rispettino i criteri e le priorità stabiliti dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura («FEAM-PA»), nonché le disposizioni normative relative alle acque di zavorra.».

10.21

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO, FINA, IRTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati a studiare il comportamento della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) in funzione della rete trofica e ad individuare adeguate misure di prevenzione della diffusione è autorizzata la spesa di 500.000 euro per il 2023 e 1 milione di euro per il 2024. Con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 500.000 euro per il 2023 e 1

milione di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

10.0.1

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Piano di gestione, monitoraggio e contenimento del granchio blu)

1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) e di assicurare, nel contempo, il rispetto degli equilibri degli ecosistemi e della biodiversità acquatica, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano nazionale di gestione, monitoraggio e contenimento del granchio blu e delle specie acquatiche non indigene.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

10.0.2

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure di prevenzione)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano di misure di prevenzione relativo all'introduzione accidentale di specie acquatiche aliene non incluse nell'elenco di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, anche attraverso l'ausilio di sistemi di rilevamento precoce e di analisi sistematica dei fattori di rischio.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

10.0.3

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sospensione dei mutui e finanziamenti per le imprese di acquacoltura e della pesca)

1. Al fine di fronteggiare le perdite economiche delle imprese operanti nel settore dell'acquacoltura e della pesca colpite dal fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*), le predette imprese titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1° marzo 2023 e il 31 dicembre 2023 e senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività delle imprese di acquacoltura e della pesca.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari comunicano alle imprese di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempiano ai predetti obblighi informativi,

le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 ottobre 2023, senza oneri aggiuntivi.».

10.0.4

DE CARLO, NOCCO, SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sanzioni in materia di riproduzione animale)

1. Al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, all'articolo 12 del citato decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole «dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403», sono sostituite dalle seguenti «dalla normativa vigente»;

b) al comma 3 le parole «dagli articoli 18 e 30 del citato decreto 29 luglio 2000, n. 43», sono sostituite dalle seguenti «dalla normativa vigente»;

c) al comma 5 le parole «dell'articolo 40 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403» sono sostituite dalle seguenti «dalle disposizioni vigenti»;

d) al comma 6, lettera a), è sostituito come segue: «a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nella ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni; di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta nonché di requisiti ed obblighi delle stazioni di inseminazione artificiale di equidi; requisiti e obblighi di centri di produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale germinale; di recapiti; di gruppi di raccolta di embrioni e di centri di produzione di embrioni; di flusso di informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi o di impianto embrionale; di autocontrollo di qualità del materiale germinale e di qualità del seme bovino e bufalino»;

e) al comma 6, lettera b), è sostituito come segue: «b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nella ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di pratica di inseminazione artificiale nonché del relativo flusso di informazioni da parte di medici veterinari ed operatori pratici.».

10.0.5

ROMEO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure per il rilancio del settore dell'allevamento dei cavalli da corsa)

1. Al fine di sostenere e rafforzare la filiera degli equidi e di rilanciare su tutto il territorio nazionale la pratica dell'allevamento dei cavalli per fini ippico-sportivi, nelle more del riordino complessivo del settore ippico e in via sperimentale per il triennio 2023, 2024 e 2025, le attività di allevamento di cavalli per la pratica sportiva professionale sono considerate attività agricole connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e ad esse si applicano le vigenti disposizioni fiscali e previdenziali previste per il settore agricolo, anche se svolte a favore di terzi.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

10.0.6

MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure urgenti nel settore dell'editoria)

1. In previsione di una riforma organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, il comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

2. Al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, lettera e) le parole: "almeno il 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno il 25 per cento" e le parole: "almeno il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno il 15 per cento";

b) all'articolo 8:

1) al comma 6, lettera a), le parole "una quota pari al 55 per cento" sono sostituite dalle parole "una quota pari al 65 per cento";

2) al comma 6, lettera b), le parole: "una quota pari al 45 per cento" sono sostituite dalle parole: "una quota pari al 55 per cento";

3) al comma 6, lettera c), le parole "una quota pari al 35 per cento" sono sostituite dalle parole "una quota pari al 45 per cento";

4) al comma 7 le parole "oltre il limite del 50 per cento" sono sostituite dalle parole "oltre il limite del 30 per cento";

5) al comma 10, lettera a), le parole "primo scaglione, 0,20 per copia venduta, se quotidiani e 0,25 euro, se periodici" sono sostituite dalle parole "primo scaglione, 0,30 per copia venduta, se quotidiani e 0,35 euro, se periodici";

6) al comma 10, lettera b), le parole "secondo scaglione, 0,25 per copia venduta, se quotidiani e 0,30 euro, se periodici" sono sostituite dalle parole "secondo scaglione, 0,35 per copia venduta, se quotidiani e 0,40 euro, se periodici";

7) al comma 10, lettera c), le parole "terzo scaglione, 0,35 per copia venduta" sono sostituite dalle parole "terzo scaglione, 0,45 per copia venduta";

8) al comma 8, lettera a), le parole "300.000 per i periodici e 500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione" sono sostituite dalle parole "400.000 per i periodici e 600.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione;

9) al comma 14, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "e) una quota aggiuntiva in proporzione al numero di utenti unici finali raggiunti per l'edizione digitale, accertato con sistemi di rilevazione statistici, pari: 1) al 2 per cento del contributo spettante all'impresa editrice, per un numero di utenti unici finali mensili da 40.000 e fino a 100.000; 2) un'ulteriore quota dell'1 per cento del contributo spettante all'impresa editrice, per un numero di utenti unici finali mensili per ogni scaglione di 100.000 fino a 1.000.000 di utenti unici finali.";

10) al comma 15 le parole "essere superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle parole: "essere superiore al 70 per cento";

3. All'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono soppresse le parole da "Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile" fino alle parole "al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".

4. All'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono soppresse le parole da "Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile" fino alle parole "al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Per le imprese che fruiscono dei contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ai fini del conteggio del calcolo del contributo i costi di cui alla lettera b) dal secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, vengono ammessi al netto degli eventuali crediti d'imposta riconosciuti ai sensi del comma precedente".».

10.0.7

DAMIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.10-*bis*.

(Misure urgenti nel settore dell'editoria)

1. In previsione di una riforma organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, il comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.

2. Al comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole "essere superiore al 50 per cento" con le parole "essere superiore al 70 per cento"; al comma 7 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole "oltre il limite del 50 per cento" con le parole "oltre il limite del 30 per cento"; alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole "una quota pari al 55 per cento" con le parole "una quota pari al 65 per cento"; alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole "una quota pari al 45 per cento" con le parole "una quota pari al 55 per cento"; alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole "una quota pari al 35 per cento" con le parole "una quota pari al 45 per cento"; alla lettera a) del comma 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole "primo scaglione, 0,20 per copia venduta, se quotidiani e 0,25 euro, se periodici" con le parole "primo scaglione, 0,30 per copia venduta, se quotidiani e 0,35 euro, se periodici"; alla lettera b) del comma 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole "secondo scaglione, 0,25 per copia venduta, se quotidiani e 0,30 euro, se periodici" con le parole "secondo scaglione, 0,35 per copia venduta, se quotidiani e 0,40 euro, se periodici"; alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole "terzo scaglione, 0,35 per copia venduta" con le parole "terzo scaglione, 0,45 per copia venduta"; alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole "300.000 per i periodi-

ci e 500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione" con le parole "400.000 per i periodici e 600.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione; Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole "almeno il 30 per cento" con le parole "almeno il 25 per cento" e le parole "almeno il 20 per cento" con le parole "almeno il 15 per cento". Al comma 14 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 aggiungere la lettera e): una quota aggiuntiva in proporzione al numero di utenti unici finali raggiunti per l'edizione digitale, accertato con sistemi di rilevazione statistici, pari: 1) al 2 per cento del contributo spettante all'impresa editrice, per un numero di utenti unici finali mensili da 40.000 e fino a 100.000; 2) un'ulteriore quota dell'1 per cento del contributo spettante all'impresa editrice, per un numero di utenti unici finali mensili per ogni scaglione di 100.000 fino a 1.000.000 di utenti unici finali.

3. All'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono abrogate le parole da "Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile" alle parole "al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70"; al comma 3 dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono abrogate le parole da "Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile" alle parole "al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70". Aggiungere, inoltre, il secondo comma: "Per le imprese che fruiscono dei contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ai fini del conteggio del calcolo del contributo i costi di cui alla lettera b) dal secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, vengono ammessi al netto degli eventuali crediti d'imposta riconosciuti ai sensi del comma precedente".»

Art. 11

11.1

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, dopo le parole: «produzioni viticole» inserire le seguenti: «di uva da vino e uva da tavola».

11.2

DE CARLO, NOCCO, SIGISMONDI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» sono soppresse;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La ripartizione dell'importo di cui al comma 2 è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sopportato costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora. Con il decreto di cui al precedente periodo è inoltre individuata la documentazione utile ai fini dell'applicazione del criterio preferenziale.»

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. La dotazione del Fondo di cui comma 3 è incrementata di euro 6.000.000,00 per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «4. Per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici è assegnato all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

11.3

MATERA

Al comma 2, dopo le parole: «Fondo di solidarietà nazionale» inserire le seguenti: «di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,» e sostituire le parole da: «dell'articolo 185-ter» fino alla fine del comma con le seguenti:

«degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017».

11.4

BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 2, sostituire la parola: "comprende" con la seguente: "può ri-comprendere".

11.5

MATERA

Al comma 3, sopprimere le parole: «come finanziato annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,».

11.6

FRANCESCHELLI, BASSO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO, NICITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole «1 milione di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro,»

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

11.7

PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sostituire le parole «nel limite di 1 milione di euro,» con le seguenti: «nel limite di 10 milioni di euro,»

b) aggiungere, infine, il seguente comma: «3-bis. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

11.8

POGLIESE, SIGISMONDI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «nel limite di 1 milione di euro,» con le seguenti: « nel limite di 10 milioni di euro,»;

b) aggiungere, infine, il seguente comma: «3-bis. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.9

BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sostituire le parole « nel limite di 1 milione di euro,» con le seguenti: « nel limite di 10 milioni di euro,»

b) aggiungere, infine, il seguente comma: «3-bis. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.10

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 3, sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».

11.11

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata altresì la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.12

BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

" 3-bis. All'articolo 14 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

4. I processi di dealcolizzazione per l'elaborazione dei prodotti vitivinicoli dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati sono consentiti negli stabilimenti enologici, mediante i processi indicati alla Sezione E dell'allegato VIII del Regolamento UE 2117/2021 e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, a condizione che le singole lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione agli uffici territoriali dell'ICQRF.

5. Con decreto del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di gestione, di riutilizzo e di smaltimento delle miscele idroalcoliche residue dai processi autorizzati di dealcolizzazione, gli altri adempimenti in materia di controllo e gestione delle operazioni di dealcolizzazione negli stabilimenti enologici, nonché gli obblighi in materia di annotazione delle operazioni nei registri telematici".

11.13

BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»".

11.14

BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole «30 giugno 2023» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»".

11.0.1

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Piano straordinario per la rigenerazione della viticoltura)

1. Al fine di sostenere la rigenerazione della viticoltura e di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione viticola, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato il Piano straordinario di

cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

11.0.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo per la ricerca sulla peronospora)

1. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti la peronospora (*plasmopara viticola*) e il rapporto tra i cambiamenti climatici e la capacità produttiva delle aziende agricole nonché di introdurre opportune tecniche terapeutiche attualizzate all'emergente mutato contesto ambientale, volte a contenere la diffusione del patogeno nelle piante, aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per la ricerca sulla peronospora», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.3

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva a seguito degli attacchi di peronospora)

1. A favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola è assegnato un contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno precedente.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 e la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.4

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Contributo a fondo perduto per il settore viticolo)

1. Per l'anno 2023 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola, in misura pari a 1 euro, rispettivamente,

per ciascun litro di vino prodotto e per ciascun chilo di uva da tavola raccolto. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.5

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Contributo a fondo perduto per il settore viticolo)

1. Per l'anno 2023 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.6

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Esonero contributivo a favore delle aziende appartenenti al settore viticolo)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere appartenenti al settore viticolo e contenere gli effetti negativi derivanti dagli attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*), alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e uva da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da maggio 2023 ad agosto 2023. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. L'esonero di cui al comma 1 è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore viticolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da maggio 2023 ad agosto 2023.

3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il beneficio contributivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel limite di minori entrate contributive pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto moni-

toraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.7

BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Misure urgenti per il settore vitivinicolo cooperativo)

1. Le cooperative che svolgono attività di produzione agricola e le cantine cooperative che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*) alle produzioni viticole, possono accedere ai benefici previsti dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Per favorire la ripresa produttiva, alle cooperative di cui al comma 1 che nel 2023 hanno subito un decremento di conferimenti di uva da parte dei soci rispetto alle quote di prodotto conferito nell'anno precedente, è riconosciuto un contributo in conto capitale, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

3. I criteri per l'erogazione del contributo di cui al comma 2 sono definiti con decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

11.0.8

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo per il sostegno delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche)

1. Al fine di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che operano nel settore della produzione biologica, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) in misura pari o superiore al 50% alle produzioni viticole e vitivinicole biologiche di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il sostegno delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del fondo di cui al precedente comma sono assegnate prioritariamente alle micro aziende viticole e vitivinicole a filiera corta.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

11.0.9

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rafforzamento dei controlli anti-speculazione in campo agricolo)

1. Al fine di contrastare gli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi all'origine collegati alla diffusione del patogeno della peronospora (*plasmopara viticola*), anche riconducibili alle pratiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli riguardanti le relazioni commerciali tra acquirenti e

fornitori di uva da vino e uva da tavola al fine di garantire la trasparenza, la correttezza, la proporzionalità e la reciproca corrispettività delle prestazioni.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e finanze.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ICQRF), il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e la Guardia di finanza, sono individuati quali autorità di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e le competenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad un milione di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.10

PAROLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.11

BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.12

BASSO, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023 possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.13

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate verificatisi a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.14

PAROLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11.bis.

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2-bis del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n.6 le parole: «30

giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»

2. All'articolo 8-*bis* del decreto legge 10 maggio 2023 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.87 le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

11.0.15

FRANCESCHELLI, BASSO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2-*bis* del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

2. All'articolo 8-*bis* del decreto legge 10 maggio 2023 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

11.0.16

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

2. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 set-

tembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»".

11.0.17

DE CARLO, POGLIESE, SIGISMONDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

b) al comma 46 le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

c) al comma 47 dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

d) al comma 48 le parole: «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.0.18

BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 sostituire le parole « nel primo trimestre solare dell'anno 2023» con le seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

b) al comma 46 sostituire le parole « nel primo trimestre solare dell'anno 2023» con le seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

2. al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» inserire le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

3. al comma 48 sostituire le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» con le seguenti: « entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.0.19

PAROLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 sostituire le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» con le seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

b) al comma 46 sostituire le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» con le seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» inserire le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carbu-

rante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

3. *al comma 48 sostituire le parole* «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» con le seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

11.0.20

BASSO, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

b) al comma 46 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

c) al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

d) al comma 48 le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.0.21

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

b) al comma 46, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

c) al comma 47, dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

d) al comma 48, le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

2. Agli oneri di derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.22

DE CARLO, NOCCO, SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure urgenti per la tracciabilità degli oli di oliva vergine)

1. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti" sono sostituite dalle seguenti: "gli olivicoltori";

b) al comma 2 le parole "del divieto" sono sostituite dalle seguenti: "delle disposizioni";

c) al comma 3 le parole "riconosciute" e da "nonché la sanzione" fino alla fine del comma sono soppresse."

2. Al fine di garantire una maggiore qualità e trasparenza della produzione di oli di oliva vergini, con provvedimento della competente Direzione del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste sono stabilite le modalità attraverso le quali, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sono registrate dai commercianti di olive di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2009 «Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva» e successive modificazioni, le consegne delle olive da olio ai frantoi oleari. Le consegne e le registrazioni di cui al periodo precedente devono avvenire entro sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori.».

11.0.23

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo per gli allevamenti sostenibili)

1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi volti a garantire il benessere animale, anche mediante l'ausilio di personale qualificato destinato all'attuazione specifici sistemi di controllo e monitoraggio per l'attenuazione delle sofferenze animali e che, al contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-

zootecniche tipiche del Made in Italy, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per gli allevamenti sostenibili", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.».

11.0.24

NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure per le imprese agricole colpite dalla diffusione della peste suina africana)

1. A favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni dalla diffusione della peste suina africana (PSA) è autorizzata l'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.25

NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure urgenti nel settore della suinicoltura)

1. Al fine di eradicare il fenomeno della peste suina africana e di impedire l'aggravamento dei danni, diretti e indiretti, patiti dagli operatori del comparto della filiera suinicola a far data dall'accertamento del 7 gennaio 2022 della presenza della peste suina africana nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle regioni Piemonte e Liguria, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è costituito un fondo per l'eradicazione della peste suina africana e per l'indennizzo dei relativi danni subiti dalle imprese agricole, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a partire dall'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito l'ammontare di ciascun intervento, rispettivamente, di eradicazione e di indennizzo attinente al fondo di cui al comma 1. Sono altresì individuate le azioni di eradicazione da finanziare con le risorse del fondo nonché i beneficiari, i tempi e i modi di accesso alle risorse destinate agli indennizzi per i danni diretti e indiretti non coperti da altre forme di indennizzo totale o parziale.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle

risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.26

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica)

1. Al fine di contrastare la proliferazione incontrollata della fauna selvatica e di attenuare i connessi rischi riguardanti la sicurezza stradale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica attraverso l'utilizzo di farmaci vaccinali immuno-contraccettivi, ivi incluso il vaccino immuno-contraccettivo "GonaCon".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.».

11.0.27

DE CARLO, NOCCO, POGLIESE, SIGISMONDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto del divieto di cui al comma 1-*bis*, l'esercizio venatorio è consentito per le seguenti specie e nei periodi sottoindicati»;

b) al comma 2, le parole «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni, entro il 15 giugno, pubblicano il calendario venatorio nel rispetto del comma 1 e con l'indicazione, per ciascuna specie di fauna selvatica cacciabile, del numero massimo di capi, giornaliero e stagionale, di cui è consentito il prelievo. Con il calendario venatorio, le regioni possono modificare le specie cacciabili e i periodi di caccia, stabiliti al comma 1, a condizione della»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

11.0.28

BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto del divieto di cui al comma 1-bis, l'esercizio venatorio è consentito per le seguenti specie e nei periodi sottoindicati»;

b) al comma 2, le parole «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni, entro il 15 giugno, pubblicano il calendario venatorio nel rispetto del comma 1 e con l'indicazione, per ciascuna specie di fauna selvatica cacciabile, del numero massimo di capi, giornaliero, di cui è consentito il prelievo. Con il calendario venatorio, le regioni possono modificare le specie cacciabili e i periodi di caccia, stabiliti al comma 1, a condizione della»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

11.0.29

DE CARLO, NOCCO, SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1% in peso, all'interno o a non oltre 100 metri di una zona umida, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1000.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione di Ramsar;

b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività di tiro all'interno dei poligoni costituiti da strutture chiuse o per svolgere attività diverse dall'attività di tiro.».

11.0.30

POGLIESE, SIGISMONDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1% in peso, all'interno o a non oltre 100 metri di una zona umida, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1000.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1, sono qualificate zone umide le seguenti:

a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione di Ramsar;

b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1 al fine di svolgere attività di tiro all'interno dei poligoni costituiti da strutture chiuse o per svolgere attività diverse dall'attività di tiro.»»

11.0.31

BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1% in peso, all'interno o a non oltre 100 metri di una zona umida, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1000.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

- a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione di Ramsar;
- b) zone umide di importanza nazionale ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
- c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività di tiro all'interno dei poligoni costituiti da strutture chiuse o per svolgere attività venatoria al di fuori delle aree di cui al comma 1-bis.».

11.0.32

BORGHESE, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure urgenti relative ai requisiti di accesso al contributo per il sostegno alla stampa italiana all'estero)

1. In previsione di una revisione organica della normativa per la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione in materia di

diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è inserito il seguente: «Art. 16-*bis* (Commissione per l'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi per la stampa italiana all'estero) - 1. È istituita presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria una commissione incaricata di attestare la sussistenza dei requisiti di accesso ai contributi per la stampa italiana all'estero di cui al presente decreto legislativo, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari numero, nonché da rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale della stampa italiana. Ai componenti della commissione di cui al presente articolo non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato ed alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

2. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è sostituito dal seguente: «2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria cura l'istruttoria per l'ammissione al contributo con il supporto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riguardo alla diffusione delle modalità di accesso ai contributi e alla trasmissione al Dipartimento dei documenti istruttori presentati dalle imprese editrici».

3. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 21 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono soppresse le parole: «attestati dal competente capo dell'ufficio consolare italiano di prima categoria».

4. Al comma 4 dell'articolo 2, della legge 23 ottobre 2003, n. 286 la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulla diffusione di locali mezzi di informazione che presentano domande di accesso ai contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato."».

Art. 12

12.1

PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile.» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «51,2 milioni» con le seguenti: «61,4 milioni»;*

c) *al terzo periodo, sostituire le parole: «51,2 milioni» con le seguenti: «61,4 milioni»;*

12.2

PATUANELLI, TURCO, PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «non ulteriormente prorogabile»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «80 per cento» e sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «5,8 milioni» con le seguenti «7,7 milioni»*

d) *sopprimere il comma 4.*

12.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:

“, non ulteriormente prorogabile”.

12.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

12.5

PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Sopprimere il comma 2.

12.6

PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorrano, sostituire le parole: «del primo diritto utile» con le seguenti: «dei diritti utili»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;

12.7

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ", ovvero, della pensione anticipata", fino alla fine del periodo.

12.8

PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «60 per cento» con le seguenti: «80 per cento»;

b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «5,8 milioni» con le seguenti: «7,7 milioni»;

12.9

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, sostituire le parole : "pari al 60 per cento", con le seguenti: "pari all'80 per cento".

Conseguentemente:

1) al comma 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole : "5,8 milioni", con le seguenti: "8 milioni";

2) *al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: "8,3 milioni", con le seguenti: "12 milioni".*

12.10

PIRRO, PATUANELLI, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora dal predetto monitoraggio emergano risparmi di spesa, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto, fermo restando il limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'incremento della percentuale di cui al primo periodo del presente comma fino al valore massimo dell'80 per cento.»

12.11

PAROLI, SILVESTRO

Sopprimere il comma 4.

12.12

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 4.

12.13

PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Sopprimere il comma 4.

12.14

PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «6.000 euro» con le seguenti: «12.000 euro»;*

b) *sostituire ovunque ricorrano le parole: «1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "2,6 milioni di euro per l'anno 2024, 6,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3,6 milioni di euro per l'anno 2027»;*

c) *dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

12.15

MATERA

Al comma 6, dopo le parole: «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per ciascun lavoratore».

12.16

PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «6-bis. Al fine di garantire il rispetto della clausola sociale, la Italia Trasporto Aereo S.p.A è tenuta al mantenimento dei livelli occupazionali di tutte le aree di business di Alitalia - Società Aerea Italia S.p.A. e di Alitalia Cityliner Sp.A. entrambe in amministrazione straordinaria, attingendo, in via prioritaria, per le nuove assunzioni dal bacino di lavoratori in cassa integrazione salariale.».

12.17

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Italia Trasporto Aereo S.p.A. è tenuta ad assumere prioritariamente dal bacino dei dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. ed Alitalia Cityliner S.p.a., collocati in trattamento straordinario di integrazione salariale, i lavoratori in possesso delle professionalità analoghe a quelle necessarie al proprio organico."

12.0.1

LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Sostegno alla formazione del personale di esercizio ferroviario)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato Programma per la formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci, con una dotazione pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 2024 al 2026, di un contributo, denominato "buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci", di importo non superiore a 2.000 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra i diciotto e trentacinque anni di età per il conseguimento presso un centro di formazione ferroviaria riconosciuto dalla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali ai sensi delle linee guida per il riconoscimento dei centri di formazione del 27 ottobre 20210 del certificato di avvenuta formazione, nel settore dei treni merci, per una o più attività di sicurezza, ad esclusione della condotta, così come definite dal decreto ANSF n. 4/2012 Allegato C "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza" e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019.

2. Il buono di cui al comma 1 può essere riconosciuto per una sola volta, non concorre alla formazione della base imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

4. Una quota fino al tre per cento della dotazione del fondo per l'anno 2024 è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a., anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.0.2

PAROLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Sostegno alla formazione del personale di esercizio ferroviario)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato "Programma per la formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci", con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 2024 al 2026, di un contributo, denominato "buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci", di importo non superiore a duemila euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento presso un Centro di Formazione Ferroviaria

riconosciuto dalla ANSFISA ai sensi delle linee guida ANSF n. 7/2010 dei seguenti titoli:

a) certificato di avvenuta formazione, nel settore dei treni merci, per una o più attività di sicurezza, ad esclusione della condotta, così come definite dal Decreto ANSF n. 4/2012 Allegato C "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza" e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019.

2. Il 'buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario' può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

4. Una quota, fino al tre per cento, dell'anno 2024, delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1".

12.0.3

DE POLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Sostegno alla formazione del personale di esercizio ferroviario)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato 'Programma per la formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci', con una dotazione pari a due milioni di euro per cia-

scuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 2024 al 2026, di un contributo, denominato "buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci", di importo non superiore a duemila euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento presso un Centro di Formazione Ferroviaria riconosciuto dalla ANSFISA ai sensi delle linee guida ANSF n. 7/2010 dei seguenti titoli:

a) certificato di avvenuta formazione, nel settore dei treni merci, per una o più attività di sicurezza, ad esclusione della condotta, così come definite dal Decreto ANSF n. 4/2012 Allegato C "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza" e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019.

2. Il 'buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario' può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

4. Una quota, fino al tre per cento, dell'anno 2024, delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1».

12.0.4

BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

1. La disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità *una tantum* a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

2. Per l'anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita una indennità pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.

3. L'indennità di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità-

4. Agli oneri di spesa derivanti dal comma 2, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - piano di gestione n. 1 del capitolo 2215.»

12.0.5

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

1. La disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto - legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

2. Per l'anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita una indennità pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.

3. L'indennità di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità-

4. Agli oneri di spesa derivanti dal comma 2, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - piano di gestione n. 1 del capitolo 2215.».

12.0.6

MAFFONI, PUGLIESE, SIGISMONDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Attività prevalente dei consorzi garanzia fidi per l'accesso al credito delle PMI)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. La condizione di prevalenza sussiste quando dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che l'ammontare delle attività di cui al comma 4 e 5 è maggiore dell'ammontare dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 6.»»

12.0.7

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Attività prevalente dei consorzi garanzia fidi per l'accesso al credito delle PMI)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma: "6-bis. La condizione di prevalenza sussiste quando dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che l'ammontare delle attività di cui al comma 4 e 5 è maggiore dell'ammontare dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 6."»

12.0.8

BASSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Attività prevalente dei consorzi garanzia fidi per l'accesso al credito delle PMI)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. La condizione di prevalenza sussiste quando dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che l'ammontare delle attività di cui al comma 4 e 5 è maggiore dell'ammontare dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 6."»

12.0.9

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 41, della legge n. 92 del 18 luglio 2012)

1. L'articolo 2, comma 41, della legge numero 92 del 18 luglio 2012 si interpreta nel senso che il provvedimento giudiziale di reintegrazione disposto ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, comporta decadenza solo a far data dall'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, comportante l'obbligo di corresponsione della retribuzione. In ogni caso, la declaratoria di illegittimità del licenziamento non determina obbligo restitutorio delle somme medio tempore percepite dal lavoratore a titolo di trattamento previdenziale o di integrazione al reddito da qualsiasi fonte disposta; fermo restando il divieto di cumulo tra trattamento retributivo e le indennità di cui innanzi.»

12.0.10

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

1. Nel caso di condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300, le somme percepite dal lavoratore a titolo di prestazioni di disoccupazione, di indennità di mobilità e di integrazione alla stessa conseguenti alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro sono oggetto di ripetizione da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei limiti di quanto riconosciuto dal giudice a titolo di indennità risarcitoria.»

12.0.11

DAMIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate ai sensi del presente articolo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.";

b) all'articolo 17, comma 3, dopo le parole "sono adeguate al rischio rilevato" è aggiunto il seguente inciso: *"e basate su informazioni aggiornate, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d)".».*

12.0.12

GASPARRI, PAROLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite con le seguenti: "il numero di fattura emessa".»

12.0.13

MURELLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico)

1. Nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico, ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31/12/2023 non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»

12.0.14

MARTELLA, Ettore Antonio LICHERI, DE CRISTOFARO, FREGOLENT, SPAGNOLLI, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO, FINA, IRTO, CAMUSSO, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico)

1. Nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico, i trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31 dicembre 2023 non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

12.0.15

OCCHIUTO, TERNULLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n. 340 in materia di soppressione dei fogli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità)

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater* le parole: "negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali" sono sostituite con le seguenti: "nelle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili";

b) al comma 2-*quinquies*, al secondo periodo, le parole: "agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono sostituite con le seguenti: "alle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili".».

12.0.16

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Misure a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. *Gli effetti della dichiarazione di notevole interesse pubblico non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già superato positivamente la verifica di procedibilità di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*".»

12.0.17

FREGOLENT

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Misure a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Gli effetti della dichiarazione di notevole interesse pubblico non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già superato positivamente la verifica di procedibilità di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

Art. 13

13.1

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Sopprimere l'articolo.

13.2

DREOSTO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando il rispetto del Titolo V, parte seconda, della Costituzione e degli statuti e delle relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano,».

13.3

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «made in Italy» inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,»;

b) sopprimere i commi 5 e 6.

13.4

SIGISMONDI, POGLIESE

Al comma 1, dopo le parole: «sul territorio italiano,» inserire le seguenti: «ivi compresi i programmi legati alle filiere dei semiconduttori, delle batterie e dei data center,».

13.5

TUBETTI, SIGISMONDI, POGLIESE

Al comma 1, dopo le parole: «su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy», inserire le seguenti: «d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata,».

13.6

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole «sul territorio italiano», aggiungere le seguenti:

«che non pregiudichino la conservazione e la tutela degli habitat e degli specie animali e vegetali delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" e che non interessino aree già dichiarate in stato di emergenza ambientale e ».

13.7

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole: «non inferiore all'importo di un miliardo di euro» inserire le seguenti: «, erogati secondo le modalità disposte dal regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio e dagli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che definiscono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo all'ambiente, contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali come definiti all'articolo 17 del regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio.».

13.8

BASSO, FINA, IRTO, NICITA

Al comma 2, dopo le parole: « un miliardo di euro » aggiungere le seguenti: « ovvero 200 milioni di euro per opere portuali strategiche. »

13.9

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. La localizzazione degli impianti funzionali ai grandi programmi di investimento sul territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano avviene d'intesa tra le medesime e il Presidente del Consiglio dei Ministri. Le province autonome provvedono a svolgere direttamente le attività previste dal presente articolo, nell'esercizio delle competenze spettanti ai sensi dello Statuto speciale, anche con riguardo alla razionalizzazione dei procedimenti amministrativi.»

13.10

TESTOR, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. La localizzazione degli impianti funzionali ai grandi programmi di investimento sul territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano avviene d'intesa tra le medesime e il Presidente del Consiglio dei Ministri. Le province autonome provvedono a svolgere direttamente le attività previste dal presente articolo, nell'esercizio delle competenze spettanti ai sensi dello Statuto speciale, anche con riguardo alla razionalizzazione dei procedimenti amministrativi.»

13.11

SIRONI

Al comma 4 sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

13.12

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 4 sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

13.13

DREOSTO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole «sentite», con le parole: «di concerto con»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «decorso il quale si procede anche in mancanza dei pareri» con le seguenti: «. Il parere sulle ordinanze è vincolante».*

13.14

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso la deroga non può riguardare la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale.»

13.15

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione di cui al comma 5, il Commissario straordinario acquisisce gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b-bis.1*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 7-bis del presente articolo.»

b) dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *b-bis*), è inserita la seguente:

«*b-bis.1*) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).»;

b) all'articolo 29-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).»;

c) all'articolo 29-duodecies, comma 1, dopo le parole: «domande ricevute,» sono inserite le seguenti: «integrate dalla VIAS,».".»

13.16

DREOSTO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 6 dopo le parole: «e costituisce titolo per la localizzazione delle opere», inserire le seguenti: «che avviene d'intesa con la Regione interessata».

13.17

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 6 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio» *con le seguenti:* «ad eccezione di quelle in materia ambientale, igienico-sanitaria o antincendio»;

b) sopprimere le seguenti parole: «e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale».

13.18

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai grandi programmi d'investimento esteri nel settore della siderurgia.»

13.19

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 non si applicano ai programmi d'investimento esteri nei settori dell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali, compresa l'estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto.»

13.20

ROJC

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti: «7-bis. In attuazione del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, dopo l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «Art. 8-ter. - (*Operazioni connesse con il traffico internazionale di beni*) - 1. Costituiscono operazioni non imponibili: a) le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona

franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste; *b*) le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera *a*); *c*) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera *a*)». Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma 1-*quater*.

1-*quater*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale e comunitaria in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basata esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.»

13.0.1000/1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'emendamento 13.0.1000, al comma 1, dopo le parole: "Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico" aggiungere le seguenti: "e della salvaguardia del mantenimento dei livelli occupazionali e della continuità di rapporto di lavoro del personale in forza alle suddette compagini societarie".

13.0.1000/2

NICITA

All'emendamento 13.0.1000, al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175" aggiungere le seguenti: " previa relazione illustrativa alle Camere in merito alle strategie, all'analisi d'impatto economico,

industriale e occupazionale e agli assetti di *governance* societaria delle specifiche operazioni, alle finalità perseguibili mediante l'acquisizione della partecipazione, alla necessità e urgenza dell'operazione rispetto alle finalità di interesse generale da conseguire, al collegamento dell'operazione con gli attivi di rilevanza strategica e l'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2015, n. 21 , e previo il rilascio del parere da parte delle commissioni pertinenti e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,".

13.0.1000/3

NICITA

*All'emendamento 13.0.1000, al comma 1, dopo le parole: "per l'anno 2023" aggiungere le seguenti: " Nel caso in cui tali operazioni riguardino infrastrutture di società di rilievo strategico operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, la spesa è autorizzata ove espressamente caratterizzata, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nella salvaguardia dei profili occupazionali, dalla realizzazione di una rete nazionale aggregata in fibra ottica (VHCN), a controllo pubblico, nella quale confluiscono contestualmente, con opportuna valorizzazione, tutte le infrastrutture di rete nazionali a controllo pubblico, esclusivo o congiunto, ivi incluse quelle attinenti il *backhaul* del 5G, nonché le infrastrutture di rete finanziate dai bandi PNRR. Inoltre, l'operazione deve prevedere espressamente la possibilità di confluenza di altre infrastrutture private in fibra ottica (VHCN) ovvero quelle per l'erogazione di servizi di connettività in 5G, su richiesta degli operatori interessati."*.

13.0.1000/4

NICITA

*All'emendamento 13.0.1000, al comma 1, dopo le parole: "per l'anno 2023" aggiungere le seguenti: "Nel caso in cui tali operazioni riguardino infrastrutture di società di rilievo strategico operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, la spesa è autorizzata ove espressamente caratterizzata, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nella salvaguardia dei profili occupazionali, dalla realizzazione di una rete nazionale aggregata in fibra ottica (VHCN), a controllo pubblico, nella quale confluiscono contestualmente, con opportuna valorizzazione, tutte le infrastrutture di rete nazionali a controllo pubblico, esclusivo o congiunto, ivi incluse quelle attinenti il *backhaul* del 5G, nonché le infrastrutture di rete finanziate dai bandi PNRR"*.

13.0.1000/5

NICITA

All'emendamento 13.0.1000, al comma 1, dopo le parole: "per l'anno 2023" aggiungere le seguenti: "Nel caso in cui tali operazioni riguardino infrastrutture di società di rilievo strategico operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, la spesa è autorizzata ove espressamente caratterizzata, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nella salvaguardia dei profili occupazionali, dalla realizzazione di una rete nazionale aggregata in fibra ottica (VHCN), a controllo pubblico, nella quale confluiscono contestualmente, con opportuna valorizzazione, tutte le infrastrutture di rete nazionali a controllo pubblico, esclusivo o congiunto, ivi incluse quelle finanziate dai bandi PNRR."

13.0.1000/6

NICITA

All'emendamento 13.0.1000, al comma 1, dopo le parole: "per l'anno 2023" aggiungere le seguenti: "Nel caso in cui tali operazioni riguardino infrastrutture di società di rilievo strategico operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, la spesa è autorizzata ove la separazione tra rete e servizi sia:

(a) qualificata come rimedio pro-concorrenziale rispetto alla prioritaria strategia di aggregazione in una rete nazionale aggregata in fibra ottica (VHCN) di tutte le infrastrutture a controllo pubblico, aperta alla confluenza di reti private di altri operatori, ivi incluse quelle finanziate dal PNRR;

(b) corredata da un piano di salvaguardia occupazionale e delle competenze coerente con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa".

13.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico)

1. Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi compresa l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni

azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.525 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante "Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico", è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118.».

13.0.1

FINA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'aumento delle materie prime e dell'energia, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del

programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato, che della pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, tra cui anche lo scomputo di essi dalla quota relativa al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3 del medesimo DPR n. 380 del 2001.»

Art. 14

14.1

BASSO, MARTELLA, FINA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MANCA

Sopprimere l'articolo.

14.2

NAVE, DI GIROLAMO

Sopprimere l'articolo.

14.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

14.4

DI GIROLAMO

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

14.5

BASSO, MARTELLA, FINA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA,
MANCA

Sopprimere i commi 1 e 2.

14.6

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La società di cui al comma 1 assicura, in tutte le fasi operative, il coinvolgimento degli enti locali dell'area metropolitana dello Stretto di Messina».

14.7

BASSO, MARTELLA, FINA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA,
MANCA

Sopprimere i commi 3 e 4.

14.8

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole "*dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,*" inserire le seguenti: "*dopo le parole «fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di» sono inserite le seguenti: «incarichi di studio, di consulenza e di» e*";

b) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: "*4-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, della legge 17 dicembre 1971, n. 11581, è aggiunto, in*

fine, il seguente periodo: «La società garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalla normativa applicabile»."

14.9

MATERA

Al comma 4, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: «d'intesa» con le seguenti: «di concerto».

14.0.1

FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Integrazione della Cabina di regia del Codice appalti con rappresentanti di tutte le istituzioni territoriali)

1. Al fine di garantire il concorso di tutte le istituzioni della Repubblica alle attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per la piena applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici, alla Cabina di regia di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, partecipano tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

14.0.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 14-bis (Integrazione della Cabina di regia del Codice appalti con rappresentanti di tutte le istituzioni territoriali)

1. Al fine di garantire il concorso di tutte le istituzioni della Repubblica alle attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per la piena applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, alla Ca-

bina di regia di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, partecipano tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata."

Art. 15

15.1

FREGOLENT

Al comma 1, sopprimere le parole: «e ferme restando le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84».

15.2

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. L'attività dei consulenti chimici di porto è svolta in regime di libera concorrenza senza limitazioni al numero dei prestatori ed è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto. L'esercizio dell'attività è consentito ai professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso di una laurea magistrale in scienze chimiche, scienze e tecnologie della chimica industriale o ingegneria chimica;

b) iscrizione nella sezione A dell'albo professionale dei chimici e fisici o degli ingegneri;

c) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno, con superamento di una prova finale.

1-*ter*. I consulenti chimici di porto di cui al comma 1-*bis* sono iscritti in appositi registri tenuti dalle Capitanerie di porto che esercitano la vigilanza sullo svolgimento dell'attività.

1-*quater*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione definisce le

modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* e ne verifica la corretta applicazione. È fatto salvo l'esercizio dell'attività di consulente chimico da parte dei professionisti che alla data dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono iscritti nei registri istituiti ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione che, previa apposita richiesta, sono iscritti di diritto nei registri di cui al comma 1-*ter*.

1-*quinquies*. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quater* si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

15.3

BIANCOFIORE

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, articolo 100, comma 4, infine dopo le parole non può essere inferiore a euro 500 è aggiunto il seguente periodo: ".Dal 1° gennaio 2024 per i rapporti aventi ad oggetto l'utilizzo di relitti demaniali sottratti all'uso del mare, a fini privati e/o domestici, senza scopo di lucro e senza alcuna attività di carattere commerciale ivi insediata, l'importo annuo del canone dovuto non può essere inferiore a 500 euro.»

«1-*ter*. Alle minori entrate per il pubblico erario derivanti dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Conseguentemente,

La rubrica dell'articolo è modificata come segue: (Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio e canoni demaniali marittimi)

15.4

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1)» sono aggiunte le seguenti: «e comma 3»;

b) al comma 8, le parole: «15 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2023» e le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

15.5

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

1. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis.L'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di sistema portuale previsto dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è calcolato sulle misure unitarie individuate dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989 ovvero sulla componente fissa del canone di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202."

15.0.1

PAROLI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Articolo 15-bis

(Disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime)

«1-bis. L'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 si interpreta nel senso che l'adeguamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, si determina assumendo come base di calcolo le misure unitarie minime determinate per l'anno precedente ai sensi della normativa vigente e aggiornate annualmente ai sensi del medesimo articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.».

15.0.2

DE PRIAMO, SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 15-bis

(Disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime)

«1-bis. L'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 si interpreta nel senso che l'adeguamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, si determina assumendo come base di calcolo le misure unitarie minime determinate per l'anno precedente ai sensi della normativa vigente e aggiornate annualmente ai sensi del medesimo articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.».

15.0.3

FREGOLENT, GELMINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime)

1. L'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 si interpreta nel senso che l'adeguamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, si determina assumendo come base di calcolo le misure unitarie minime determinate per l'anno precedente ai sensi della normativa vigente e aggiornate annualmente ai sensi del medesimo articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400».

Art. 16

16.1

BASSO, NICITA

Sopprimere l'articolo.

16.2

DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

16.3

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, capoverso comma "3-bis", sopprimere l'ultimo periodo.

16.4

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: "una società per azioni" inserire le seguenti: "in house";*

b) *al secondo periodo, le parole: "quale organismo di diritto pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "o soggetto da essa interamente partecipato" e la parola: "diretto" è sostituita dalle seguenti: "analogo congiunto";*

c) *il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Alla società possono altresì essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di progettazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria:*

1) di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto, nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, anche secondo le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 186 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

2) delle infrastrutture non autostradali, anche se non soggette a pedaggio, ricadenti nel territorio regionale;

3) delle infrastrutture logistiche necessarie a soddisfare esigenze di trasporto intermodale nell'ambito della medesima regione."."

16.5

SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 11, comma 5, dopo la lettera c) della legge 23 dicembre 1992, n. 498 è aggiunta la seguente: «c-bis) nei casi di cui alla lettera c), le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 222 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

Art. 17

17.1

ROSA, SIGISMONDI, POGLIESE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «n. 244» aggiungere le seguenti: «tenendo conto dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale.».

17.2

MINASI, MARTI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis. all' articolo 27 comma 8-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

1) Dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "In sede di affidamento dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari effettuati in maniera stabile e continuativa tramite modalità automobilistica, di cui all'articolo 34-octies, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed al fine di evitare sovracompensazioni, gli enti affidanti utilizzano per la quantificazione delle compensazioni economiche da riconoscere ai gestori dei servizi stessi i costi standard di cui al precedente periodo specificamente determinati per la modalità di trasporto con autolinea.";

2) all'ultimo periodo, le parole "del presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al primo periodo" e dopo le parole "al 31 dicembre 2017" sono aggiunte le seguenti "e le disposizioni del secondo periodo si applicano agli affidamenti deliberati successivamente al 31 ottobre 2023. Per i contratti in corso alla data del 31 ottobre 2023 l'adeguamento alle disposizioni del secondo periodo avviene entro il termine del 31 maggio 2024."».

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 al fine di garantire la piena attuazione dell'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.".

17.3

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, MISIANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole:« con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti:« con dotazione pari a 200 milioni di euro»;

b) le parole:« un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:« un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro»

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 100 milioni per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

17.4

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, MISIANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2024.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 200 milioni per l'anno 2023 e a 700 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 200 milioni per l'anno 2023 e di 700 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette

maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

17.5

BASSO, FINA, IRTO

Sopprimere il comma 2.

17.6

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

17.7

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «nel limite del 2 per cento previsto per gli incentive alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» con le seguenti: «nel limite del 6 per cento dell'investimento complessivo o, nel caso si tratti di interventi da finanziare, a carico di altri fondi inseriti nel bilancio di Roma Capitale ed assegnati agli interventi di cui al primo periodo.»;*

b) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Per accelerare la realizzazione della Linea C della Metropolitana di Roma, il Commissario straordinario di cui al comma 3 è autorizzato ad approvare, previo parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e di Roma Capitale, uno o più eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.c.p.A. ad integrale tacitazione delle rispettive pretese ed azioni ed a completa definizione dei relativi giudizi pendenti tra le parti, anche sulla base delle determinazioni rese dal collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120.

3-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 478 della legge 29 dicembre 2022, n. 127 in ordine al limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte, per garantire la copertura

finanziaria degli eventuali accordi transattivi di cui al comma 3 bis il Commissario Straordinario è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili iscritte nel quadro economico e finanziario dell'opera, nonché la quota massima di 100 milioni di euro destinata dall'articolo 1, comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 all'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della Linea C.

3-quater. Il provvedimento di approvazione del Commissario Straordinario, di cui al comma 3-bis è soggetto al controllo preventivo della Corte dei Conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20».

17.8

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, nonché di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali, nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Per le finalità di cui al presente comma il Commissario straordinario procede all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, di servizi e di forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione e di acquisizione di servizi di supporto tecnico e project management, nonché all'affidamento del servizio a un nuovo concessionario e all'esecuzione dei relativi contratti.";

b) al comma 4:

1) le parole "alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a.," sono soppresse;

2) dopo le parole "nel limite delle risorse di cui al comma 7" sono inserite le seguenti: "e di cui al comma 7-quinquies";

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 3, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari il cui compenso può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 7-*quinqüies*.";

c) al comma 5, dopo le parole "al Commissario straordinario" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 3";

d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il Commissario straordinario di cui al comma 3, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, può avvalersi delle strutture, degli uffici e del personale dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 7-*quinqüies* nel limite massimo di spesa di 70.000 euro per l'anno 2022 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.";

e) al comma 7, le parole "Per le finalità di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti "Per la realizzazione degli interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto";

f) il comma 7-*bis* è sostituito dal seguente: "7-*bis*. In caso di cessazione entro il 31 dicembre 2022 della concessione Funivia Savona - San Giuseppe di Cairo, al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il Commissario straordinario di cui al comma 3, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, provvede, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di della funivia, nonché all'individuazione di un nuovo concessionario. Il termine di cui al primo periodo è prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non oltre il 31 dicembre 2024, ove strettamente necessario al completamento delle procedure di individuazione del nuovo concessionario. Nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il Commissario straordinario di cui al comma 3 provvede, altresì, alla gestione diretta dell'impianto funiviario.";

g) al comma 7-*ter* le parole "delle risorse di cui al comma 7-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "delle risorse di cui al comma 7-*quinqüies*";

h) il comma 7-*quater* è soppresso;

i) al comma 7-*sexies*:

1) dopo le parole "gli interventi necessari" inserire le seguenti "per il ripristino e per";

2) le parole "di cui al comma 7-*bis*", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 3";

3) le parole "le risorse di cui ai commi 7-*quater* e 7-*quinqües*" sono sostituite dalle seguenti "le risorse di cui al comma 7-*quinqües*"

4) le parole "di cui al comma 7-*bis*" sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 3".

3-*ter*. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3 bis.».

17.9

ORSOMARSO, ZULLO, BERRINO, SIGISMONDI, POGLIESE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 5-*sexies*, lettera a), primo capoverso del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole da «, restando ferma» sino alla fine del capoverso sono sostituite con le seguenti: «con esclusione della possibilità di servire relazioni di traffico intraregionali in sovrapposizione o interferenza con i servizi di trasporto pubblico regionale e locale assoggettati ad obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché con i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche.»»

17.10

PAROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 5-*sexies*, lettera a), primo capoverso del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole da «, restando ferma» sino alla fine del capoverso sono sostituite con le seguenti: «con esclusione della possibilità di servire relazioni di traffico intraregionali in sovrapposizione o interferenza con i servizi di trasporto pubblico regionale e locale assoggettati ad obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché con i servizi

integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche.».

17.11

GERMANÀ, MINASI, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, commi 5-*sexies*, lettera a), primo capoverso del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole da «, restando ferma» sino alla fine del capoverso sono sostituite con le seguenti: «con esclusione della possibilità di servire relazioni di traffico intraregionali in sovrapposizione o interferenza con i servizi di trasporto pubblico regionale e locale assoggettati ad obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché con i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche.».

17.12

POTENTI, MINASI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono adottati i requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione od interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei.»

17.13

POGLIESE, SIGISMONDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla fine del comma 6 dell'articolo 51 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio

2021, n. 106, sono aggiunte le parole: "e nell'anno 2022 per le finalità previste dall'articolo 1, comma 816, della legge 178 del 30 dicembre 2020».

17.14

POGLIESE, SIGISMONDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 2021, n. 531, relativo alla revoca delle risorse di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 1° febbraio 2018, n. 30, ripartite dal successivo decreto ministeriale 6 agosto 2018, n. 361, è fissato al 31 dicembre 2024».

17.0.1

SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Semplificazione della procedura di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo: le parole "o le loro eventuali forme associative" sono soppresse; dopo le parole "con popolazione superiore a 5.000 abitanti," sono inserite le seguenti "o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito,"; dopo le parole "servizi pubblici locali di rilevanza economica" sono inserite le seguenti "da loro affidati".

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso.

c) al comma 3, la parola "dodici" è sostituita da "ventiquattro".»

17.0.2

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis

(Semplificazione della procedura di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole "o le loro eventuali forme associative" sono soppresse; dopo le parole "con popolazione superiore a 5.000 abitanti," sono inserite le seguenti "o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito,"; dopo le parole "servizi pubblici locali di rilevanza economica" sono inserite le seguenti "da loro affidati";

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

c) Al comma 3, la parola "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro".».

17.0.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Semplificazione della procedura di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, primo periodo:

- le parole "o le loro eventuali forme associative" sono soppresse;

- dopo le parole "con popolazione superiore a 5.000 abitanti," sono inserite le seguenti: "o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito,";

- dopo le parole "servizi pubblici locali di rilevanza economica", sono inserite le seguenti: "da loro affidati";

2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

3) al comma 3, la parola "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro".».

17.0.4

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni amministrative)

1. All'art. 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo:

1) le parole «o le loro eventuali forme associative» sono soppresse;

2) dopo le parole «con popolazione superiore a 5.000 abitanti,» sono inserite le seguenti: «o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito,»;

3) dopo le parole «servizi pubblici locali di rilevanza economica» sono inserite le seguenti "da loro affidati";

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 3, la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».».

Art. 18

18.1

FREGOLENT

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle autorità di sistema portuale che operano in qualità di stazioni appaltanti».

18.2

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Gli effetti dell'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e successivamente modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, si intendono limitati ai soli servizi di trasporto di passeggeri effettuati sulle linee appositamente costruite per l'alta velocità e alimentate a 25 kV in corrente alternata. Per la fornitura di energia a Rete ferroviaria italiana S.p.A. dalle reti di distribuzione di media e bassa tensione per usi diversi dalla trazione, continua ad applicarsi quanto previsto dal regime tariffario speciale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730.»

18.3

PAROLI

Al comma 2 sostituire il secondo periodo con i seguenti:

«Le somme, nel limite massimo di cui al primo periodo, sono corrisposte al contraente generale per varianti in corso d'opera, anche determinate da sorpresa geologica e forza maggiore in deroga a specifiche clausole contrattuali, nonché per l'anomalo incremento dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici per gli anni 2023 e 2024 calcolato mediante applicazione, ai rispettivi prezzi contrattuali, dell'incremento percentuale derivante dal rapporto tra i prezziari RFI degli anni 2023 e 2024 e gli equivalenti prezziari vigenti alla data di sottoscrizione dei relativi contratti, dedotto quanto già riconosciuto per l'anno 2023 in forza dell'art. 26, comma 12, del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91. L'effettivo fabbisogno aggiuntivo è verificato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

18.4

PAROLI

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

"Per i medesimi affidamenti, su richiesta del contraente generale, le società del gruppo Ferrovie dello Stato adeguano le condizioni contrattuali per assicurare il perseguimento degli obiettivi del PNRR. Tale rinegoziazione non

costituisce modifica sostanziale del contratto ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della direttiva 214/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014".

18.5

PAROLI

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Per i medesimi affidamenti il contraente generale esegue direttamente il completamento dei lavori affidati mediante gare pubbliche in caso di scioglimento anticipato dei relativi contratti e tali lavori sono considerati ai fini degli obblighi di affidamento a terzi a carico del contraente generale".

18.6

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. Entro il 31 gennaio 2024, e successivamente con cadenza semestrale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attività e gli interventi attuati in ogni semestre in applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.»

18.7

PAROLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al fine di consentire la continuità nella gestione delle attività amministrative connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fino al 31 agosto 2026 il termine di un anno di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71, è modificato in due anni in relazione agli incarichi di cui al comma 1 del medesimo articolo 20 assunti presso amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR."

18.8

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al fine di consentire la continuità nella gestione delle attività amministrative connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fino al 31 agosto 2026 il termine di un anno di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71 è modificato in due anni in relazione agli incarichi di cui al comma 1 del medesimo articolo 20 assunti presso amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR."

18.9

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "*31 dicembre 2024*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 agosto 2026*";

b) all'articolo *9-bis*, dopo il comma *1-bis*, è aggiunto il seguente:

1-ter. Dall'entrata in vigore della presente disposizione, al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 sono attribuiti i compiti relativi al coordinamento e monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub portuale e alla Diga foranea di Genova. Dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova trasmette al Commissario di cui all'articolo 1, una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 si avvale della struttura di cui all'articolo 1, commi 2 e 4".

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma *3-bis*, pari a 2.500.000 di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autoriz-

zazione di spese di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.".

18.10

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

"3-bis. Al fine di razionalizzare l'assetto logistico e di conseguire un risparmio di spesa nella gestione degli immobili destinati alle proprie sedi istituzionali site nel territorio di Roma Capitale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa ricerca di mercato, è autorizzato a stipulare con organismi pubblici o privati contratti di locazione di immobili, anche nella forma della locazione con patto di futura vendita ovvero con prelazione di acquisto, da destinare a sedi istituzionali centrali, previa valutazione di idoneità tecnica e di congruità economica dell'Agenzia del Demanio. A conclusione delle predette operazioni di riallocazione logistica degli uffici, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a rilasciare all'Agenzia del demanio gli immobili di cui è usuario nello stato di fatto in cui si trovano.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a un importo massimo di euro 8.500.000,00 annui a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".

18.0.1

PAROLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis

1. Gli effetti dell'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e successivamente modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, si in-

tendono limitati ai soli servizi di trasporto di passeggeri effettuati sulle linee appositamente costruite per l'alta velocità e alimentate a 25 kV in corrente alternata. Per la fornitura di energia a Rete ferroviaria italiana S.p.A. dalle reti di distribuzione di media e bassa tensione per usi diversi dalla trazione, continua ad applicarsi quanto previsto dal regime tariffario speciale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730.»

18.0.2

DE PRIAMO, SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis

(Disposizioni in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2024"».

18.0.3

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Disposizioni in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2024". »

18.0.4

PAROLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Disposizioni in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2024"».

18.0.5

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2024"».

18.0.6

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Aggiornamento composizione della cabina di regia di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 1, comma 1, dell'Allegato V.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) tre rappresentanti della Conferenza Unificata;"».

18.0.7

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Aggiornamento composizione della cabina di regia di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 1 dell'Allegato V.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) tre rappresentanti della Conferenza Unificata"».

18.0.8

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Aggiornamento composizione della cabina di regia di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 dell' Allegato V.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) tre rappresentanti della Conferenza Unificata".»

18.0.9

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Integrazione della Cabina di regia del Codice appalti con rappresentanti di tutte le istituzioni territoriali)

1. Al fine di garantire il concorso di tutte le istituzioni della Repubblica alle attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per la piena applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, alla Cabina di regia di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo

2023, n. 36, partecipano tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata.».

18.0.10

PAROLI, SILVESTRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.18-bis

(Realizzazione degli obiettivi PNRR in materia di sostegno alla produzione di biometano)

1. Al fine di dare completa attuazione alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4. del PNRR, in materia di sviluppo della produzione di biometano, i valori delle spese ammissibili di cui al comma 1, lettera a) e della tariffa incentivante di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 3 del DM 15 settembre 2022, pubblicato nella gazzetta ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251, sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

18.0.11

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Controlli edilizia scolastica)

1. Su tutte le istanze e le relative rendicontazioni inerenti i finanziamenti non PNRR per l'edilizia scolastica il Ministero dell'Istruzione e del Merito svolge controlli anche a campione.»

18.0.12

SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei *target* del PNRR- M5 - C2 - I 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi.»

18.0.13

PIROVANO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei *target* del PNRR- M5 - C2 - I 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi.»

18.0.14

PAROLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei *target* del PNRR- M5 - C2 - I 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi.».

18.0.15

FREGOLENT, SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei *target* del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 5, Componente 2, Intervento 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi.».

18.0.16

DI GIROLAMO, NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR- M5 - C2 - I 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi.»

18.0.17

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis

(Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR- M5 - C2 - I 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi.»

18.0.18

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR- M5 - C2 - I 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi.»

18.0.19

PAROLI, SILVESTRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis

All'articolo 26 del decreto-legge 15 maggio 2022, n. 50, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 6-bis:

1. al primo periodo, le parole "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "*dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024*";

2. al secondo periodo aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: "*Fermi restando i prezzi contrattuali,...*"

3. al quinto periodo le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2024";

4. all'ultimo periodo aggiungere le seguenti parole "relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023."

5. aggiungere alla fine il seguente periodo: "Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 gennaio 2024, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.";

b) al comma 6-ter, primo periodo, sostituire le parole "30 giugno 2023 nonché alle concessioni di lavori" con le seguenti "*30 giugno 2023, o comunque relative a gare bandite entro il medesimo termine, nonché alle concessioni di lavori*" e sostituire le parole "31 dicembre 2023" con le seguenti "*31 dicembre 2024*";

c) al comma 6-quinquies, secondo periodo, premettere le seguenti parole: "*Fermi restando i prezzi contrattuali,*"

d) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole "Fino al 31 dicembre 2023" con le seguenti "Fino al 31 dicembre 2024"; inoltre, al terzo periodo, sostituire le parole "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022" con le seguenti "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024".»

18.0.20

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Ulteriori misure urgenti per la realizzazione di investimenti e il rafforzamento delle professionalità tecniche delle pubbliche amministrazioni)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, il personale con qualifica dirigenziale o di funzionario tecnico o amministrativo delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma secondo del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni" può essere collocato in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, anche in deroga all'art. 18, comma 1, della Legge 4 novembre 2010, n. 183, per un periodo di trentasei mesi, per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa s'intende concessa decorsi 60 giorni dalla richiesta e non è soggetta alle disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dettate per i casi di cessazione del rapporto d'impiego. I soggetti privati che si avvalgano della prestazione lavorativa o professionale del dipendente collocato in aspettativa e che siano stati destinatari dell'attività autoritativa o negoziale dell'amministrazione di appartenenza nei tre anni antecedenti il periodo dell'aspettativa, sono tenuti alla previa adozione di modelli di compliance idonei ad assicurare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di quanto previsto dal presente comma. In mancanza, la sanzione della nullità si applica nei casi in cui l'attività autoritativa o negoziale dell'ente sia stata influenzata al livello decisionale dal concreto personale contribuito procedimentale del dipendente. Nel periodo di aspettativa il dipendente non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e può chiedere di rientrare in servizio entro e non oltre 18 mesi.

2. Le amministrazioni sono autorizzate a coprire le vacanze di organico, restando disponibili dalla collocazione in aspettativa di dipendenti pubblici, mediante la sottoscrizione di contratti a tempo determinato per la durata massima di trentasei mesi con il personale in possesso dei medesimi requisiti di ingresso richiesti ai dipendenti collocati in aspettativa.

3. Le amministrazioni interessate alla procedura di reclutamento straordinario di cui al comma 1 avviano la procedura mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico al fine di raccogliere le domande dei soggetti interessati alla sottoscrizione del contratto a tempo determinato. I soggetti selezionati in base al possesso dei requisiti e dei criteri specificati nell'avviso pubblico sono inseriti in un apposito elenco tenuto dall'amministrazione inte-

ressata, che procede allo scorrimento nei limiti delle disponibilità create dalle collocazioni in aspettativa.

4. Il personale reclutato con contratto a tempo determinato ai sensi dei precedenti commi è tenuto all'obbligo formativo della partecipazione ai corsi di formazione specialistica o avanzata accreditati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

5. Il personale assunto a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti può essere stabilizzato, previo esperimento di apposita procedura che tenga conto della valutazione riportata nel periodo di copertura del posto vacante e dell'esito di un colloquio selettivo, purché il posto in organico si sia reso disponibile definitivamente per collocazione a riposo o per rinuncia del dipendente uscente alla reintegrazione in servizio. Ai fini della stabilizzazione il dipendente entrante deve aver assolto l'obbligo formativo di cui al comma 3 conseguendo, ove previste, la relativa abilitazione.

6. La copertura finanziaria è garantita dai risparmi di spesa derivanti dalla collocazione in aspettativa dei dipendenti pubblici.»

18.0.21

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure urgenti per l'abilitazione di Public Project Manager)

1. I requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, definiti dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 63, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, devono promuovere il riconoscimento, nell'ambito della formazione specialistica e avanzata, di corsi di master, di alta formazione permanente e di aggiornamento professionale post universitari di secondo livello specificamente finalizzati ad assicurare la formazione specialistica dei RUP ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e del personale che sia in possesso dei requisiti per poter esser nominato membro dei collegi consultivi tecnici.

2. Al termine del percorso formativo e previa verifica dell'apprendimento, i corsi accreditati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione ai sensi del comma 1 rilasciano l'abilitazione come Public Project Manager. L'abilitazione conseguita è requisito preferenziale per la direzione di unità organizzativa in materia di contratti pubblici e per la designazione nei collegi consultivi tecnici.

3. I corsi di formazione specialistica del RUP e del personale dei ruoli tecnici di cui ai commi precedenti devono essere organizzati dalle università in collaborazione con istituzioni, enti o associazioni esponenziali o rappresentative delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti e degli avvocati e devono essere in grado di fornire competenze integrate di legislazione, progettazione, esecuzione e contenzioso delle opere pubbliche e dei contratti pubblici.»

Art. 19

19.1

MATERA, SIGISMONDI, POGLIESE

Al comma 1, dopo le parole: «piccoli comuni» inserire le seguenti: «fino a 3.000 abitanti».

Conseguentemente al comma 2, lettera a), dopo le parole: «da parte dei comuni» inserire le seguenti: «fino a 3.000 abitanti».

19.2

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1 sostituire le parole da: «18 milioni» fino a: «per l'anno 2025» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni per l'anno 2025.»

Conseguentemente:

a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «da parte dei comuni» aggiungere le seguenti: «per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché dei piccoli comuni delle aree interne e del Mezzogiorno»

b) al comma 8, ovunque ricorrano, sostituire le parole: « 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: « 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni per l'anno 2025.»

19.3

SIGISMONDI, POGLIESE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3 sostituire le parole: «Entro il 31 ottobre 2023,» con le seguenti: «Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2,»;*

b) *al comma 4 sostituire le parole: «Entro il 15 novembre 2023,» con le seguenti: «Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3,».*

19.4

PAROLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3 sostituire le parole: «Entro il 31 ottobre 2023,» con le seguenti: «Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, »*

b) *al comma 4 sostituire le parole: «Entro il 15 novembre 2023,» con le seguenti: «Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3,».*

19.5

DI GIROLAMO, NATURALE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «Entro il 31 ottobre 2023» con le seguenti: «Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2,»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «Entro il 15 novembre 2023» con le seguenti: «Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3,»*

19.6

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «Entro il 31 ottobre 2023,» con le seguenti: «Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2,»;*

b) *al comma 4 sostituire le parole: «Entro il 15 novembre 2023,» con le seguenti: «Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3,».*

19.7

FREGOLENT

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «Entro il 31 ottobre 2023,» con le seguenti: «Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2,»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «Entro il 15 novembre 2023,», con le seguenti: «Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3,».*

19.8

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 3, sostituire le parole: «Entro il 31 ottobre 2023,» con le seguenti: «Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2,»*

2) *al comma 4, sostituire le parole: «Entro il 15 novembre 2023,» con le seguenti: «Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3,».*

19.9

MATERA

Al comma 4, sostituire le parole: «con provvedimento del Capo del Dipartimento» con le seguenti: «con decreto del Capo del Dipartimento» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono concessi i finanziamenti».

19.10

MATERA

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «allo scopo» inserire la seguente: «parzialmente».

19.11

PAGANELLA, MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In considerazione dell'urgenza di garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità connesse al completamento degli interventi di cui al primo periodo, per l'affidamento congiunto dell'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, della redazione del progetto esecutivo e dell'esecuzione dei lavori si procede ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

19.12

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. In favore dei comuni della Regione Sardegna colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 maggio 2023 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, per la progettazione ed esecuzione dei lavori di ripristino delle infrastrutture viarie danneggiate di propria competenza. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede alla relativa ripartizione sulla base dell'ammontare dei danni segnalati dai comuni.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

19.13

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis. È istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute, con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2024, al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, anche in relazione alla prevenzione e alla sicurezza stradale.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, si provvede, a decorrere dell'anno 2024, con la progressiva eliminazione dei Sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015.».

19.14

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per i soli comuni rientranti nelle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2023, i termini di cui all'art. 6-bis, comma 1, del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono prorogati come segue:

- il termine di cui alla lettera a) è prorogato al 31 ottobre;
- il termine di cui alla lettera b) è prorogato al 30 novembre;
- il termine di cui alla lettera c) è prorogato al 31 marzo.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché proroga di termini dei contributi ai comuni per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile»

19.15

POTENTI, MINASI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto- legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo l'ultimo comma sono inseriti i seguenti: "per gli interventi ricompresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti proponenti, d'intesa con i Presidenti delle Regioni territorialmente competenti, possono richiedere al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica di individuare la Regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio del Ministero comunica al Commissario e alla Regione la determinazione in merito all'autorità competente. Decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dal proponente d'intesa con la Regione."»

19.16

NAVE

Dopo il comma 9 aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Per l'avvio delle necessarie procedure di affidamento e finanziamento dei lavori di consolidamento e adeguamento del ponte nuovo sul Voltorno di Capua, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

19.17

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente: "9-bis. L'articolo 4-ter, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpreta nel senso che la struttura commissaria-

riale di cui al comma 3 cessa alla scadenza del termine previsto per la nomina del Commissario di cui al comma 1 del medesimo articolo 4-ter.".

19.0.1

SIGISMONDI, PUGLIESE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico)

1. All'articolo 1 della legge 160 del 2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023;

b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024".».

19.0.2

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo".».

19.0.3

SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Controlli edilizia scolastica)

1. Su tutte le istanze e le relative rendicontazioni inerenti i finanziamenti non PNRR per l'edilizia scolastica il Ministero dell'Istruzione e del Merito svolge controlli anche a campione.».

Art. 20

20.1

NICITA

Sopprimere l'articolo.

20.2

DI GIROLAMO, NAVE

Sopprime l'articolo.

20.3

BASSO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: « del settore autotrasporto merci» con le seguenti: « delle attività di trasporto, logistica e spedizioni delle merci e delle attività accessorie e connesse.»;*

b) al comma 2, sostituire le parole: « operanti nel settore dell'auto-transporto merci» con le seguenti: « che svolgono attività di trasporto, logistica e spedizioni delle merci e delle attività accessorie e connesse»;

c) alla rubrica, sostituire la parola: « autotrasporto» con le seguenti: « trasporto, logistica e spedizioni delle merci e delle attività accessorie e connesse».

20.4

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "del settore dell'autotrasporto merci" con le seguenti: "delle attività di trasporto, logistica e spedizione delle merci e delle attività accessorie e connesse";

b) al comma 2, sostituire le parole: "operanti nel settore dell'auto-transporto merci" con le seguenti: "che svolgono attività di trasporto, logistica e spedizione delle merci e delle attività accessorie e connesse";

c) alla rubrica, sostituire la parola: "autotrasporto" con le seguenti: "trasporto, logistica e spedizione delle merci e delle attività accessorie e connesse".

20.5

LOMBARDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «ad esclusione del settore dell'auto-transporto merci» inserire le seguenti: «e del settore ferroviario del trasporto merci»;

b) al comma 2, dopo le parole: «dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci» inserire le seguenti: «e del trasporto ferroviario delle merci».

c) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e trasporto ferroviario merci».

20.6

DE POLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "ad esclusione del settore dell'auto-transporto merci" inserire le seguenti: "e del settore ferroviario del trasporto merci";

b) al comma 2 dopo le parole: "dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci" inserire le seguenti: "e del trasporto ferroviario delle merci";

c) nella rubrica, dopo le parole: "in materia di autotrasporto" aggiungere le seguenti: "e trasporto ferroviario merci".

20.7

NICITA

Sopprimere il comma 2.

20.8

MATERA

Al comma 2, sostituire le parole: «dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci è soppresso» con le seguenti: «non è dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci».

20.9

PAROLI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1-bis del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il requisito dell'idoneità finanziaria non sussiste se l'impresa di trasporto di merci su strada non ha provveduto al pagamento del contributo di cui all'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

2-ter. All'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è soppresso;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "*Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 marzo dell'anno a cui esso si riferisce e la misura delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori è determinata, con deliberazione del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori da pubblicarsi in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di pagamento oltre la scadenza si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.*".

2-quater. L'impresa di trasporto di merci su strada dimostra, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, la sussistenza del requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.»

20.10

FREGOLENT

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1-bis del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il requisito dell'idoneità finanziaria non sussiste se l'impresa di trasporto di merci su strada non ha provveduto al pagamento del contributo di cui all'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

2-ter. All'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è abrogato;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "*Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 marzo dell'anno a cui esso si riferisce e la misura delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori è determinata, con deliberazione del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori da pubblicarsi in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di pagamento oltre la scadenza si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.*".

2-quater. L'impresa di trasporto di merci su strada dimostra, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, la sussistenza del requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009».

20.11

DI GIROLAMO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1-bis del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il requisito dell'idoneità finanziaria non sussiste se l'impresa di trasporto di merci su strada non ha provveduto al pagamento del contributo di cui all'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

2-ter. All'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 il comma secondo è soppresso; sostituire il quarto comma con il seguente:

"Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 marzo dell'anno a cui esso si riferisce e la misura delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori è determinata, con deliberazione del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori da pubblicarsi in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di pagamento oltre la scadenza si applicano gli interessi calcolati al tasso legale."

2-quater. L'impresa di trasporto di merci su strada dimostra, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, la sussistenza del requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009".»

20.12

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1-bis del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il requisito dell'idoneità finanziaria non sussiste se l'impresa di trasporto di merci su strada non ha provveduto al pagamento del contributo di cui all'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

2-ter. All'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è soppresso;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 marzo dell'anno a cui esso si riferisce e la misura del contributo dovuto annualmente dagli autotrasportatori è determinata, con deliberazione del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori da pubblicarsi in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, entro il 31 dicembre

dell'anno precedente. In caso di pagamento oltre la scadenza si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.".

20.13

SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1-bis del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il requisito dell'idoneità finanziaria non sussiste se l'impresa di trasporto di merci su strada non ha provveduto al pagamento del contributo di cui all'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

2-ter. All'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è soppresso;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 marzo dell'anno a cui esso si riferisce e la misura del contributo dovuto annualmente dagli autotrasportatori è determinata, con deliberazione del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori da pubblicarsi in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di pagamento oltre la scadenza si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.».

20.14

SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) il secondo comma è soppresso;

d) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 marzo dell'anno a cui esso si riferisce e la misura del contributo dovuto annualmente dagli autotrasportatori è determinata, con deliberazione del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori da pubblicarsi in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di pagamento oltre la scadenza si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.».

20.15

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Non sono altresì tenute al versamento del contributo di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le imprese del settore portuale titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, quelle titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge e le imprese concessionarie di beni demaniali marittimi ricompresi in ambiti portuali che gestiscono stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri. Agli oneri derivanti da presente comma, pari a 2,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

20.16

MATERA, SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, il secondo periodo è soppresso».

20.0.1

Enrico BORGHI, FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di caro carburanti)

1. Al fine di tutelare i consumatori, garantire la stabilità dei prezzi e ridurre l'impatto degli aumenti dei medesimi, le accise e le aliquote IVA sulla benzina, sulla benzina senza piombo, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto usati come carburante, sono rideterminate in diminuzione con cadenza almeno

trimestrale al verificarsi, in corso d'anno, dell'aumento dei relativi prezzi di vendita al pubblico.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in maniera tale da garantire, per i relativi prodotti, un gettito complessivo annuale pari e non superiore a quanto stabilito con l'ultimo bilancio di previsione dello Stato approvato».

20.0.2

NAVE, DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Misure in materia di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati;
- b) al comma 7-bis, le parole: «dei prezzi medi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei prezzi praticati al pubblico per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato»;
- c) il comma 7-ter è abrogato.".

Art. 21

21.1

SIGISMONDI, POGLIESE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1:*
 - 1) *sostituire le parole: «a far data dal 1° gennaio 2018» con le seguenti: «a far data dal 1° gennaio 2017»;*

2) *dopo le parole*: «decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,» *inserire le seguenti*: «esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo,»;

b) *dopo il comma 1* inserire il seguente: «1-*bis*. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023.».

21.2

FREGOLENT

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1*:

1) *sostituire le parole*: «a far data dal 1° gennaio 2018» *con le seguenti*: «a far data dal 1° gennaio 2017»;

2) *dopo le parole*: «decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» *inserire le seguenti*: «esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo,»;

b) *dopo il comma 1* *inserire il seguente*: «1-*bis*. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023.».

21.3

BIANCOFIORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1* *sostituire le parole*: "a far data dal 1° gennaio 2018" *con le seguenti*: "a far data dal 1° gennaio 2017";

b) *al comma 1* *dopo le parole*: "decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267," *inserire le seguenti*: "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo,";

c) *dopo il comma 1* *inserire il seguente*:

"1-*bis*. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023".

21.4

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole "a far data dal 1° gennaio 2018" con le seguenti: "a far data dal 1° gennaio 2017" e dopo le parole "decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267," inserire le seguenti: "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo,";*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023."*

21.5

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: "dal 1° gennaio 2018" con le seguenti:*

"dal 1° gennaio 2017";

2) *dopo le parole: "decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267," inserire le seguenti: "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo,";*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023."

21.6

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, sostituire le parole:« 100 milioni» con le seguenti:« 200 milioni»

Conseguentemente:

1) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « L'anticipazione» aggiungere le seguenti: « di cui al comma 1»;

b) dopo le parole: « con decreto annuale del Ministero dell'interno» aggiungere le seguenti: « da emanare entro il 30 marzo di ciascun anno»;

c) sostituire le parole: « 100 milioni» con le seguenti: « 200 milioni»

2) al comma 5, sostituire le parole: « 20 euro» con le seguenti: « 40 euro»

21.7

NICITA, BASSO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: « 5-bis. Al fine di consentire ai liberi consorzi comunali della Regione siciliana che si trovino in situazione di dissesto di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR, è attribuito ai medesimi liberi consorzi, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate fino all'anno 2022 in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, un contributo una tantum di 10 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura parziale del disavanzo di bilancio.

5-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 ottobre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito, per i soli liberi consorzi di cui al comma 4-bis, l'ammontare della riduzione del prelievo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, necessaria a garantire il conseguimento dell'equilibrio di bilancio a decorrere dall'anno 2023 fino alla data di conclusione del PNRR.

5-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

21.8

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, BUCALO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti: «5-bis. Ai Comuni il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019, hanno subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del Testo Unico degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di euro 5 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da destinare al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

5-ter. L'anticipazione di cui al comma 5-bis è concessa a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del Testo Unico degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La restituzione dell'anticipazione è effettuata secondo le disposizioni legislative previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.».

21.9

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, BUCALO

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Dopo il comma 12 dell'articolo 256 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente comma: «12-bis. Il Ministero dell'Interno, riconosciuta la esistenza di contributi dallo stesso assegnati all'ente locale dissestato e non inseriti nel rendiconto di cui al comma 11, potrà procedere, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, attraverso il servizio di tesoreria comunale presso cui il contributo è giacente, all'accredito in favore dell'ente locale delle medesime risorse, al fine di destinarli esclusivamente al soddisfacimento di debiti censiti nella massa passiva e non ancora liquidati.»».

21.10

PIROVANO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:

«5-bis: All'articolo 1, comma 29, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022." »

21.11

SIGISMONDI, PUGLIESE

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «entro il 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2023».

21.12

PAROLI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole "in materia di sicurezza urbana" aggiungere le seguenti parole "ivi comprese le assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato".

21.13

SIGISMONDI, PUGLIESE

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «in materia di sicurezza urbana» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato».

21.14

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "in materia di sicurezza urbana" aggiungere le seguenti: "ivi comprese le assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato".

21.15

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "in materia di sicurezza urbana" aggiungere le seguenti: "ivi comprese le assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato".

21.16

FREGOLENT

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «in materia di sicurezza urbana» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato».

21.17

NICITA, BASSO

Al comma 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 2 milioni di euro» con le seguenti: « 5 milioni di euro».

21.18

SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. Ai comuni che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 è attribuita, previa apposita istanza dell'ente, un'anticipazione fino all'importo massimo di

150 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare al pagamento dei debiti censiti nel medesimo piano.

6-ter. Alle province che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000 è attribuita, previa apposita istanza dell'ente, un'anticipazione fino all'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare al pagamento dei debiti censiti nel medesimo piano.

6-quater. L'anticipazione è ripartita, nei limiti dei debiti censiti, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente a quello di adozione del piano di riequilibrio, secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'importo attribuito è erogato all'ente, che provvede al pagamento dei debiti censiti, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse.

6-quinquies. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore Generale del Tesoro da emanare e pubblica sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6-sexies. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno.».

21.19

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023;

b) al comma 34, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024".»

21.20

PIROVANO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis: All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2023".»

21.0.1

CROATTI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 no-

vembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il mero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione del contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario alla ricostruzione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono definiti i criteri e le

modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 4 miliardi di euro annui a decorrere dal 2023.

7. I contributi di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

21.0.2

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novem-

bre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4.000 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario alla ricostruzione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio

delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 4.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

21.0.3

DI GIROLAMO, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Assunzioni di personale per sicurezza urbana)

1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un adeguato livello di servizio per la Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni comune o sua forma associativa è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 2.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 1.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 2.000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun comune o sua forma associativa, invia al Ministero dell'Interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal Comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai Comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di Comuni.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale sicurezza urbana. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'Interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la Sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli Enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai Comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-

quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.0.4

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*

(Assunzioni di personale per sicurezza urbana)

1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché di controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili, di un adeguato livello di servizio per la Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni comune o sua forma associativa, è attribuito sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 2.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, nel caso di rapporto tra operatori e popolazione

residente eccedente il valore di 1 a 2.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun comune o sua forma associativa, invia al Ministero dell'Interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal Comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai Comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di Comuni.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale sicurezza urbana. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui dal 2024 al 2026. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'Interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la Sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli Enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai Comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo

259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Le disposizioni del comma 1 , per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

21.0.5

SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis

(Assunzioni di personale per sicurezza urbana)

1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché di controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili, di un adeguato livello di servizio per la Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni comune o sua forma associativa, è attribuito sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 2.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, nel caso di rapporto tra operatori e popolazione

residente eccedente il valore di 1 a 2.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun comune o sua forma associativa, invia al Ministero dell'Interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal Comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai Comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di Comuni.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale sicurezza urbana. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui dal 2024 al 2026. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'Interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la Sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli Enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai Comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo

259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Le disposizioni del comma 1 , per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico."

21.0.6

PIROVANO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*ter*

(Assunzioni di personale per sicurezza urbana)

1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un adeguato livello di servizio per la Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni comune o sua forma associativa è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 2.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo

pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 1.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 2.000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun comune o sua forma associativa, invia al Ministero dell'Interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal Comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai Comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di Comuni.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale sicurezza urbana. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'Interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la Sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli Enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai Comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo

259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Le disposizioni del comma 1 , per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

21.0.7

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Assunzioni di personale per sicurezza urbana)

1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché di controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili, di un adeguato livello di servizio per la Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni comune o sua forma associativa, è attribuito sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 2.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, nel caso di rapporto tra operatori e popolazione residente eccedente il valore di 1 a 2.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun comune o sua forma associativa, invia al Ministero dell'Interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune e con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente, il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal Comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai Comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di Comuni.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale sicurezza urbana. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui dal 2024 al 2026. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'Interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la Sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli Enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai Comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico».

21.0.8

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Assunzioni di personale per sicurezza urbana)

1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana, nonché di controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili, di un adeguato livello di servizio per la Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni comune o sua forma associativa, è attribuito, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 2.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, nel caso di rapporto tra operatori e popolazione residente eccedente il valore di 1 a 2.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun comune o sua forma associativa, invia al Ministero dell'Interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso

di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal Comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai Comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di Comuni.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale sicurezza urbana. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui dal 2024 al 2026. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'Interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la Sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli Enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai Comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del de-

creto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Le disposizioni del comma 1 , per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico."

21.0.9

PAROLI

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*

(Assunzioni di personale per sicurezza urbana)

1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché di controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili, di un adeguato livello di servizio per la Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni comune o sua forma associativa, è attribuito sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 2.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, nel caso di rapporto tra operatori e popolazione residente eccedente il valore di 1 a 2.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun comune o sua forma associativa, invia al Ministero dell'Interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso

di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal Comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai Comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di Comuni.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale sicurezza urbana. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui dal 2024 al 2026. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'Interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la Sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli Enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai Comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del de-

creto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Le disposizioni del comma 1 , per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.»

21.0.10

SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio)

1. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpretata nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio."

21.0.11

PAROLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis

(Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio)

1. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpretano nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio."

21.0.12

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio)

1. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «gli enti possono impegnare solo spese correnti» si interpretano nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione del-

la commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio».

21.0.13

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis

(Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio)

1. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpretata nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio."

21.0.14

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis

(Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio)

1. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpretano nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni

di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio."

21.0.15

DE CARLO, SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-*bis* a 243-*sexies*, i comuni capoluogo di provincia che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nell'anno 2013, approvato dalla Corte dei conti, con durata all'anno 2022 e che non hanno coperto nel suddetto termine l'intero obiettivo di riequilibrio, possono comunicare, entro il 31 dicembre 2023, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

2. La comunicazione di cui al comma precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Entro il 31 marzo 2024 gli enti di cui al comma 2 presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 1 sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.».

21.0.16

DE CARLO, SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Riequilibrio finanziario dei comuni interessati da eventi sismici)

1. I comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni, e che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* e ss. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente entro l'esercizio corrispondente all'ultimo anno di durata del piano di riequilibrio finanziario, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto relativo all'anno precedente, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nell'ultimo bilancio approvato per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di ultimo rendiconto, determinato nel rispetto dei principi contabili, in non più di dieci annualità, a decorrere dal secondo esercizio successivo allo scadere del piano di riequilibrio finanziario, in quote annuali costanti.

2. Le modalità di ripiano devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro 120 giorni dall'approvazione del rendiconto.

3. Per gli enti locali che fanno ricorso alla misura di cui sopra, e per tutta la durata del ripiano programmato, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale dagli stessi adottato si considera comunque concluso.».

21.0.17

DE CARLO, SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Riequilibrio finanziario dei comuni interessati da eventi sismici)

1. I comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni, e che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis e ss. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente entro l'esercizio corrispondente all'ultimo anno di durata del piano di riequilibrio finanziario e derivante non solo dal mancato rispetto del piano di riequilibrio approvato, ma anche dalla non corretta quantificazione delle somme accantonate, vincolate, destinate agli investimenti, nel termine massimo di dieci anni a decorrere dal secondo esercizio finanziario successivo allo scadere del piano di riequilibrio finanziario, in quote annuali costanti.

2. Le modalità di ripiano devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro 120 giorni dall'approvazione del rendiconto.

3. Per gli enti locali che fanno ricorso alla misura di cui sopra, e per tutta la durata del ripiano programmato, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale dagli stessi adottato si considera comunque concluso.».

21.0.18

POTENTI, MINASI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis

(Ulteriori disposizioni di snellimento delle procedure per la realizzazione di investimenti da parte degli enti locali)

1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Previa deliberazione della Giunta comunale, il comune risponde entro novanta giorni

dalla data di ricezione dell'istanza pervenendo alla definizione della procedura.»;

b) al comma 48, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione.»;

c) Al comma 49-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati.»;

2) dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto dall' articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze.»

21.0.19

PAROLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022."»

21.0.20

SIGISMONDI, PUGLIESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo:

«Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022.».

21.0.21

SIGISMONDI, PUGLIESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo» sono sostituite dalle seguenti: «dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo».

21.0.22

PAROLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo".».

21.0.23

PIROVANO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis

(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo".».

21.0.24

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis

(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativo all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023;

b) al comma 34, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024".»

21.0.25

PAROLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 51 comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo non si applica. Per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti ed inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato.".»

21.0.26

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Fondo di solidarietà comunale)

1. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «entro il 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2023».

21.0.27

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

1. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2023".».

21.0.28

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis

1. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2023".»

Art. 22

22.1

LISEI, SIGISMONDI, POGLIESE

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» con le seguenti: «di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza.».

22.2

FREGOLENT

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», con le seguenti «di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza.».

22.3

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» con le seguenti: «di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza.»

22.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» con le seguenti: «di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza.»

22.5

TREVISI

Al comma 1, dopo le parole «di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.» aggiungere le seguenti «e nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione».

22.6

SIGISMONDI, POGLIESE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «da parte della Regione,» sopprimere le seguenti: «il supporto tecnico amministrativo agli enti cui sono state trasferite le funzioni»;*

b) *al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Comuni cui sono trasferite le funzioni».*

22.7

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole «da parte della Regione,» sopprimere le seguenti parole: «il supporto tecnico amministrativo agli enti cui sono state trasferite le funzioni»*

b) *al secondo periodo aggiungere in fine il seguente: «La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Comuni cui sono trasferite le funzioni»*

22.8

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "il supporto tecnico amministrativo agli enti cui sono state trasferite le funzioni";*

2) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Comuni cui sono trasferite le funzioni".

22.9

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «il supporto tecnico amministrativo agli enti cui sono state trasferite le funzioni»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali agli enti cui sono trasferite le funzioni».

22.10

FREGOLENT

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «da parte della Regione,» sopprimere le seguenti: «il supporto tecnico amministrativo agli enti cui sono state trasferite le funzioni" ed, in fine, aggiungere il seguente periodo «La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Comuni cui sono trasferite le funzioni».

22.11

DI GIROLAMO, NATURALE, LOREFICE, NAVE

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali agli enti cui sono trasferite le funzioni»

22.12

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*I-bis.* All'articolo 178-*ter*, comma 6, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo le parole "del presente articolo" aggiungere le seguenti "e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere".

I-ter. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 10-*bis*, le parole "3 per cento, in almeno un raggruppamento" sono sostituite dalle seguenti "1 per cento, in almeno un raggruppamento, ovvero almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento";

b) all'articolo 33, sostituire il comma 3 con il seguente "Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole "Conferimento di funzioni", con la parola "Misure"»

22.13

AMBROGIO, SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*I-bis.* All'articolo 178-*ter*, comma 6, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo le parole "del presente articolo" aggiungere le seguenti "e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere".

I-ter. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a). All'articolo 10, comma 10-*bis*, le parole «3 per cento, in almeno un raggruppamento" sono sostituite dalle seguenti "1 per cento, in almeno un raggruppamento, ovvero almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento»;

b). All'articolo 33, sostituire il comma 3 con il seguente «Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE foto-

voltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali».

22.14

PARRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 185, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Si definiscono pertinenze idrauliche il fiume a tutti gli effetti, ovvero per una fascia di 10 metri dal piede esterno dell'argine se arginato ovvero 10 metri della sommità arginale se non arginato, sia in destra che in sinistra idraulica.»

22.15

TESTOR, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 694, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole «comprese tra i siti di interesse nazionale ex SLOI ed ex Carbochimica e» sono abrogate;

- aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al comma 1 potranno essere utilizzate, oltre che per gli interventi suddetti, anche per uno studio specialistico, e relative attività connesse, sulle predette aree, finalizzato ad individuare le modalità necessarie, sotto il profilo giuridico, tecnico ed operativo, per l'utilizzo pubblico delle medesime aree».

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni urgenti in materia di bonifiche e rifiuti».

22.16

TESTOR, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, lettera q), capoverso "Art. 16-ter" del D.lgs. 3 settembre 2020, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera c), le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029»;

- alla lettera c-bis), le parole «1 luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2030».»

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni urgenti in materia di bonifiche e rifiuti».

22.17

STEFANI, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la qualità delle acque dei laghi naturali e artificiali, gli enti locali possono provvedere allo sfalcio e rimozione delle alghe infestanti dall'interno del bacino idrico, durante tutto il periodo dell'anno ad eccezione del periodo di deposizione delle uova della fauna ittica e anfibia. Le attività di cui al presente comma sono considerate attività di manutenzione ordinaria del lago.»

Art. 23

23.1

DAMIANI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: "12-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria, a decorrere dal 1°

maggio 2023, a favore delle utenze individuate ai sensi del precedente comma 12 che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita ad una abitazione e/o sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023. Con il medesimo provvedimento, l'Autorità definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo."».

23.2

MURELLI, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:* «0a) all'articolo 7 è abrogato il comma 12»;

b) *al comma 1, lettera b), capoverso «6-bis.», aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.».

23.3

PAROLI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), premettere la seguente:*

"0a) il comma 12 dell'articolo 7 è abrogato;

b) *alla lettera b), capoverso «6-bis», dopo le parole:* «dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.», *aggiungere il seguente periodo:*

«L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.»

23.4

LOMBARDO, FREGOLENT

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) il comma 12 dell'articolo 7 è abrogato».

23.5

MANCA, BASSO, FRANCESCHELLI, CASINI, DELRIO, FINA, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA, GIACOBBE

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) all'articolo 20-ter, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi utili a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione del maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per le attività tecnico-ingegneristiche nonché le correlate attività di supporto, il Commissario può avvalersi direttamente, per il tramite di apposite convenzioni, dell'assistenza e del supporto tecnico-operativo fornito della società Fintecna S.p.a. e da società da essa direttamente o indirettamente controllate."»

23.6

MATERA

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «e della digitalizzazione» inserire le seguenti: «per il Corpo della guardia di finanza».

23.7

FREGOLENT

Al comma 1, lettera b), capoverso comma «6-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.» e, al secondo periodo, sostituire le parole «Le risorse di cui al primo periodo sono» con le seguenti «L'incremento delle risorse pari a 149,65 milioni di euro di cui al primo periodo è».

23.8

MATERA

Al comma 1, lettera b), capoverso «6-bis», dopo le parole: «corrispondente utilizzo delle risorse» inserire le seguenti: «destinate alle finalità».

23.9

PAROLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «6-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.»

23.10

LOMBARDO, FREGOLENT

Al comma 1, lettera b), capoverso comma «6-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100».

23.11

DI GIROLAMO, CROATTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «6-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge

1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.»

23.12

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere il seguente periodo:

«L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.»

23.13

MANCA, BASSO, FRANCESCHELLI, CASINI, DELRIO, FINA, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA, GIACOBBE

Al comma 1, lettera b), capoverso «6-bis», dopo le parole: «dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.», aggiungere il seguente periodo: «L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10.».

23.14

DI GIROLAMO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 7 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il comma 12 è abrogato»

23.15

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) è abrogato il comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.».

23.16

MANCA, BASSO, FRANCESCHELLI, CASINI, DELRIO, FINA, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA, GIACOBBE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera b-bis):

«b-bis) all'articolo 7, il comma 12 è soppresso;».

23.17

DI GIROLAMO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 20-novies, al comma 2 e al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"I soggetti attuatori degli interventi previsti nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, possono assumere personale a tempo determinato nel rispetto del quadro economico degli interventi nonché dei relativi costi. Agli oneri derivanti dal precedente periodo paria 1 milione di euro, per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4 commi da 2 a 5 del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56".».

23.18

PAROLI

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente articolo 21-bis:

"Articolo 21-bis

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario alla ricostruzione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 4 miliardi di euro annui a decorrere dal 2023.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-*quater*, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

23.19

MANCA, BASSO, FRANCESCHELLI, CASINI, DELRIO, FINA, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA, GIACOBBE

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente articolo 21-bis:

"Art. 21-bis

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il cre-

dito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario alla ricostruzione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

7. I contributi di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

23.20

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:

"Articolo 21-*bis*

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in

misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario alla ricostruzione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 4 miliardi di euro annui a decorrere dal 2023.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

23.21

CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti:

«b-*bis*) all'articolo 22, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "507.138.598 euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "509.138.598 euro per l'anno 2023";

2) è aggiunta in fine la seguente: "e-*bis*) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";

b-*ter*) all'Allegato 1, Emilia Romagna, aggiungere le seguenti:

RN	BELLARIA- IGEEA MARINA	Tutto il territorio comunale
RN	MONTEFIORE CONCA	Tutto il territorio comunale

23.22

DI GIROLAMO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti:

«b-*bis*) all'articolo 22, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «507.138.598 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «510.138.598 euro per l'anno 2023»;

2) è aggiunta in fine la seguente: «e-*bis*) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b-*ter*) all'Allegato 1, Umbria, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

PG ASSISI	Tutto il territorio comunale
PG BASTIA UMBRA	Tutto il territorio comunale
PG NOCERA UMBRA	Tutto il territorio comunale

PG VALTOPINA Tutto il territorio comunale."

23.23

ROMEO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026, destinato agli interventi di bonifica, ricostruzione e messa in sicurezza dei comuni situati nei territori colpiti dagli eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023.

1-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1-*bis*, in proporzione alla quantificazione dei danni subiti dai comuni colpiti predetti eventi alluvionali.

1-*quater*. Al fine di garantire tempestività agli interventi di cui al comma 1-*bis*, le Regioni possono anticipare le somme previste a carico del Fondo di cui al medesimo comma.

1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14-*quinquies*, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n.6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

23.24

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 maggio 2023 nei territori della regione Sardegna, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, per il ripristino delle strutture e

delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché per i danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al Presidente della Regione Sardegna, nominato commissario straordinario, che provvede alla realizzazione degli interventi.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

23.25

DREOSTO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al fine di potenziare le attività intese a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico nonché a tutelare la qualità delle acque, anche in considerazione degli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio a partire dal 1° maggio 2023, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2023 a favore dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po.

1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

23.26

CANTALAMESSA, BIZZOTTO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di prevenire e ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici sul territorio, nelle Regioni più esposte agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di aprile 2023, i termini per la realizzazione e rendicontazione delle spese relative agli interventi finanziati nell'ambito del programma di Sviluppo Rurale della Regione, in esecuzione dei bandi per investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità natura-

li, avversità climatiche -prevenzione danni da fenomeni franosi al potenziale produttivo agricolo, sono differiti al 30 giugno 2024».

23.27

ROMEO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Per l'attuazione delle prime misure urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, in relazione alle dichiarazioni dello stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei Ministri il 28 agosto 2023, le Regioni possono anticipare l'erogazione delle somme previste a carico del Fondo per le emergenze nazionali ed eventuali ulteriori risorse stanziare a seguito della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi.»

23.28

LIRIS, SIGISMONDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le disposizioni di cui articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come da ultimo modificato dall'articolo 3 novies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, si applicano anche alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici siano siti nei comuni del cratere sisma 2009. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari ad 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

23.29

MURELLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti attuatori degli interventi previsti nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, possono assumere personale a tempo determinato per la realiz-

zazione degli stessi imputando nel quadro economico degli interventi i relativi costi.»

23.30

PAROLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti attuatori degli interventi previsti nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, possono assumere personale a tempo determinato per la realizzazione degli stessi imputando nel quadro economico degli interventi i relativi costi.»

23.31

MANCA, BASSO, FRANCESCHELLI, CASINI, DELRIO, FINA, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA, GIACOBBE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti attuatori degli interventi previsti nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, possono assumere personale a tempo determinato per la realizzazione degli stessi imputando nel quadro economico degli interventi i relativi costi.»

23.32

LOMBARDO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti attuatori degli interventi previsti nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, possono assumere personale a tempo determinato per la realizzazione degli stessi imputando nel quadro economico degli interventi i relativi costi.»

23.33

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti attuatori degli interventi previsti nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, possono assumere personale a tempo determinato per la realizzazione degli stessi imputando nel quadro economico degli interventi i relativi costi.»

23.0.1

ROMEO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure a sostegno dei Parchi Naturali Regionali)

1. Al fine di contribuire allo sviluppo e alla ripresa economica dei territori, con particolare attenzione al ruolo strategico dei Parchi Naturali Regionali nel promuovere e garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per i Parchi Regionali.

2. La dotazione iniziale del Fondo è di 50 milioni di euro complessivi per il triennio 2024-2026, ripartiti in 20 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al finanziamento delle attività e misure previste dal successivo comma 4.

3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, e successivamente entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica approva con proprio decreto il Piano di riparto del fondo destinato ai Parchi Regionali, definito sulla base del numero effettivo dei Parchi Regionali beneficiari.

4. Le risorse del Piano di riparto di cui al precedente comma, in base alle disponibilità finanziarie, sono intese a:

a) definire linee strategiche, finalità, programmi e progetti intesi alla mitigazione del rischio idrogeologico e degli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali alluvionali e siccitosi, il recupero e restauro delle aree di valore naturalistico degradate, le

opere e infrastrutture anche per garantire l'accessibilità e la fruizione del parco a visitatori con mobilità ridotta e portatori di handicap;

b) realizzare le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell'informazione e dell'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile e in linea con gli impegni derivanti dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, dal *Green Deal* Europeo e dalle nuove Strategie Europee per la Biodiversità e in coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni di euro complessivi per il triennio 2024-2026, ripartiti in 20 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La dotazione del Fondo per i Parchi Regionali, di cui al presente articolo, nei trienni successivi al primo, viene definita con legge di bilancio.»

23.0.2

DREOSTO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Rafforzamento delle Autorità di bacino distrettuali)

1. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali siccitosi e alluvionali verificatisi nel territorio nazionale e all'istituzione degli Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici di cui all'art. 63 bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operanti nei distretti idrografici di cui all'articolo 64 comma 1, lett. a), b) c), d), e) del medesimo decreto legislativo, sono autorizzate a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in deroga all'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6, e all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente incremento delle vigenti dotazioni organiche nel limite delle unità eccedenti il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le unità di personale non diri-

genziale e dei ruoli dirigenziali di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come determinate con apposita deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e nei limiti di cui al successivo comma 3.

2. Per le medesime finalità, le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato unità di personale dirigenziale nei limiti delle dotazioni organiche approvate, attraverso selezioni riservate per titoli ed esame-colloquio in deroga agli articoli 3, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 e all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 a coloro che abbiano ricoperto nell'ultimo triennio, all'interno delle medesime Autorità, incarichi di funzioni dirigenziali di seconda fascia.

3. Alla copertura degli oneri necessari per il trattamento economico fondamentale e accessorio derivanti dai commi 1 e 2 si provvede nei limiti di cui dall'articolo 1, comma 607-*bis* della legge 30 dicembre 2021, n. 234, introdotto dall'articolo 1, comma 700 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».

23.0.3

TREVISI, SIRONI, CROATTI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al Commissario nominato per l'emergenza, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei Comuni indicati nell'allegato al presente decreto che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi del maggio 2023. La suddetta agevolazione è concessa temporaneamente in regime "de minimis", ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 (o 1408/2013, o 717/2014). Tale agevolazione deve essere intesa quale anticipazione degli indennizzi per i danni subiti, che saranno concessi ai sensi dell'art. 107, par. 2, b) del TFUE, previa certificazione dei danni medesimi. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli

articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario per l'emergenza, con scadenza del prestito entro 24 mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione. A tal fine il Commissario può stipulare accordi con i soggetti di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.0.4

CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Istituzione di un fondo di garanzia per le famiglie)

1. Al fine di sostenere le famiglie aventi abitazione nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è prevista l'istituzione di un Fondo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subiti alle abitazioni e ai beni mobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Il fondo prevede un rimborso degli oneri finanziari per finanziamenti dell'importo massimo di 30.000 euro per una durata massima di 36 mesi. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario delegato per l'emergenza/ricostruzione.

2. È autorizzata a favore del Commissario l'allocazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023 per l'istituzione di un Fondo di garanzia a favore delle persone fisiche che hanno avuto un danno dall'emergenza, secondo quanto at-

testato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro. La garanzia è rilasciata fino al 100 per cento del finanziamento concesso da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito alle persone fisiche.

3. I soggetti residenti nei territori indicati nell'Allegato 1 hanno titolo di priorità nell'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

23.0.5

SIRONI, CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Compensazione TARI)

1. Al fine di assicurare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023 la continuità dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2023-2024 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 ottobre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il biennio 2023-2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

23.0.6

CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure per il trasporto scolastico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Al fine di favorire l'attivazione o il potenziamento del servizio del trasporto pubblico scolastico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, attribuito per l'anno 2023, un contributo straordinario pari a 500 mila euro».

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

23.0.7

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023;

b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024".»

23.0.8

MANCA, FRANCESCHELLI, BASSO, CASINI, DELRIO, FINA, IRTO, RANDO,
ZAMPA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023)

1. Con riferimento alle conseguenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 4 e 23 maggio 2023, al fine di consentire alla Regione Emilia-Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone interessate dai predetti eventi, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2023-2027 della medesima Regione è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.»

23.0.9

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Contributo straordinario agli enti locali per la continuità dei servizi erogati)

1. All'articolo 1, comma 29 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022».

23.0.10

DI GIROLAMO, NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 1, comma 29, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022."»

23.0.11

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole «dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo» sono sostituite dalle seguenti: «dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo».

23.0.12

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Controlli edilizia scolastica)

1. Su tutte le istanze e le relative rendicontazioni inerenti i finanziamenti non PNRR per l'edilizia scolastica il Ministero dell'Istruzione e del Merito svolge controlli anche a campione».

23.0.13

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23- bis.

(Controlli edilizia scolastica)

1. Su tutte le istanze e le relative rendicontazioni inerenti i finanziamenti non PNRR per l'edilizia scolastica, il Ministero dell'Istruzione e del Merito svolge controlli anche a campione.».

Art. 24

24.1

MATERA

Al capo IV sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia fiscale».

24.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

"1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 marzo 2024".

2. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "per quelle sostenute nell'anno 2025." sono aggiunte le seguenti: "Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) la detrazione spetta nella misura del 110 per cento entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 dicembre 2024; nella misura del 65 per cento, per i medesimi interventi, per le spese sostenute nell'anno 2025".

3. Per le imprese che, alla data del 31 agosto 2023, abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato, non ceduti e liquidati nell'anno, sono sospesi fino al 31 dicembre 2024 gli adempimenti per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

4. Alle imprese e ai professionisti che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 agosto 2023, è concesso l'esonero dal pagamento di interessi di mora e sanzioni per il ritardo nel pagamento di imposte, tasse e contributi a qualunque titolo dovuti per l'anno d'imposta 2022 e 2023.

5. La sopravvenienza attiva del 10 per cento per imprese e professionisti cessionari del credito d'imposta, ai sensi dell' articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, non costituisce com-

ponente di reddito imponibile ai sensi dell'articolo 88 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I termini di scadenza relativi a ogni atto avente efficacia esecutiva sono sospesi nei confronti di soggetti con crediti, ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, giacenti nei cassetti fiscali fino alla data dell'avvenuta cessione dell'intero credito d'imposta per l'importo esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. Per i soggetti di cui al primo periodo e sino al medesimo termine sono altresì sospese le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore, le procedure esecutive di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, nonché le segnalazioni alla Centrale Rischi Finanziari, per eventuali ritardi nei pagamenti, insoluti e protesti nei confronti dei soggetti di cui al primo periodo. Con l'avvenuto pagamento del valore nominale del debito, per i medesimi soggetti e sino al predetto termine sono cancellate d'ufficio le azioni esecutive e le segnalazioni, senza ulteriori aggravii per il debitore relativi a spese, interessi di mora e sanzioni. La cessione dei crediti d'imposta di cui al primo periodo, a saldo e stralcio di ogni pretesa, è sempre ammessa previo accordo tra debitore e creditore.

7. All'articolo 119, comma 10-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita" sono aggiunte le seguenti: ", o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio."

8. Il comma 10-*quater*, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"10-*quater*. Al primo periodo del comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "entro trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi, o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio."

9. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In deroga al comma 1, i committenti privati, che abbiano sostenuto le spese relative all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il

31 dicembre 2022, e che non abbiano potuto effettuare la comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, entro il 31 marzo 2023, per mancata individuazione di un cessionario, possono procedere alla cessione del credito fino al 30 novembre 2023 verso qualunque cessionario, mediante utilizzo dell'istituto della remissione in bonis, e il pagamento di una sanzione pari a 250,00 euro onnicomprensiva una tantum per ciascun codice fiscale, con le modalità di pagamento di cui alla Risoluzione dell'11 ottobre 2022, n. 58/E - F24 ELIDE dell'Agenzia delle entrate."»

24.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 marzo 2024";

2) dopo le parole: "per quelle sostenute nell'anno 2025.", sono aggiunte le seguenti: "Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n.197 (Legge di Bilancio 2023) la detrazione spetta nella misura del 110 per cento entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 dicembre 2024; nella misura del 65 per cento, per i medesimi interventi, per le spese sostenute nell'anno 2025".

2. Per le imprese che, alla data del 31 agosto 2023, abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato, non ceduti e liquidati nell'anno, sono sospesi fino al 31 dicembre 2024 gli adempimenti per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

3. Alle imprese e ai professionisti che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali di cui all' articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 agosto 2023, è concesso l'esonero dal pagamento di interessi di mora e sanzioni per il ritardo nel pagamento di imposte, tasse e contributi a qualunque titolo dovuti per l'anno d'imposta 2022 e 2023.

4. La sopravvenienza attiva del 10% per imprese e professionisti cessionari del credito d'imposta di cui all' articolo 119 del DL 34/2020, che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 dicembre 2022 e al 31/12/2023, non costituisce componente di reddito imponibile ai sensi dell'articolo 88 del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.

5. I termini di scadenza relativi a ogni atto avente efficacia esecutiva sono sospesi nei confronti di soggetti con crediti di cui all'articolo 119 del DL 34/2020 giacenti nei cassetti fiscali fino alla data dell'avvenuta cessione dell'intero credito d'imposta per l'importo esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. Per i soggetti di cui al primo periodo e sino al medesimo termine sono altresì sospese le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore, le procedure esecutive di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, nonché le segnalazioni alla Centrale Rischi Finanziari, per eventuali ritardi nei pagamenti, insoluti e protesti nei confronti dei soggetti di cui al primo periodo. Con l'avvenuto pagamento del valore nominale del debito, per i medesimi soggetti e sino al predetto termine sono cancellate d'ufficio le azioni esecutive e le segnalazioni, senza ulteriori aggravii per il debitore relativi a spese, interessi di mora e sanzioni. La cessione dei crediti d'imposta di cui al primo periodo, a saldo e stralcio di ogni pretesa, è sempre ammessa previo accordo tra debitore e creditore.

6. All'articolo 119, comma 10-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo le parole: "è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita" sono aggiunte le seguenti: ", o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio."

7. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, il comma 10-*quater* è sostituito dal seguente:

"10-*quater*. Al primo periodo del comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "entro trenta mesi" sono sostituite dalle

seguenti: "entro trenta mesi, o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio."

8. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*.In deroga al comma 1, i committenti privati, che abbiano sostenuto le spese relative all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, entro il 31 dicembre 2022, e che non abbiano potuto effettuare la comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, entro il 31 marzo 2023, per mancata individuazione di un cessionario, possono procedere alla cessione del credito fino al 30 novembre 2023 verso qualunque cessionario, mediante utilizzo dell'istituto della remissione in bonis, e il pagamento di una sanzione pari a 250,00 euro onnicomprensiva una tantum per ciascun codice fiscale, con le modalità di pagamento di cui alla Risoluzione dell' 11 ottobre 2022, n. 58/E - F24 ELIDE."

24.4

MANCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: "*entro il 31 dicembre 2023*" sono sostituite dalle seguenti: "*entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 marzo 2024*".

2. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "per quelle sostenute nell'anno 2025" sono aggiunte le seguenti: "Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 dicembre 2024; nella misura del 65 per cento, per i medesimi interventi, per le spese sostenute nell'anno 2025".

3. Alle imprese e ai professionisti che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 agosto 2023, è concesso l'esonero dal pagamento di interessi di mora e sanzioni per il ritardo nel pagamento di imposte, tasse e contributi a qualunque titolo dovuti per l'anno d'imposta 2022 e 2023.

4. La sopravvenienza attiva del 10 per cento per imprese e professionisti cessionari del credito d'imposta di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, non costituisce componente di reddito imponibile ai sensi dell'articolo 88 del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

5. I termini di scadenza relativi a ogni atto avente efficacia esecutiva sono sospesi nei confronti di soggetti con crediti di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, giacenti nei cassetti fiscali fino alla data dell'avvenuta cessione dell'intero credito d'imposta per l'importo esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. Per i soggetti di cui al primo periodo e sino al medesimo termine sono altresì sospese le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore, le procedure esecutive di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, nonché le segnalazioni alla Centrale Rischi Finanziari, per eventuali ritardi nei pagamenti, insoluti e protesti nei confronti dei soggetti di cui al primo periodo. Con l'avvenuto pagamento del valore nominale del debito, per i medesimi soggetti e sino al predetto termine sono cancellate d'ufficio le azioni esecutive e le segnalazioni, senza ulteriori aggravii per il debitore relativi a spese, interessi di mora e sanzioni. La cessione dei crediti d'imposta di cui al primo periodo, a saldo e stralcio di ogni pretesa, è sempre ammessa previo accordo tra debitore e creditore.

6. All'articolo 119, comma 10-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: *"è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita"* sono aggiunte le seguenti: *" , o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio."*

7. Il comma 10-quater dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

è sostituito dal seguente: "10-*quater*. Al primo periodo del comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "entro trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi, o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio."

8. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. In deroga al comma 1, i committenti privati, che abbiano sostenuto le spese relative all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 dicembre 2022, e che non abbiano potuto effettuare la comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, entro il 31 marzo 2023, per mancata individuazione di un cessionario, possono procedere alla cessione del credito fino al 30 novembre 2023 verso qualunque cessionario, mediante utilizzo dell'istituto della remissione in bonis, e il pagamento di una sanzione pari a 250,00 euro onnicomprensiva una tantum per ciascun codice fiscale, con le modalità di pagamento di cui alla Risoluzione dell' 11 ottobre 2022, n. 58/E - F24 ELIDE."»

24.5

DURNWALDER

Al comma 1, dopo le parole :«31 dicembre 2023"» inserire le seguenti: «e l'ultimo periodo è soppresso. Al comma 3-bis, del medesimo articolo 119, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».

24.6

DI GIROLAMO, NAVE, Sabrina LICHERI, TREVISI, NATURALE, SIRONI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

"1-*bis*. All'articolo 119, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

1-*ter*. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 894, lettere b), c) e d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 65,3 milioni di euro per l'anno 2024, 61,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

24.7

DI GIROLAMO, TREVISI, NAVE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), dell'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la detrazione del 110 per cento di cui al citato articolo 119 è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2024, 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

24.8

DURNWALDER

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la

detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo."

24.9

DE POLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo."

24.10

PAROLI, SILVESTRO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo."

24.11

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA, MANCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

24.12

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo."

24.13

PAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis "Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione

del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.".

24.14

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA, MANCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.".

24.15

FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-*bis*. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che al 31 dicembre 2023 abbiano realizzato almeno il 30 per cento delle opere previste. La detrazione è ammessa anche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano

le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38."

24.16

DE PRIAMO, SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le imprese che, alla data del 31 agosto 2023, hanno crediti giacenti nei cassetti fiscali ai sensi dell' articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato, non ceduti e liquidati nell'anno, sono sospesi fino al 31 dicembre 2024 gli adempimenti per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 1 giugno 2015.».

24.17

FREGOLENT

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 32, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023;

b) al comma 34, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024"».

24.18

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre

2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.".

24.19

PAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis: Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.".

24.0.1

POGLIESE, SIGISMONDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Soppressione della misura di cui all'articolo 26, comma 1 e successivi del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

1. L'intervento agevolativo a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare, di cui all'articolo 26, comma 1 e successivi del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è soppresso a far data dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente disposizione di legge. Da tale data, con provvedimento del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono chiusi i termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul predetto intervento agevolativo. Le istanze presentate entro la data chiusura dello sportello sono finanziabili ad esito positivo delle risultanze istruttorie di ammissibilità, secondo le disposizioni normative applicabili.

2. Le risorse finanziarie residue di cui all'articolo 26, comma 6, lettera a), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, eccedenti l'ammontare destinato al finanziamento delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui al medesimo articolo 26 e agli oneri vigenti di attuazione dell'intervento agevolativo, sono destinate, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, al finan-

ziamento dei progetti (c.d. progetti pilota), di cui all'articolo 28, comma 3, dello stesso decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e al decreto del 30 novembre 2020, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e finanze.

3. Le risorse finanziarie residue di cui all'articolo 26, comma 6, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, eccedenti l'ammontare destinato al finanziamento delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui al medesimo articolo 26, ritornano nelle disponibilità del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sulle risorse di cui all'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.

24.0.2

DURNWALDER

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24 bis.

(Proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione)

1. All'articolo 4-*sexies* del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2023, n. 87, al comma 1, le parole: "è prorogato al 30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato al 31 dicembre 2023".».

Art. 25

25.1

DI GIROLAMO, TURCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai

fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 6% delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.»

25.2

DI GIROLAMO, TURCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali edilizi detenuti dal sistema bancario e derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui alle lettere a) e b) dall'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione a favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze da parte di banche, ovvero delle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre ammessa anche in assenza del requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. Non è consentita la facoltà di successive cessioni. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adotta, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al precedente periodo.»

25.3

LOSACCO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: « 3-bis. All'articolo 58, comma 4, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di cessione in blocco dei crediti, i relativi contratti di cessione devono contenere, negli allegati contestuali ai medesimi, l'indicazione specifica dei crediti trasferiti ed il prezzo pagato dal cessionario. Tali formalità e il deposito del contratto di cessione sono richieste per agire in giudizio nei confronti dei debitori ceduti. Per le cessioni già effettuate vengono concessi 3 mesi per l'adeguamento dei contratti di cessione e i relativi adempimenti".»

25.4

PAROLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di limitare l'esercizio dell'azione revocatoria sulle cessioni dei crediti fiscali operate dal debitore insolvente, al comma 3 dell'articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "g-bis) le cessioni di crediti fiscali, a condizione che tali cessioni siano avvenute ad un prezzo non inferiore all'attualizzazione del valore del credito stesso, effettuata al tasso ufficiale di sconto maggiorato del doppio."».

25.0.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni finanziarie per agevolare la cessione dei crediti d'imposta pregressi)

1. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concede garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che acquistino crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

3. La garanzia di cui al comma 1 si applica anche nel caso di acquisto di crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, con finalità di rivendita a terze parti, sulla base di accordi appositamente stipulati con queste ultime da parte di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, anche qualora l'acquisto del credito d'imposta sia effettuato oltre la capienza attuale e prospettica della posizione debitoria della banca, degli intermediari finanziari e delle società appartenenti a un gruppo bancario nei confronti dell'Erario e preveda la stipula di accordi di rivendita a controparti terze. Conseguentemente, in coerenza con le disposizioni della Banca d'Italia in merito al trattamento prudenziale dei crediti di imposta di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le esposizioni rivenienti dall'acquisto di tali crediti d'imposta sono assimilabili alle esposizioni verso Amministrazioni centrali e banche centrali e, nell'ambito del metodo standardizzato, le banche, gli intermediari finanziari e le società appartenenti a un gruppo bancario applicano alle suddette esposizioni un fattore di ponderazione per il rischio dello 0 per cento.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti beneficiari della garanzia di cui al comma 1 aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni più rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti cedenti crediti d'imposta che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri per la cessione dei crediti da parte di imprese con sede in Italia che rientrano nella categoria del codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati), nonché di professionisti e di privati committenti che abbiano realizzato interventi a norma dell'articolo 119 del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, a condizioni uniformi e trasparenti su tutto il territorio nazionale e in modo tale che il prezzo di acquisto espresso in percentuale del valore facciale del credito d'imposta nelle operazioni di cessione coperte dalla garanzia di cui al comma 1 sia superiore almeno del 2 per cento al prezzo di acquisto che sarebbe stato richiesto dal soggetto cessionario per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia, effettuate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti cessionari.

5. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

"1-*sexies*. Al fine di garantire l'effettiva liquidazione in tempi brevi dei crediti d'imposta pregressi, le società partecipate dagli enti locali e territoriali e gli altri soggetti, non compresi nell'elenco ISTAT degli enti e dei soggetti che fanno parte delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) in applicazione del Sistema europeo dei conti (Regolamento Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013, SEC 2010) alla data del 30 settembre 2022, possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b).".».

25.0.2

MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni finanziarie per agevolare la cessione dei crediti d'imposta pregressi)

1. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concede garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che acquistino crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la

cessione del credito e dello sconto in fattura di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

3. La garanzia di cui al comma 1 si applica anche nel caso di acquisto di crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, con finalità di rivendita a terze parti, sulla base di accordi appositamente stipulati con queste ultime da parte di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, anche qualora l'acquisto del credito d'imposta sia effettuato oltre la capienza attuale e prospettica della posizione debitoria della banca, degli intermediari finanziari e delle società appartenenti a un gruppo bancario nei confronti dell'Erario e preveda la stipula di accordi di rivendita a controparti terze. Conseguentemente, in coerenza con le disposizioni della Banca d'Italia in merito al trattamento prudenziale dei crediti di imposta di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le esposizioni rivenienti dall'acquisto di tali crediti d'imposta sono assimilabili alle esposizioni verso Amministrazioni centrali e banche centrali e, nell'ambito del metodo standardizzato, le banche, gli intermediari finanziari e le società appartenenti a un gruppo bancario applicano alle suddette esposizioni un fattore di ponderazione per il rischio dello 0 per cento.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti beneficiari della garanzia di cui al comma 1 aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni più rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti cedenti crediti d'imposta che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri per la cessione dei crediti da parte di imprese con sede in Italia che rientrano nella categoria del codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati), nonché di professionisti e di privati committenti che abbiano realizzato interventi a norma dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a condizioni uniformi e trasparenti su tutto il territorio nazionale e in modo tale che il prezzo di acquisto espresso in percentuale del valore facciale del credito d'imposta nelle operazioni di cessione coperte dalla garanzia di cui al comma 1 sia superiore almeno del 2 per cento al prezzo di acquisto che sarebbe stato richiesto dal soggetto cessionario per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia, effettuate entro la

data di entrata in vigore del presente decreto, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti cessionari.

5. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*quinquies*, è aggiunto il seguente: "1-*sexies*. Al fine di garantire l'effettiva liquidazione in tempi brevi dei crediti d'imposta pregressi, le società partecipate dagli enti locali e territoriali e gli altri soggetti, non compresi nell'elenco ISTAT degli enti e dei soggetti che fanno parte delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) in applicazione del Sistema europeo dei conti (Regolamento Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013, SEC 2010) alla data del 30 settembre 2022, possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b).»

25.0.3

MIRABELLI, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifica all'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. All'articolo 58, comma 4, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di cessione in blocco dei crediti, i relativi contratti di cessione devono contenere, negli allegati contestuali ai medesimi, l'indicazione specifica dei crediti trasferiti ed il prezzo pagato dal cessionario. Tali formalità e il deposito del contratto di cessione sono richieste per agire in giudizio nei confronti dei debitori ceduti. Per le cessioni già effettuate vengono concessi 3 mesi per l'adeguamento dei contratti di cessione e i relativi adempimenti".»

25.0.4

Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure urgenti in materia di cessione in blocco dei crediti)

1. All'articolo 58, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di cessione in blocco dei crediti, i relativi contratti di cessione devono contenere, negli allegati contestuali ai medesimi, l'indicazione specifica dei crediti trasferiti ed il prezzo pagato dal cessionario. Tali formalità e il deposito del contratto di cessione sono richieste per agire in giudizio nei confronti dei debitori ceduti. Per le cessioni già effettuate vengono concessi 3 mesi per l'adeguamento dei contratti di cessione e i relativi adempimenti."»

Art. 26

26.1

FREGOLENT, ENRICO BORGHI, LOMBARDO, GELMINI

Sopprimere l'articolo.

26.2

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Contributo di solidarietà calcolato sul reddito netto incrementale)

1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo straordinario, determinato ai sensi dei commi 2 e 3, a carico delle grandi imprese.

2. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

3. Per l'anno 2023, l'imposta straordinaria è versata entro il dodicesimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.

4. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

5. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»

26.3

FREGOLENT, Enrico BORGHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

«1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito le banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versano allo Stato un contributo straordinario di solidarietà.

2. Le banche di cui al comma 1 determinano la misura del contributo di solidarietà con apposita delibera del proprio organo amministrativo, sentita l'associazione bancaria italiana, da approvarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

b) ai commi 4 e 5, sostituire le parole «L'imposta straordinaria» con le seguenti: «Il contributo straordinario di solidarietà»;

c) al comma 6, sostituire le parole «dell'imposta straordinaria» con le seguenti: «del contributo di cui al comma 1».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente «Contributo straordinario di solidarietà delle banche».

26.4

PAROLI, SILVESTRO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. In dipendenza dell'eccezionale incremento dei tassi di interesse e del costo del credito registrato nell'anno 2023, si applica, esclusivamente per l'anno 2023, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."

26.5

DI GIROLAMO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."

c) *sopprimere il comma 3;*

d) *sostituire il comma 4 con il seguente: "4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 31 dicembre 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."*

e) *al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole: "per essere assegnate al finanziamento" fino a fine periodo, con le seguenti: "per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022.";*

2) *dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo."*

3) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità di*

26.6

PAROLI, SILVESTRO

Al comma 1, dopo le parole: "1° settembre 1993, n. 385" aggiungere le seguenti: ", con esclusione delle banche che hanno un attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 pari o inferiore a 30 miliardi di euro".

26.7

PAROLI, SILVESTRO

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo:

"L'imposta di cui al primo periodo non si applica ai seguenti soggetti:

a) alle banche che destinano a riserva di utili almeno il 60 per cento dell'utile risultante dal bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 ed almeno il 60 per cento all'utile risultante dal bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024;

b) alle banche il cui attivo di bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 è inferiore a 15 miliardi di euro."

26.8

PAROLI, SILVESTRO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. L'ammontare del margine di interesse di cui al comma 2, lettere a) e b) è calcolato al netto dei profitti e delle perdite registrati nel conto economico degli anni di riferimento comunque collegate all'acquisto, al possesso e alla rivendita di titoli di Stato, compresi interessi, plusvalenze e minusvalenze."

26.9

MISIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. L'imposta straordinaria non è comunque dovuta se l'importo della voce 40 lett. b) risultante dallo stato patrimoniale del bilancio relativo dell'esercizio antecedente a quello in corso

al 1° gennaio 2024, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, eccede quello della medesima voce relativa al bilancio dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 per almeno il 20 per cento".

26.10

PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «0,1 per cento del totale dell'attivo» con le seguenti: «0,18 per cento del totale dell'attivo ponderato»;*

b) *sostituire il comma 5 con il seguente: «5. L'imposta straordinaria, versata nel termine di cui al comma 4, è considerata deducibile nei limiti del ventisette e mezzo per cento nelle seguenti modalità: per le banche con un attivo pari o inferiore a 5 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti all'esercizio finanziario corrente, in tre annualità; per le altre banche in sei quote annuali. Per entrambe le categorie di banche, la deducibilità è ripartita secondo quote annuali costanti e di pari importo a decorrere dall'esercizio 2025».*

26.11

PAROLI, SILVESTRO

Al comma 3 sostituire le parole: «0,1 per cento del totale dell'attivo» con le seguenti: «0,15 per cento del totale dell'attivo ponderato».

26.12

BASSO, FRANCESCHELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e non si applica alle banche locali e di credito cooperativo.».

26.13

BASSO, FRANCESCHELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e non si applica alle banche di piccole dimensioni ed operanti in ambito locale che hanno destinato a riserva le maggiori entrate derivanti dall'incremento del margine di interesse di cui al comma 2».

26.14

BASSO, FRANCESCHELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e non si applica alle banche locali che svolgono l'attività in ambiti territoriali circoscritti, che abbiano dimensioni operative contenute e specializzazione nel finanziamento delle famiglie e delle imprese di minori dimensioni.».

26.15

PAROLI, SILVESTRO

Al comma 5 sopprimere la parola "non".

26.16

PAROLI, SILVESTRO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

"6-bis. L'imposta straordinaria di cui al presente articolo non si applica alle banche di minori dimensioni o complessità operativa, come definite dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; il limite ivi indicato va riferito, ai soli fini della presente disposizione, all'attivo ponderato per il rischio".

26.17

PAROLI, SILVESTRO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

"6-bis. L'imposta straordinaria di cui al presente articolo non si applica alle banche di minori dimensioni o complessità operativa, come definite dalla circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013."

26.18

PAROLI, SILVESTRO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

"6-bis. L'imposta straordinaria di cui al presente articolo non si applica alle banche di minori dimensioni o complessità operativa, per tali definendosi, ai fini della presente disposizione, quelle il cui attivo è pari o inferiore al limite di cui all'articolo 29, comma 2-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".

26.19

NICITA, BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 7, dopo le parole: «per essere assegnate al finanziamento delle misure» aggiungere le seguenti: «finalizzate a contrastare l'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari, a potenziare gli strumenti finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale e a sostenere le imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui e dei prestiti, nonché delle misure»

26.20

DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, dopo le parole: «delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147», inserire le se-*

guenti:», delle misure di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

b) *dopo l'articolo 26 inserire il seguente:*

«Art.26-bis

(Misure in tema di mutui prima casa)

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

2. All'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) il termine di cui al comma 3, primo e secondo periodo, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è prorogato al 31 dicembre 2023 e, allo stesso comma, le parole "non superiore a 40.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro annui".

26.21

MAFFONI, SIGISMONDI, POGLIESE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, dopo le parole:* «delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147», *inserire le seguenti:* «, delle misure di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

b) *dopo l'articolo 26, inserire il seguente:*

«Art. 26-bis

(Misure in tema di mutui prima casa)

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

2. All'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b. il termine di cui al comma 3, primo e secondo periodo, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è prorogato al 31 dicembre 2023 e, allo stesso comma, le parole "non superiore a 40.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro annui".

26.22

TESTOR, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, dopo le parole:* «delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147», *sono aggiunte le seguenti:* «, delle misure di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

b) *dopo l'articolo 26, inserire il seguente:*

«Art.26-bis

(Misure in tema di mutui prima casa)

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

2. All'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b. il termine di cui al comma 3, primo e secondo periodo, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è prorogato al 31 dicembre 2023 e, allo stesso comma, le parole "non superiore a 40.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro annui».

26.23

FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, dopo le parole:* «delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147», *inserire le seguenti:* «, delle misure di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,»;

b) *dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 26-bis

(Misure in materia di mutui prima casa)

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

2. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) il termine di cui al comma 3, primo e secondo periodo, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è prorogato al 31 dicembre 2023 e, allo stesso comma, le parole "non superiore a 40.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro annui".

26.24

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 7, dopo le parole:* «delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147» *inserire le seguenti:* «, delle misure di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n.244»;

b) *dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) le parole: «con priorità», sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui».»;

7-ter. All'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 3, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «non superiore a 40.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 30.000 euro annui».».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in favore dell'acquisto della casa di abitazione»

26.25

BASSO, NICITA

Al comma 7, dopo le parole: « 27 dicembre 2013, n. 147,» aggiungere le seguenti: « la riduzione dei costi delle transizioni di basso valore effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento»

26.26

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le maggiori entrate di cui al presente comma sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.».

26.27

TESTOR, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le maggiori entrate di cui al presente comma sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.»

26.28

NICITA, MISIANI, BASSO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. I soggetti di cui al comma 1, in alternativa all'applicazione dell'imposta straordinaria di cui al presente articolo, possono contribuire con versamenti volontari, alla costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad attuare interventi di contrasto al disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro e di sostegno alle famiglie e alle imprese a fronte

dell'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari. Le modalità per la definizione del contributo volontario *una tantum* sono definite con accordo tra i soggetti di cui al comma 1 da concludersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui consistenza non può comunque essere inferiore all'ammontare dovuto da ciascun soggetto di cui al comma 1 all'imposta straordinaria di cui al presente articolo, maggiorata del 20 per cento. Il contributo è versato in due annualità di pari importo. Per i soggetti di cui al comma 1 che versano contributi per importi superiori a quelli determinati nell'accordo possono versare il contributo dovuto in tre annualità di pari importo. I soggetti che aderiscono all'accordo sono esonerati dall'applicazione dell'imposta straordinaria di cui al comma 1.

7-ter. Il Fondo di cui al comma *7-bis* è collocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

7-quater. Il Fondo è gestito da un «Comitato» composto da 10 membri di cui due designati da Abi, due dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, due dalle organizzazioni dei datori di lavoro, due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del Fondo di cui al comma *7-bis*. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

7-quinquies. Il comitato di cui al comma *7-quater*:

a) vigila sull'affluenza dei contributi dovuti ai sensi del comma *7-bis* e sull'erogazione delle risorse per gli interventi previsti dal Fondo, nonché sull'andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo;

b) delibera gli interventi in conformità alle finalità del Fondo;

c) predispone i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione.

7-sexies. Il Fondo di cui al comma *7-bis*, provvede a contribuire con le risorse in dotazione all'attuazione di interventi finalizzati:

a) a contrastare il disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro;

b) al sostegno di famiglie e imprese colpite dall'eccezionale incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari e impossibilitate a far fronte al loro pagamento;

c) all'attuazione degli interventi finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di giovani e famiglie, ivi comprese quelle finalizzate a rafforzare le garanzie.

7-septies. Il Fondo di cui al comma *7-bis* scade con l'esaurimento delle risorse dei contributi *una tantum* versati dai soggetti di cui al comma 1. Le eventuali quote di disponibilità non utilizzate sono devolute al Fondo di garanzia per la prima casa.

26.29

ANCOROTTI, POGLIESE, SIGISMONDI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«*7-bis*. Al comma 4 dell'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di cessione in blocco dei crediti, i relativi contratti di cessione devono contenere, negli allegati contestuali ai medesimi, l'indicazione specifica dei crediti trasferiti ed il prezzo pagato dal cessionario. Tali formalità e il deposito del contratto di cessione sono richieste per agire in giudizio nei confronti dei debitori ceduti. Per le cessioni già effettuate vengono concessi 3 mesi per l'adeguamento dei contratti di cessione e i relativi adempimenti."»

26.30

PATUANELLI, TURCO, NAVE, DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*7-bis*. All'articolo 4-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione".

26.0.1

PAITA, FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis

(Disposizioni urgenti in materia di tutela dei risparmiatori)

1. Al fine di garantire i risparmiatori e assicurare il pronto accesso ai servizi bancari su tutto il territorio nazionale, le banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, adottano, anche di concerto tra loro, le misure idonee ad assicurare, secondo criteri di prossimità, la disponibilità di sportelli evoluti nei centri urbani ed extraurbani, in particolare garantendo i relativi servizi nei comuni fino a 5.000 abitanti, entro una distanza massima pari a 20 km».

26.0.2

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Disposizioni in materia di mutui ipotecari)

1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta la sospensione del versamento delle rate del mutuo ipotecario gravante sull'immobile che costituisce abitazione principale.

2. Il diritto di cui al comma 1 sussiste alle seguenti condizioni:

a) che l'ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale e che abbia un valore economico non superiore a 100.000 euro;

b) che il debitore abbia un reddito non superiore ai 20.000 euro.

2. La sospensione prevista dal presente articolo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richieste di garanzie aggiuntive.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione del fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

- quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

- quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

26.0.3

GASPARRI, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento delle reti di telecomunicazioni)

1. I soggetti che offrono attraverso la rete Internet servizi, contenuti e applicazioni di tipo "*rich media*", sia in presa diretta che in differita, responsabili di almeno il 5 per cento del traffico dati così come rilevato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esclusi i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici che operano in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono tenuti a contribuire agli investimenti necessari per l'adeguamento delle reti di telecomunicazioni alla crescita del traffico dati e per l'implementazione di infrastrutture di nuova generazione anche in coerenza con gli obiettivi indicati nella Comunicazione della Commissione europea COM(2021) 118 final del 9 marzo 2021, nonché agli investimenti nella sicurezza delle reti e delle infrastrutture di comunicazione elettronica a tutela delle attività economiche nazionali di rilevanza strategica.

2. Le modalità di attuazione della contribuzione di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

26.0.4

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento delle reti di telecomunicazioni)

1. I soggetti che offrono attraverso la rete Internet servizi, contenuti e applicazioni di tipo "*rich media*", sia in presa diretta che in differita, responsabili di almeno il 5 per cento del traffico dati così come rilevato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esclusi i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici che operano in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono tenuti a contribuire agli investimenti necessari per l'adeguamento delle reti di telecomunicazioni alla crescita del traffico dati e per l'implementazione di infrastrutture di nuova generazione anche in coerenza con gli obiettivi indicati nella Comunicazione della Commissione europea COM(2021) 118 final del 9 marzo 2021, nonché agli investimenti nella sicurezza delle reti e delle infrastrutture di comunicazione elettronica a tutela delle attività economiche nazionali di rilevanza strategica.

2. Le modalità di attuazione della contribuzione di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

26.0.5

GASPARRI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

Art. 27

27.0.1

GELMETTI, SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Classamento e valorizzazione delle unità immobiliari delle fiere permanenti)

1. Le unità immobiliari facenti parte delle fiere permanenti, funzionali alle attività fieristiche e non suscettibili di autonoma utilizzazione, a partire dal 1° gennaio 2024 sono considerate ai fini del censimento in catasto come unità immobiliari autonome all'interno delle categorie del gruppo E "immobili a destinazione particolare".

2. Sono compresi nelle unità immobiliari di cui al comma 1 le biglietterie, le sale di attesa, gli uffici ad uso interno, i locali destinati al ristoro all'interno del complesso, i parcheggi, i magazzini e i depositi merci, i padiglioni e le aree destinate all'esposizione e simili nonché ogni altro spazio o locale strumentale all'esercizio delle funzioni coerenti con la destinazione d'uso fieristica.

3. La rendita catastale ed il valore catastale delle unità immobiliari di cui al comma 1 tengono conto dei particolari vincoli urbanistici di cui sono destinatarie, nonché delle caratteristiche peculiari delle attività fieristiche, identificabili nella stagionalità, nella saltuarietà e nella parziale occupazione degli spazi espositivi, anche in relazione al tempo di utilizzazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro a partire dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

27.0.2

GELMETTI, SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche agli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

1. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) le disposizioni e i principi fissati dal diritto europeo, così come precisati anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza 15 gennaio 2002 nella causa C-439/99 e sentenza 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99) e declinati dalla legge 18 aprile 2005, per le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, di cui all'art.4, comma 7. Per dette società non si applicano le disposizioni del presente decreto.».

2. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, primo periodo, dopo le parole «Sono altresì ammesse le partecipazioni» sono inserite le seguenti «, dirette e indirette,» e dopo le parole «nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici» sono inserire le seguenti: «e le attività, forniture e servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori ed agli espositori».

27.0.3

TUBETTI, SIGISMONDI, POGLIESE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Misure di tutela degli operatori economici dal rincaro dei prezzi delle materie prime)

1. Con riferimento alle istanze presentate da parte degli operatori economici per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 73 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021, dell'articolo 25 del decreto-legge n. 17 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 34 del 2022 nonché dell'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è fatto d'obbligo alle stazioni appaltanti rientranti nei cosiddetti settori speciali di rispondere a tutte le istanze pervenute da parte degli operatori economici, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante accoglimento e/o motivato respingimento delle istanze presentate.

2. Nell'ipotesi di silenzio delle stazioni appaltanti, nei termini sopra indicati, l'istanza presentata da parte degli operatori economici sarà da intendersi come accolta con contestuale diritto da parte di quest'ultimi, ad ottenere l'importo indicato in istanza, da intendersi quale credito esigibile e non contestato. Nell'ipotesi di esplicito accoglimento dell'istanza presentata e/o di silenzio assenso all'istanza presentata, le stazioni appaltanti dovranno procedere con il pagamento degli importi indicati e non contestati entro e non oltre trenta giorni dell'accoglimento e/o dalla formazione del silenzio assenso.».

27.0.4

FREGOLENT

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di cambiali)

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44, primo comma, dopo le parole «sul titolo.» è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di domiciliazione della cambiale pres-

so una banca, il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi filiale della banca stessa e con qualsiasi modalità di pagamento, anche telematica.»;

b) all'articolo 70, primo comma, dopo le parole «se non presenti.» è inserito il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il protesto è eseguito presso la sede principale della banca, non si applica l'articolo 10 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e la consegna della cambiale di cui all'articolo 45 è effettuata dalla banca entro sessanta giorni dal pagamento».

27.0.5

MISIANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di cambiali)

Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44, al primo comma dopo le parole "sul titolo." è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di domiciliazione della cambiale presso una banca, il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi filiale della banca stessa e con qualsiasi modalità di pagamento, anche telematica."

b) all'articolo 70, al primo comma dopo le parole "se non presenti." è inserito il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il protesto è eseguito presso la sede principale della banca, non si applica l'articolo 10 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e la consegna della cambiale di cui all'articolo 45 è effettuata dalla Banca entro sessanta giorni dal pagamento."».

27.0.6

Claudio BORGHI, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di cambiali)

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44, al primo comma dopo le parole "sul titolo." è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di domiciliazione della cambiale presso una banca, il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi filiale della banca stessa e con qualsiasi modalità di pagamento, anche telematica."

b) all'articolo 70, al primo comma dopo le parole "se non presenti." è inserito il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il protesto è eseguito presso la sede principale della banca, non si applica l'articolo 10 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e la consegna della cambiale di cui all'articolo 45 è effettuata dalla Banca entro sessanta giorni dal pagamento."».

27.0.7

FREGOLENT

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Interpretazione autentica)

Il comma 5-bis dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n.150 si interpreta nel senso che non sono ripetibili gli emolumenti aventi carattere retributivo non occasionale percepiti dai giornalisti di cui al presente comma in buona fede, per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, in modo costante e duraturo e senza riserve».

27.0.8

TESTOR, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento derivante da espropriazione titoli)

1. Non assume, in ogni caso, rilevanza reddituale qualsiasi somma ricevuta da soggetti residenti in Italia e corrisposta da Stati Membri dell'Unione Europea a seguito dell'esproprio di titoli obbligazionari o azionari nell'ambito di procedure di risoluzione della crisi di banche comunitarie.».
